Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 656

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 23 novembre 2016

INDICE

Commissioni riunite

5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro):

Plenaria (1ª antimeridiana) . . . . . *Pag.* 5

Plenaria (2ª antimeridiana) . . . . . » 7

Commissioni permanenti

2ª - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 116) . . . . . *Pag.* 210

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . » 211

5ª - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 218

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 219

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16) . . . . . » 220

7ª - Istruzione:

Plenaria . . . . . » 221

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria . . . . . » 248

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 307) . . . . . » 252

10ª - Industria, commercio, turismo:

Plenaria . . . . . » 253

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria . . . . . » 260

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria . . . . . *Pag.* 262
Ufficio di Presidenza . . . . . » 265

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza . . . . . » 268
Plenaria . . . . . » 268

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

Plenaria . . . . . » 270

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledì 23 novembre 2016

Plenaria

21ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
TONINI

indi del Presidente della 6ª Commissione
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2595) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente TONINI, constatata l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo che i relatori SUSTA *(PD)* e DEL BARBA *(PD)* hanno rinunciato a svolgere le repliche, interviene il vice ministro CASERO, il quale motiva la scelta del Governo di emanare il decreto-legge in esame richiamando l'esigenza di disporre di norme urgenti e caratterizzate dalla certezza dei tempi a disposizione dei contribuenti, nonché di definire in ragione della vigente disciplina della contabilità pubblica, disposizioni con

effetti finanziari nel corrente anno che non possono fare parte del disegno di legge di bilancio. Ugualmente i provvedimenti concernenti spese relative all'anno in corso non possono essere contemplati nella legge di bilancio per il 2017.

In merito alle nuove disposizioni per la *voluntary disclosure*, mette in evidenza i vantaggi comportati dal precedente provvedimento in materia, che ha consentito il rientro di circa 60 miliardi di euro, con un gettito di circa 4 miliardi. Rileva come con le nuove disposizioni si sia inteso proseguire in un percorso di trasparenza, rispondente a quanto convenuto nelle sedi internazionali, e specifica che il rientro di capitali favorito dalla collaborazione volontaria sarà reso snello dal procedimento di autoliquidazione, al quale seguirà l'attività accertativa dell'amministrazione finanziaria. Fa peraltro presente che la riemersione volontaria è ben distinta da una sanatoria volta a favorire i capitali accumulati in violazione di norme non tributarie mentre nel caso in esame è privilegiata la trasparenza, con l'adozione di un meccanismo impositivo già sperimentato nel 2015.

Specifica quindi che il decreto-legge n. 193 include interventi volti a ridurre il *tax gap* nell'ambito IVA, che nel caso italiano è notevolmente superiore alla media europea. A tale riguardo la stessa Unione europea è particolarmente attenta a un'effettiva riduzione del livello di erosione del gettito. In particolare, riguardo all'evasione da riscossione, il Governo ha inteso distinguere i casi di chi non ha potuto versare quanto dovuto al fisco in ragione di uno stato di effettiva difficoltà finanziaria rispetto ai casi di volontà di non corrispondere il dovuto in forza di mancanza di lealtà fiscale. A tale riguardo, l'Agenzia delle entrate riceverà informazioni dal contribuente in via preventiva, per mezzo di dichiarazioni trimestrali; il Governo stima inoltre che l'attività di prevenzione dell'evasione da riscossione potrà comportare un ulteriore gettito di circa 2 miliardi. L'amministrazione finanziaria potrà peraltro proseguire la propria attività di verifica attraverso l'incrocio dei dati delle partite IVA e delle dichiarazioni IVA, che ha già consentito l'emersione di numerose situazioni irregolari.

In merito alla liquidazione della società Equitalia specifica che, a fronte del necessario mantenimento di una struttura deputata a svolgere l'attività di riscossione, interverrà un approccio basato su un principio di collaborazione con il contribuente e su nuove modalità di comunicazione, tenendo conto della necessità di distinzione tra i comportamenti colposi e comportamenti dolosi.

Rileva che il decreto-legge in titolo consente un più agevole smaltimento dei procedimenti di pagamento presenti nel magazzino di Equitalia, consentendo un recupero di numerosi crediti.

Si sofferma quindi sulle misure di semplificazione contenute nel decreto-legge in esame, che rileva essere strettamente legate a norme già previste dalla legge di delega fiscale; in particolare mette in evidenza come l'amministrazione finanziaria non potrà richiedere al contribuente dati già in suo possesso.

Su richiesta del senatore MILO *(AL-A)*, in merito all'articolo 5-*bis*, osserva che la possibilità di definizione delle controversie in materia di accise ivi prevista è parte del provvedimento in esame in ragione di una determinazione della Camera dei deputati, che ha provveduto a integrare il testo del decreto-legge n. 193. Fa quindi presente la disponibilità del Governo a proseguire la propria attività di riforma in materia fiscale, seguendo le linee di approfondimento già oggetto della trattazione della 6ª Commissione in materie quali la riscossione, le Agenzie fiscali, l'impiego della telematica e i controlli.

Il senatore AIROLA *(M5S)* pone un quesito in merito all'orientamento del Governo circa l'eventualità di porre la questione di fiducia in sede di discussione in Assemblea.

Il vice ministro CASERO osserva che il Governo farà le proprie valutazioni sulla base dell'andamento dell'esame in sede referente, ribadendo peraltro l'auspicio che non vengano apportate modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

Plenaria

22ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
TONINI

indi del Presidente della 6ª Commissione
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(2595) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente TONINI invita i proponenti a illustrare i rispettivi emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* dichiara che il Movimento 5 Stelle ha cercato di intervenire su alcune questioni di merito durante l'esame sia della Camera dei deputati che del Senato. Dando per scontato che il Governo sta per annunciare il voto di fiducia sul provvedimento, ritiene che non valga la pena illustrare gli emendamenti che dà, pertanto, per illustrati e abbandona l'aula in segno di protesta.

Le senatrici BULGARELLI *(M5S)* e LEZZI *(M5S)* abbandonano ugualmente l'aula in segno di protesta.

Il senatore TOSATO *(LN-Aut)*, premesso che il Parlamento avrebbe ancora a disposizione un mese di tempo utile per convertire il decreto-legge, stigmatizza l'urgenza con cui si chiede al Senato di esaminarlo sottraendogli la possibilità di migliorarlo. Considerando questa procedura una farsa, dichiara che il proprio Gruppo si astiene dall'illustrazione degli emendamenti in segno di protesta contro l'esautorazione del ruolo del Parlamento.

Il senatore AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)* ritiene comunque utile illustrare gli emendamenti e si sofferma in particolare sulla proposta 4.3 volta a sopprimere gli ulteriori obblighi di comunicazione introdotti dal decreto a carico dei contribuenti. Stigmatizza l'irragionevolezza di tale disposizione e si appella al vice ministro Casero per valutare appieno l'aggravio che tale ulteriore adempimento produrrebbe sul lavoro delle imprese. Ritiene assolutamente necessario espungere due disposizioni, la cui motivazione è forse rintracciabile in legittime esigenze elettorali connesse alla più volte dichiarata intenzione del Governo di perseguire gli evasori fiscali. Segnala che le disposizioni incontrano forti critiche dovute alla loro manifesta irragionevolezza. Evidenzia altresì come tale previsione contraddica l'intenzione perseguita negli ultimi anni di rendere il sistema fiscale «amico» del contribuente. Oltre all'aumento di oneri diretti e indiretti per le aziende private, sottolinea, infine, il maggiore carico di lavoro per l'amministrazione finanziaria.

Il senatore MILO *(AL-A)*, illustrando l'emendamento 1.2, sottolinea che il provvedimento determinerebbe la nascita di un monopolio della nuova società di riscossione interrompendo l'operatività di tutte le altre società attualmente esistenti. Evidenzia inoltre che la disposizione produrrebbe l'effetto indiretto di far incorrere i comuni in un reato in quanto non potranno più esperire gare di appalto per la concessione del servizio di riscossione. La proposta mira a sanare tali problemi.

La senatrice BELLOT *(Misto-Fare!)* stigmatizza l'eccessiva fretta con cui si costringono i senatori a esaminare il provvedimento, rendendo di fatto inutile l'illustrazione degli emendamenti. Tale procedura risulta penalizzante per i parlamentari e lesivo delle loro prerogative. Ciò premesso chiede al Governo la disponibilità a valutare degli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione degli emendamenti, con particolare riguardo alla proposta 10-*bis*.0.1 che è stata stralciata dall'originario disegno di legge di bilancio alla Camera dei deputati.

Il senatore D'ALÌ *(FI-PdL XVII)* chiede di sottoscrivere l'emendamento 1-*bis*.1 che riprende il tema della funzionalità delle agenzie fiscali. Invita nuovamente il Governo a risolvere l'annosa questione dei dirigenti delle agenzie fiscali mediante il ricorso alle risorse interne di personale.

In relazione all'emendamento 4.0.1, fa presente che la proposta mira a introdurre un regime fiscale agevolato per le locazioni di breve durata, ritenendo la misura particolarmente efficace per il settore del turismo, considerando anche l'effetto positivo che produrrebbe sull'emersione del reddito non dichiarato. Precisa che non si tratterebbe di una nuova tassa bensì della sostituzione di una tassa già esistente.

Quanto infine all'emendamento 6.0.2, sottolinea che la proposta mira a produrre nel provvedimento ciò che manca per evitare che la rottamazione fiscale si tramuti nell'applicazione di un tasso di interesse usuraio sui contribuenti.

Preannuncia infine che tutte le proposte appena illustrate, qualora non accolte, saranno ripresentate quali emendamenti alla legge di bilancio.

Il senatore Giovanni MAURO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))* chiede chiarimenti in merito alla rateizzazione degli importi dovuti per il recupero dell'accisa sui prodotti energetici prevista dall'articolo 5-*bis*, in quanto non se ne comprende la frequenza. Tale lacuna potrebbe dar luogo a un ulteriore contenzioso con effetti onerosi per le casse dello Stato. Più in generale, in relazione al medesimo articolo, reputa incomprensibile l'atteggiamento del Governo di favore per le società petrolifere, ma non fa altrettanto nei confronti dei piccoli consumatori.

Si rammarica infine che ancora una volta non è consentito al Parlamento di contribuire al miglioramento di un provvedimento a causa della fiducia che sta per essere annunciata dal Governo.

La senatrice BONFRISCO *(CoR)* illustra gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo.

In particolare, con riferimento all'articolo 1, segnala il tema del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

Quanto all'articolo 4, illustra l'emendamento riguardante l'uniformazione delle scadenze previste dal comma 4 per il primo anno di applicazione con quelle previste a regime dal 2018.

In relazione all'articolo 7-*quater*, si sofferma sui contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi.

Con riferimento all'articolo 13, segnala la proposta volta a estendere la possibilità di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole anche ad altri settori.

Quanto, infine, alla prevista soppressione di Equitalia, evidenzia alcuni principi essenziali su cui dovrebbe fondarsi l'organizzazione del nuovo soggetto della riscossione.

Dà pertanto per illustrati gli ordini del giorno G/2595/25/5 e 6, G/2595/11/5 e 6, G/2595/23/5 e 6, G/2595/27/5 e 6 e G/2595/1/5 e 6 riferiti ai temi appena illustrati.

Il presidente TONINI propone una breve sospensione della seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 13,05, è ripresa alle ore 14,10.

Terminata l'illustrazione degli emendamenti si passa all'espressione dei pareri da parte dei relatori e del Governo.

Il relatore SUSTA *(PD)* invita i proponenti a ritirare gli emendamenti. In alternativa il parere è contrario su tutte le proposte presentate.

Il vice ministro CASERO esprime parere conforme a quello del relatore, cogliendo occasione per rispondere ad alcuni quesiti sollevati nel corso di seduta. Riguardo al tema dell'invio di dati trimestrali richiesto ai professionisti, fa presente che si tratta di un meccanismo completamente diverso da quello a suo tempo previsto per il cosiddetto spesometro: si prevede, infatti, il semplice invio delle fatture emesse e ricevute, un adempimento che pertanto nella maggior parte dei casi può essere effettuato in modo automatico senza ulteriori complicazioni procedurali. Ricorda che l'intervento sull'invio dei dati viene richiesto dalle principali organizzazioni internazionali e costituisce uno strumento di contrasto all'evasione dell'IVA. Sulla riscossione locale ricorda che si tratta di un argomento rimasto ancora aperto nell'ambito della delega fiscale e sul quale è stato preso un impegno in Commissione finanze del Senato al fine di una

sua definizione compiuta con uno specifico provvedimento, i cui capisaldi dovranno essere la verifica e il controllo preventivo, il contrasto alle frodi e la salvaguardia del libero mercato. Per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate, fa presente che il testo in esame si limita a prevedere una proroga per i dirigenti della stessa Agenzia. L'argomento sarà affrontato più compiutamente in un prossimo intervento legislativo ricordando come costituisca una esigenza prioritaria riformare l'Agenzia nell'ottica di aumentare la competitività della struttura. Riguardo alla definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente, materia disciplinata dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge, ricorda anzitutto che la norma è frutto di iniziativa parlamentare e che, nel dettaglio, riguarda alcune imprese petrolifere che hanno in corso un contenzioso con lo Stato relativamente alle imposte su merci oggetto di furto. Alla luce di alcune perplessità sollevate, nel corso della discussione, suggerisce di presentare un ordine del giorno per meglio definire gli ambiti di intervento della norma. In tema di sanzioni, ricorda che il Governo ha preso un impegno preciso in Commissione finanze del Senato per realizzare un intervento organico finalizzato a dare ordine in una materia in cui si sono venute stratificando in maniera disordinata molte norme nel corso del tempo. Sugli ordini del giorno precedentemente illustrati dalla senatrice Bonfrisco ritiene che alcuni di questi risultano sostanzialmente condivisibili quali, ad esempio, quelli in tema di fondi di previdenza e trasformazione della procedura di riscossione. Si riserva comunque di formulare un parere più compiuto anche sugli altri ordini del giorno nel corso dell'esame.

Il senatore CARRARO *(FI-PdL XVII)* ritiene che sarebbe preferibile concentrare il limitato tempo a disposizione delle Commissioni in un esame approfondito degli ordini del giorno, dal momento che è ampiamente prevedibile che il Governo provvederà a porre la questione di fiducia sul provvedimento rendendo di fatto inutile la discussione sugli emendamenti.

Il presidente TONINI constata che il Senato si trova di fatto nell'impossibilità di modificare il decreto-legge in esame il quale, ricorda, costituisce una parte significativa della manovra di bilancio. Ritiene pertanto che molti argomenti non affrontati potranno essere analizzati in modo approfondito in sede di discussione del disegno di legge di bilancio. Assume pertanto l'impegno, compatibilmente con il futuro quadro politico e con i vincoli previsti dalla legge in termini di ammissibilità delle proposte emendative alla legge di bilancio, a garantire ampio spazio di discussione alle principali proposte su cui non ci si è potuti soffermare adeguatamente in questa sede.

Il presidente Mauro Maria MARINO *(PD)*, nel concordare con quanto affermato dal presidente Tonini, ricorda che sui temi ordinamentali già evidenziati nella replica del vice ministro Casero sarà possibile effettuare adeguati approfondimenti da parte della Commissione finanze.

La senatrice BONFRISCO *(CoR)*, con riferimento al disegno di legge di bilancio che nelle prossime settimane sarà all'attenzione del Senato, ritiene che il testo che arriverà dalla Camera dovrà essere molto probabilmente modificato soprattutto per esigenze del Governo, legate tra l'altro a problemi di copertura che si paleseranno soprattutto successivamente all'esito del *referendum* del prossimo 4 dicembre. Lamenta i tempi strettissimi in cui il Parlamento ha dovuto convertire il decreto-legge, ben inferiori ai sessanta giorni previsti dalla Costituzione, constatando che i contenuti del provvedimento incidono significativamente sulla vita dei cittadini e delle imprese, in molti casi introducendo complicazioni ed appesantimenti di procedure a carico di professionisti ed imprenditori. Si riaggancia infine a quanto precedentemente proposto dal senatore Carraro chiedendo di disporre di tempi adeguati per i necessari approfondimenti sugli ordini del giorno presentati.

Il presidente TONINI dichiara la propria disponibilità ad accedere a tale richiesta, ricordando tuttavia che le Commissioni riunite sono tenute a riferire entro le ore 16 all'Assemblea.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* manifesta contrarietà di fronte all'ipotesi di procedere ad una bocciatura in blocco degli emendamenti in chiusura dei lavori delle Commissioni. Al riguardo ritiene infatti che, stante la compressione del dibattito in Commissione che non ha consentito alcun approfondimento dei contenuti del decreto-legge, è preferibile evidenziare la circostanza che le Commissioni non conferiscono mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Il senatore Giovanni MAURO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))* pone all'attenzione del Governo il tema della rateizzazione dei tributi, sottolineando in particolare come la rateizzazione non debba prescindere dal reddito del contribuente generando, di fatto, situazioni di palese disparità. Sul punto chiede al Governo se sull'argomento possa essere accolto un ordine del giorno, che consenta di affrontare più compiutamente il tema della rateizzazione nel disegno di legge di bilancio.

Il senatore MILO *(AL-A)* ricorda al rappresentante del Governo alcune problematiche presenti nel decreto-legge, a partire dall'articolo 3 che, di fatto, trasforma l'Agenzia delle entrate in una sorta di organo ispettivo tributario con ampio accesso a banche dati ed informazioni relative ai contribuenti. Segnala anche propri emendamenti presentati in tema di dirigenti regionali e sulla questione della rateizzazione. Evidenzia infine come le stime recate dal testo in esame sulla rottamazione delle cartelle rischiano di creare un buco di bilancio, stante la palese impossibilità che si verrà a creare nella riscossione di determinate somme.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che sul tema della rateizzazione si è svolta un'ampia discussione alla Camera e che lo spostamento

del pagamento delle rate da un anno all'altro può causare problemi di copertura su cui la relazione tecnica ha posto dei vincoli.

Il senatore MILO *(AL-A)* segnala comunque al rappresentante del Governo una serie di emendamenti all'articolo 6 su cui auspica un preciso impegno, magari affrontando l'argomento più compiutamente in sede di discussione del disegno di legge di bilancio.

Il senatore URAS *(Misto)* interviene sulla proposta di esaminare preliminarmente gli ordini del giorno, ricordando che il proprio Gruppo non ne ha presentato alcuno e che, allo stato attuale, dati i limitati tempi a disposizione, risulta impossibile trasformare propri emendamenti in ordini del giorno. Concorda comunque sulla sostanziale inutilità di procedere ad un esame puntuale degli emendamenti, stante la quasi certa apposizione della questione di fiducia da parte del Governo sul provvedimento.

Il senatore CARRARO *(FI-PdL XVII)* concorda con le considerazioni fatte dal presidente Tonini circa l'impossibilità da parte del Senato di discutere su di una parte significativa della manovra di bilancio. Ritiene comunque che gli impegni presi dai presidenti Tonini e Marino saranno vincolanti e permetteranno di affrontare alcuni argomenti che sono stati ingiustamente ignorati nella discussione del provvedimento in esame.

Il vice ministro CASERO manifesta la disponibilità del Governo ad approfondire le questioni poste dagli ordini del giorno ai fini dell'*iter* del disegno di legge di bilancio.

Il relatore per la 6ª Commissione SUSTA *(PD)* esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2595/1/5-6, subordinatamente alla soppressione della frase relativa al personale e a premettere la formula nel dispositivo «a valutare l'opportunità».

Il vice ministro CASERO dichiara la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno, con la riformulazione proposta dal relatore, come raccomandazione.

Il presentatore riformula l'ordine del giorno in un testo 2 che si intende accolto.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2595/2/5-6.

Il vice ministro CASERO fa presente l'impegno del Governo a intervenire sulla materia oggetto dell'ordine del giorno con lo specifico disegno di legge.

Il senatore TOSATO *(LN-Aut)* riformula l'ordine del giorno, integrandolo tra l'altro con un riferimento al disegno di legge governativo sulla materia della remunerazione dei servizi di riscossione.

All'ordine del giorno G/2595/2/5-6 (testo 2) aggiungono la firma i senatori AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)*, D'ALÌ *(FI-PdL XVII)* e Giovanni MAURO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*, MANDELLI *(FI-PdL XVII)*,CARRARO *(FI-PdL XVII)* eSCIASCIA *(FI-PdL XVII)*.

L'ordine del giorno G/2595/2/5-6 (testo 2) è quindi accolto dal rappresentante del Governo.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2595/3/5-6.

Il vice ministro CASERO subordina l'accoglimento a una modifica del dispositivo, che viene accettata dalla senatrice RICCHIUTI *(PD)*, che presenta un testo 2 che risulta accolto.

Il relatore SUSTA *(PD)* propone una riformulazione della parte dispositiva dell'ordine del giorno G/2595/4/5-6.

Il vice ministro CASERO si esprime conformemente.

La senatrice RICCHIUTI *(PD)* riformula di conseguenza l'ordine del giorno G/2595/4/5-6 (testo 2), che è accolto dal GOVERNO.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2595/5/5-6.

Il vice ministro CASERO accoglie l'ordine del giorno, tenuto conto del tenore del dispositivo.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2595/6/5-6 e G/2595/7/5-6, che non sono accolti dal GOVERNO.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2595/8/5-6.

Il vice ministro CASERO ribadisce che la materia oggetto dell'ordine del giorno potrà essere discussa in sede di esame del disegno di legge di bilancio. Dichiara quindi di accoglierlo tenendo conto di tale specificazione.

All'ordine del giorno G/2595/8/5-6 aggiungono la firma i senatori MILO *(AL-A)* e Giovanni MAURO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2595/9/5-6, che il vice ministro CASERO non accoglie.

Considera l'ordine del giorno G/2595/10/5-6 in sostanza assorbito dall'accoglimento di un precedente ordine del giorno.

I presentatori, pur prendendo atto modificano l'ordine del giorno in un testo 2.

Il relatore SUSTA *(PD)* ravvisa l'opportunità di una riformulazione del dispositivo dell'ordine del giorno G/2595/11/5-6, che il vice ministro CASERO ritiene di non accogliere.

Il senatore D'ALÌ *(FI-PdL XVII)* sottoscrive gli ordini del giorno G/2595/12/5-6 e G/2595/13/5-6.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2595/12/5-6 e G/2595/13/5-6.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene di non accogliere gli ordini del giorno G/2595/12/5-6 e G/2595/13/5-6.

Il relatore SUSTA *(PD)* propone una riformulazione della parte dispositiva dell'ordine del giorno G/2595/14/5-6.

L'ordine del giorno G/2595/14/5-6 (testo 2) è accolto dal vice ministro CASERO.

Il relatore SUSTA *(PD)* propone una riformulazione del dispositivo dell'ordine del giorno G/2595/15/5-6.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* sottoscrive e modifica l'ordine del giorno in un testo 2.

Il vice ministro CASERO accoglie l'ordine del giorno G/2595/15/5-6 (testo 2).

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2595/16/5-6.

Il vice ministro CASERO manifesta la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno, purché venga soppressa la premessa. Propone inoltre una specifica riformulazione nella parte dispositiva.

L'ordine del giorno G/2595/16/5-6 (testo 2) è quindi accolto dal rappresentante del Governo.

Il relatore SUSTA *(PD)* si esprime favorevolmente sull'ordine del giorno G/2595/17/5-6.

Il vice ministro CASERO suggerisce una riformulazione del dispositivo.

L'ordine del giorno G/2595/17/5-6 (testo 2) risulta accolto dal GOVERNO.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2595/18/5-6.

Il vice ministro CASERO accoglie l'ordine del giorno G/2595/18/5-6.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2595/19/5-6.

Il vice ministro CASERO propone di riformulare il dispositivo dell'ordine del giorno, in particolare nel senso di espungere il riferimento all'aliquota del 4 per cento.

L'ordine del giorno G/2595/19/5-6 (testo 2) è quindi accolto dal GOVERNO.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2595/20/5-6, G/2595/21/5-6 e G/2595/22/5-6, i quali non risultano accolti dal GOVERNO.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2595/23/5-6, G/2595/24/5-6 e G/2595/25/5-6, che vengono accolti dal vice ministro CASERO.

Il relatore SUSTA *(PD)* propone una riformulazione del dispositivo dell'ordine del giorno G/2595/26/5-6, che viene accettata dai proponenti.

L'ordine del giorno G/2595/26/5-6 (testo 2) è accolto dal GOVERNO.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2595/27/5-6, che non viene accolto dal GOVERNO.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2595/28/5-6.

Il vice ministro CASERO propone una riformulazione del dispositivo.

L'ordine del giorno G/2595/28/5-6 (testo 2) è quindi accolto dal GOVERNO.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2595/29/5-6.

Il vice ministro CASERO accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il senatore D'ALÌ *(FI-PdL XVII)* sottoscrive l'ordine del giorno G/2595/30/5-6, sul quale il parere del relatore SUSTA *(PD)* è contrario.

Il vice ministro CASERO non accoglie l'ordine del giorno G/2595/30/5-6.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2595/31/5-6, il quale non è accolto dal GOVERNO.

Il relatore SUSTA *(PD)* si rimette al GOVERNO in merito all'ordine del giorno G/2595/32/5-6.

Il vice ministro CASERO propone una riformulazione del dispositivo

L'ordine del giorno G/2595/32/5-6 (testo 2) è quindi accolto dal GOVERNO.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2595/33/5-6, che non viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2595/34/5-6, G/2595/35/5-6, G/2595/36/5-6, G/2595/37/5-6, G/2595/38/5-6, G/2595/39/5-6, G/2595/40/5-6 e suggerisce una modifica del dispositivo all'ordine del giorno G/2595/41/5-6.

Gli ordini del giorno G/2595/34/5-6, G/2595/35/5-6, G/2595/36/5-6, G/2595/37/5-6, G/2595/38/5-6, G/2595/39/5-6 e G/2595/40/5-6 non sono accolti dal vice ministro CASERO.

Viceversa è accolto come modificato l'ordine del giorno G/2595/41/5-6 (testo 2).

Il relatore SUSTA *(PD)* si esprime favorevolmente circa l'ordine del giorno G/2595/42/5-6.

Il vice ministro CASERO si esprime conformemente.

L'ordine del giorno G/2595/42/5-6 è quindi accolto dal GOVERNO.

Il relatore SUSTA *(PD)* si esprime a favore dell'ordine del giorno G/2595/43/5-6.

Il vice ministro CASERO si esprime conformemente.

L'ordine del giorno G/2595/43/5-6 è quindi accolto dal GOVERNO.

Il relatore SUSTA *(PD)* rileva che gli ordini del giorno G/2595/44/5-6 e G/2595/45/5-6 sono da considerare assorbiti in conseguenza dell'accoglimento dell'ordine del giorno G/2595/1/5-6 (testo 2). Propone quindi una riformulazione dell'ordine del giorno G/2595/46/5-6, che viene accettata dalla senatrice BELLOT

Il vice ministro CASERO accoglie l'ordine del giorno G/2595/46/5-6 (testo 2).

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2595/47/5-6, il quale è accolto dal GOVERNO.

Esprime poi parere contrario sugli ordini del giorno G/2595/48/5-6 e G/2595/59/5-6, che il vice ministro CASERO non accoglie.

Il senatore MOSCARDELLI *(PD)* ritira gli ordini del giorno G/2595/49/5-6 e G/2595/50/5-6 in considerazione dell'accoglimento dell'ordine del giorno G/2595/4/5-6.

Il relatore SUSTA *(PD)* propone una riformulazione della parte dispositiva dell'ordine del giorno G/2595/51/5-6.

L'ordine del giorno G/2595/51/5-6 (testo 2) è quindi accolto dal vice ministro CASERO.

Il relatore SUSTA *(PD)* esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2595/52/5-6 e G/2595/53/5-6 che sono accolti dal GOVERNO. Propone poi una riformulazione delle parti dispositive dell'ordine del giorno G/2595/54/5-6.

Il vice ministro CASERO si esprime conformemente.

L'ordine del giorno G/2595/54/5-6 (testo 2) è accolto dal rappresentante del GOVERNO. Successivamente l'ordine del giorno G/2595/55/5-6 è accolto come raccomandazione.

Il senatore D'ALÌ *(FI-PdL XVII)* ritira l'emendamento 4.0.1, trasformandolo nell'ordine del giorno G/2595/56/5-6. Specifica che intende con tale atto sollecitare il Governo a valutare l'introduzione di un regime fiscale speciale per le locazioni di breve durata.

Il presidente della 6ª Commissione Mauro Maria MARINO osserva la rilevanza della materia oggetto dell'ordine del giorno ai fini dell'esame del disegno di legge di bilancio in funzione di contrasto all'evasione fiscale.

Il vice ministro CASERO conviene circa l'opportunità di un approfondimento della questione e accoglie l'ordine del giorno, sottoscritto dai senatori Gianluca ROSSI *(PD)* e Mauro Maria MARINO *(PD)*.

Il senatore MILO *(AL-A)* richiama l'attenzione sull'emendamento 2.5, ipotizzandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il vice ministro CASERO rimarca l'intenzione del Governo di presentare un disegno di legge specifico sulla materia della riscossione a favore delle amministrazioni locali, con la finalità di garantire la competizione aperta fra imprese concorrenti, di migliorare le relazioni con i contribuenti e di prevenire il verificarsi di frodi.

Il senatore D'ALÌ *(FI-PdL XVII)* ritira l'emendamento 6.14 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2595/57/5-6 che, a giudizio di RELATORE e del GOVERNO è da considerarsi assorbito. Ritira l'emendamento 6.0.2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2595/58/5-6, con analogo esito rispetto al precedente.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* segnala l'emendamento 7-*quater*.8, finalizzato a riformare la disciplina dei rimborsi destinati ai titolari di cariche elettive, ipotizzando la trasformazione in ordine del giorno.

Il presidente della 6ª Commissione Mauro Maria MARINO rileva l'inammissibilità per estraneità della materia dell'emendamento 7-*quater*.8.

Il relatore SUSTA *(PD)* e il vice ministro CASERO si esprimono favorevolmente circa l'eventuale trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 7-*quater*.8.

Il presidente TONINI fa presente che l'esame degli ordini del giorno è concluso. Per l'impossibilità di votare i numerosi emendamenti e stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assembla preannuncia che riferirà circa l'esito della seduta e del mancato conferimento del mandato ai relatori.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANA E NOTTURNA DI OGGI

Il presidente TONINI avverte che le sedute già convocate alle ore 15 e 20,30 di oggi sono sconvocate.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2595

(al testo del decreto-legge)

G/2595/1/5-6 (testo 2)

BONFRISCO

Il Senato

nel corso dell'esame dell'A.S. 2595 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

il provvedimento all'esame prevede la soppressione di Equitalia e la conseguente costituzione dell'Agenzia delle entrate Riscossione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare adeguate misure affinché nell'organizzazione del nuovo soggetto riscossore sia rispettata la distinzione tra funzioni di accertamento e funzioni di riscossione; sia previsto esplicito il divieto, per i componenti del Comitato di gestione cessati dall'incarico, di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con l'Agenzia delle entrate fino a due anni successivi alla scadenza del mandato; siano individuati strutture e metodi organizzati volti a minimizzare gli adempimenti a carico del contribuente e ad accelerare le risposte, anche nella forma dello «sportello unico»; sia previsto che l'eventuale eccedenza dell'importo versato dal contribuente rispetto al dovuto, emerso in sede di controllo, sia utilizzata in compensazione nella successiva liquidazione periodica, nonché la previsione che il mancato pagamento di una rata entro la scadenza non produca la decadenza dal beneficio se il contribuente dichiara dì trovarsi in una situazione di obiettiva e sopravvenuta difficoltà economica dovuta a eventi e/o situazioni non prevedibili.

G/2595/1/5-6
BONFRISCO

Il Senato

nel corso dell'esame dell'A.S. 2595 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

il provvedimento all'esame prevede la soppressione di Equitalia e la conseguente costituzione dell'Agenzia delle entrate Riscossione;

impegna il Governo:

ad adottare adeguate misure affinché nell'organizzazione del nuovo soggetto riscossore sia rispettata la distinzione tra funzioni di accertamento e funzioni di riscossione; sia previsto esplicito il divieto, per i componenti del Comitato di gestione cessati dall'incarico, di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con l'Agenzia delle entrate fino a due anni successivi alla scadenza del mandato; sia previsto che l'assunzione del personale avvenga previo superamento di apposito concorso, nel rispetto dall'articolo 97, quarto comma, della Costituzione; siano individuati strutture e metodi organizzati volti a minimizzare gli adempimenti a carico del contribuente e ad accelerare le risposte, anche nella forma dello «sportello unico»; sia previsto che l'eventuale eccedenza dell'importo versato dal contribuente rispetto al dovuto, emerso in sede di controllo, sia utilizzata in compensazione nella successiva liquidazione periodica, nonché la previsione che il mancato pagamento di una rata entro la scadenza non produca la decadenza dal beneficio se il contribuente dichiara dì trovarsi in una situazione di obiettiva e sopravvenuta difficoltà economica dovuta a eventi e/o situazioni non prevedibili.

G/2595/2/5-6 (testo 2)
TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premesso che:

con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme

iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali;

il provvedimento in esame rinvia al meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 che ha previsto che agli agenti sia riconosciuto il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, riducendo l'onere di riscossione dall'8 per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al 6 per cento e al 3%, in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;

ai debitori iscritti a ruolo, altresì, sono imputati gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione;

rimane dunque l'aggio di Equitalia, che continua ad essere profumatamente remunerata;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di rivedere, attraverso uno specifico disegno di legge, la materia della riscossione con particolare riferimento alle somme aggiuntive dovute dai contribuenti per la remunerazione del servizio, le sanzioni e gli interessi maturati.

G/2595/2/5-6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premesso che:

con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali;

il provvedimento in esame rinvia al meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 che ha previsto che agli agenti sia riconosciuto

il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, riducendo l'onere di riscossione dall'8 per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al 6 per cento e al 3%, in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;

ai debitori iscritti a ruolo, altresì, sono imputati gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione;

rimane dunque l'aggio di Equitalia, che continua ad essere profumatamente remunerata;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di eliminare la disposizione in cui si prevede l'inclusione, nella somme da pagare mediante definizione agevolata, della remunerazione del servizio di riscossione, il cosiddetto aggio.

G/2595/3/5-6 (testo 2)

RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA, LO MORO, TOCCI

Il senato,

premesso che:

l'articolo 1 comma l del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» stabilisce che a decorrere dal 10 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia-S.p.A sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera *b)* del comma 11;

la lettera *b)* del comma 11 dell'art. 1 stabilisce che le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La predetta società Equitalia Giustizia S.pA continua a svolgere le funzioni e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008; n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

tra le attività non individuate dalle norme di cui la lettera *b)* del comma 11 art. 1 rientra la gestione dei crediti di giustizia, come stabilito dalla «Convenzione tra Ministero di Giustizia ed Equitalia giustizia S.p.A. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi 367 e ss, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» del 23 settembre 2010. Tale attività è svolta da specifiche funzioni aziendali di Equitalia Giustizia S.p.A.;

visto che:

alla base normativa della Convenzione succitata vi è il «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi, il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione, nonché il patrocinio a spese dello Stato e la riscossione delle spese di mantenimento in carcere, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali»;

sia l'OCSE che il FMI, nei loro rapporti sulla fiscalità italiana, precisano la necessità di superare la frammentazione dei processi per evitare aumento di confusione in termini di status giuridico, obiettivi, prestazioni complessive. Tale teoria è, per analogia, applicabile anche ai processi di lavorazione dei crediti di giustizia;

è possibile che l'attuale dipendenza funzionale di Equitalia Giustizia S.p.A. dal Gruppo preveda un immediato aumento dei costi poiché le attività di corporate, ICT ed alcune di staff sono ad oggi fornite da Equitalia S.pA e da istituire ex novo in caso uscita;

l'attuale struttura del processo di gestione dei crediti di giustizia divisa tra due società porti ad una frammentazione e ad una deresponsabilizzazione sui risultati e che plausibili siano i vantaggi nell'unificare tale processo come stabilito dal TUSG D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adoperarsi per la cessione delle attività e dei lavoratori coinvolti nella gestione dei crediti di giustizia al nuovo ente «Agenzia delle entrate Riscossione».

G/2595/3/5-6

RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA, LO MORO, TOCCI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 comma l del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» stabilisce che a decorrere dal 10 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia-S.p.A sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera *b)* del comma 11;

la lettera *b)* del comma 11 dell'art. 1 stabilisce che le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La predetta società Equitalia Giustizia S.pA continua a svolgere le funzioni e, in parti-

colare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008; n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

tra le attività non individuate dalle norme di cui la lettera *b)* del comma 11 art. 1 rientra la gestione dei crediti di giustizia, come stabilito dalla «Convenzione tra Ministero di Giustizia ed Equitalia giustizia S.p.A. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi 367 e ss, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» del 23 settembre 2010. Tale attività è svolta da specifiche funzioni aziendali di Equitalia Giustizia S.p.A.;

visto che:

alla base normativa della Convenzione succitata vi è il «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi, il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione, nonché il patrocinio a spese dello Stato e la riscossione delle spese di mantenimento in carcere, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali»;

sia l'OCSE che il FMI, nei loro rapporti sulla fiscalità italiana, precisano la necessità di superare la frammentazione dei processi per evitare aumento di confusione in termini di status giuridico, obiettivi, prestazioni complessive. Tale teoria è, per analogia, applicabile anche ai processi di lavorazione dei crediti di giustizia;

è possibile che l'attuale dipendenza funzionale di Equitalia Giustizia S.p.A. dal Gruppo preveda un immediato aumento dei costi poiché le attività di corporate, ICT ed alcune di staff sono ad oggi fornite da Equitalia S.pA e da istituire ex novo in caso uscita;

l'attuale struttura del processo di gestione dei crediti di giustizia divisa tra due società porti ad una frammentazione e ad una deresponsabilizzazione sui risultati e che plausibili siano i vantaggi nell'unificare tale processo come stabilito dal TUSG D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115;

impegna il Governo:

ad adoperarsi per la cessione delle attività e dei lavoratori coinvolti nella gestione dei crediti di giustizia al nuovo ente «Agenzia delle entrate Riscossione».

G/2595/4/5-6 (testo 2)

RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, LO GIUDICE, LO MORO, TOCCI

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame concorre con il disegno di legge di bilancio, a delineare la manovra di finanza pubblica, sia nella prospettiva del 2017 e degli anni successivi, sia con riferimento al finanziamento di esigenze indifferibili relative al 2016;

l'articolo 1 del decreto prevede che, a decorrere dallo luglio 2017, le società del gruppo Equitalia siano sciolte e che nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di tali società subentri un ente pubblico economico, di nuova istituzione, denominato «Agenzia delle entrate – Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

con riferimento al personale delle società del gruppo Equitalia, il comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, siano trasferiti, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata, all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente;

il comma 9-*bis* dell'articolo l, dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 10 luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377;

già da tempo giace presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto di riforma della previdenza della categoria condiviso tra Equitalia e le organizzazioni sindacali volto alla trasformazione e razionalizzazione del suddetto Fondo integrativo di previdenza dei lavoratori esattoriali risalente al 1958 al fine di convertirne il regime previdenziale a «prestazione definita» nel regime a «contribuzione definita» ed a «capitalizzazione dei contributi versati» secondo i criteri introdotti dalla L.335/1995,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 9-*bis* del provvedimento in esame, prevedendo l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.

G/2595/4/5-6

RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, LO GIUDICE, LO MORO, TOCCI

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame concorre con il disegno di legge di bilancio, a delineare la manovra di finanza pubblica, sia nella prospettiva del 2017 e degli anni successivi, sia con riferimento al finanziamento di esigenze indifferibili relative al 2016;

l'articolo 1 del decreto prevede che, a decorrere dallo luglio 2017, le società del gruppo Equitalia siano sciolte e che nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di tali società subentri un ente pubblico economico, di nuova istituzione, denominato «Agenzia delle entrate – Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

con riferimento al personale delle società del gruppo Equitalia, il comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, siano trasferiti, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata, all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente;

il comma 9-*bis* dell'articolo l, dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 10 luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377;

già da tempo giace presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto di riforma della previdenza della categoria condiviso tra Equitalia e le organizzazioni sindacali volto alla trasformazione e razionalizzazione del suddetto Fondo integrativo di previdenza dei lavoratori esattoriali risalente al 1958 al fine di convertirne il regime previdenziale a «prestazione definita» nel regime a «contribuzione definita» ed a «capitalizzazione dei contributi versati» secondo i criteri introdotti dalla L.335/1995,

impegna il Governo

a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 9-*bis* del provvedimento in esame, prevedendo l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.

G/2595/5/5-6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193) recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili),

premesso che:

il condono Equitalia provocherà una netta disparità di trattamento tra due contribuenti in eguale posizione giuridica – ossia entrambi destinatari di cartelle esattoriali Equitalia –, di cui uno ha deciso di pagare le assurde cartelle, magari facendo innumerevoli sacrifici, e un altro che, invece, spesso per impossibilità, non ha potuto pagare o ha deciso di ricorrere in giudizio per far valere i propri diritti. In base a questa considerazione, potrebbe addirittura ipotizzarsi la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini dell'art. 3 Cost.;

si sarebbe quindi dovuto prevedere almeno una detrazione fiscale su interessi e sanzioni per coloro che hanno già pagato;

inoltre, per questa stessa ragione, ossia per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sarebbe stato quantomeno opportuno che la definizione agevolata si estendesse a tutti i carichi di ruolo affidati all'agente della riscossione, e non soltanto a quelli relativi agli anni da1 2000 al 2016;

la modifica intercorsa durante l'esame alla Camera dei Deputati, che estende la definizione agevolata fino alle cartelle del 2016 (dal 2015), non è dunque sufficiente;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'estensione della definizione agevolata a tutti i carichi di ruolo affidati all'Agente della riscossione fino al 2016, non soltanto a quelli affidati all'Agente della riscossione fino al 2016, non soltanto a quelli affidati negli anni dal 2000 al 2016.

G/2595/6/5-6

COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge) con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premesso che:

il condono Equitalia provocherà una netta disparità di trattamento tra due contribuenti in eguale posizione giuridica – ossia entrambi destinatari di cartelle esattoriali Equitalia –, di cui uno ha deciso di pagare le assurde cartelle, magari facendo innumerevoli sacrifici, e un altro che, invece, spesso per impossibilità, non ha potuto pagare o ha deciso di ricorrere in giudizio per far valere i propri diritti. In base a questa considerazione, potrebbe addirittura ipotizzarsi la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini dell'art. 3 Cost.;

inoltre, per questa stessa ragione, ossia per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sarebbe stato quantomeno opportuno che la definizione agevolata si estendesse a tutti i carichi di ruolo affidati all'agente della riscossione, e non soltanto a quelli relativi agli anni dal 2000 al 2016;

la modifica intercorsa durante l'esame alla Camera dei Deputati, che estende la definizione agevolata fino alle cartelle del 2016 (dal 2015), non è dunque sufficiente;

si sarebbe quindi dovuto prevedere almeno una detrazione fiscale su interessi e sanzioni per coloro che hanno già pagato;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere la detrazione fiscale su interessi e sanzioni per coloro che hanno già estinto il debito di carichi iscritti a ruolo riferiti allo stesso arco di tempo per cui si prevede la definizione agevolata, ossia dal 2000 al 2016.

G/2595/7/5-6
COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premesso che:

con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiunti ve gravanti su crediti previdenziali;

non è affatto condivisibile la disposizione, introdotta durante la Camera dei Deputati, con cui si prevede che il pagamento debba essere in

ogni modo dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annui a decorrere da agosto 2017. Con la stessa norma, si prevede, inoltre, che il settanta per cento delle somme complessivamente dovute sia versato entro l'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018;

un numero tale di rate in un così breve lasso di tempo risulta essere veramente irrisorio per permettere ai contribuenti di pagare importi che alcune volte sono spropositati. Infatti, in molti casi, il debitore non è più in grado di prendere un affidamento bancario che gli permetta di pagare in tempi così stretti;

in molti casi, si tratta di debitori che sono stati iscritti a ruolo per cartelle relative al periodo della crisi, durante la quale, stretti, da un lato, nella morsa delle difficoltà economiche, dall'altro, da un carico fiscale insostenibile, non sono riusciti a restare in regola con i pagamenti dei tributi, finendo nella stretta di Equitalia;

ancora oggi, vista la timida ripresa, questi imprenditori non hanno affatto riassestato le finanze delle loro aziende e dunque, benché si dia loro la possibilità della definizione agevolata, non riusciranno ugualmente a sanare il loro debiti con lo Stato, specie se il piano di rateizzazione resterà quello attualmente previsto nel testo del disegno di legge di conversione;

con queste condizioni, per molti, infatti, non sarà ancora sufficiente l'agevolazione concessa, tenuto conto del fatto che la crescita è ancora troppo debole e tenuti in considerazione i debiti enormi accumulati in questi anni difficilissimi appena trascorsi;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere che fino, ad un limite massimo di 50.000 euro di debiti iscritti a ruolo, il debitore possa avvalersi, per il pagamento di carichi inclusi in ruolo attraverso la definizione di cui all'articolo 6 del decreto legge in oggetto, di un finanziamento agevolato per l'estinzione del debito, con l'obbligo di restituzione della quota capitale, escluso il costo di ogni tipo di commissione e di ogni altro onere o spesa relativi alle gestione dei medesimi finanziamenti, al tasso di interesse refi della BCE.

G/2595/8/5-6

COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premesso che:

con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali;

non è affatto condivisibile la disposizione, introdotta durante l'esame alla Camera dei Deputati, con cui si prevede che il pagamento debba essere in ogni modo dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annui a decorrere da agosto 2017. Con la stessa norma, si prevede, inoltre, che il settanta per cento delle somme complessivamente dovute sia versato entro l'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018;

un numero tale di rate in un così breve lasso di tempo- risulta essere veramente irrisorio per permettere ai contribuenti di pagare importi che alcune volte sono spropositati. Infatti, in molti casi, il debitore non è più in grado di prendere un affidamento bancario che gli permetta di pagare in tempi così stretti;

in molti casi, si tratta di debitori che sono stati iscritti a ruolo per cartelle relative al periodo della crisi, durante la quale, stretti, da un lato, nella morsa delle difficoltà economiche, dall'altro, da un carico fiscale insostenibile, non sono riusciti a restare in regola con i pagamenti dei tributi, finendo nella stretta di Equitalia;

ancora oggi, vista la timida ripresa, questi imprenditori non hanno affatto riassestato le finanze delle loro aziende e dunque, benché si dia loro la possibilità della definizione agevolata, non riusciranno ugualmente a sanare il loro debiti con lo Stato, specie se il piano di rateizzazione resterà quello attualmente previsto nel testo del disegno di legge di conversione;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere una revisione del piano di rateizzazione previsto attualmente nel teso del provvedimento allungano i termini di almeno un anno, e aumentando al contempo il numero di rate, stabilendo almeno un minimo di 12 rate fino ad un massimo di 36.

G/2595/9/5-6
TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposi-

zioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premesso che:

come previsto dall'articolo 6 del provvedimento in esame, per la definizione agevolata, si deve provvedere al pagamento integrale, anche dilazionato, delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi legali e di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme affidate, sulle quali sono poi dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

si rinvia, quindi, al meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 che ha previsto che agli agenti sia riconosciuto il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, riducendo l'onere di riscossione dall'8 per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al 6 per cento (al 3 per cento in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella);

ai debitori iscritti a ruolo, altresì, sono imputati gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere anche per coloro che scelgono di versare il dovuto ratealmente, una volta decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, la sospensione della riscossione degli oneri di riscossione del 6 per cento, fino a quando viene rispettato il piano di rateazione , per poi disporre lo sgravio d'ufficio della somma dovuta con il pagamento dell'ultima rata del piano di rateazione concordato.

G/2595/10/5-6 (testo 2)

COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 4 prevede specifiche sanzioni amministrative per i casi di omessa incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;

l'ammontare delle sanzioni, pari a 25 euro per l'omessa o errata trasmissione di dati, con il limite massimo di 25.000 euro, è risultato alquanto penalizzante per le imprese;

durante l'esame del decreto alla Camera dei deputati sono state ridotte le sanzioni, prevedendo la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, in caso di omessa o errata trasmissione di dati, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, con riduzione degli importi alla metà in caso di trasmissione o correzione dei dati nei 15 giorni successivi alla scadenza stabilita;

nonostante il notevole abbassamento delle sanzioni la norma si presenta piuttosto rigida, anche in considerazione che non si prevedono distinzioni tra uno sbaglio formale e la mancata trasmissione della fattura;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare nei prossimi provvedimenti utili le opportune legislative al fine di diminuire ulteriormente le sanzioni, prevedendo soprattutto distinzioni tra gli errori sostanziali e formali nelle trasmissioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni, in particolare con possibilità di annullamento della medesima sanzione in caso di ravvedimento operoso operato entro un giorno dalla trasmissione dei dati delle fatture.

G/2595/10/5-6

COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 4 prevede specifiche sanzioni amministrative per i casi di omessa incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;

l'ammontare delle sanzioni, pari a 25 euro per l'omessa o errata trasmissione di dati, con il limite massimo di 25.000 euro, è risultato alquanto penalizzante per le imprese;

durante l'esame del decreto alla Camera dei deputati sono state ridotte le sanzioni, prevedendo la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, in caso di omessa o errata trasmissione di dati, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, con riduzione degli importi alla metà in caso di trasmissione o correzione dei dati nei 15 giorni successivi alla scadenza stabilita;

nonostante il notevole abbassamento delle sanzioni la norma si presenta piuttosto rigida, anche in considerazione che non si prevedono distinzioni tra uno sbaglio formale e la mancata trasmissione della fattura;

impegna il Governo:

ad adottare nei prossimi provvedimenti utili le opportune legislative al fine di diminuire ulteriormente le sanzioni, prevedendo soprattutto distinzioni tra gli errori sostanziali e formali nelle trasmissioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni, in particolare con possibilità di annullamento della medesima sanzione in caso di ravvedimento operoso operato entro un giorno dalla trasmissione dei dati delle fatture.

G/2595/11/5-6

BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili,

considerato che:

all'articolo 4 si prevedono disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione ed in particolare al comma 4 si prevede che «Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017»;

la data del 25 luglio 2017 risulta decisamente troppo anticipata e non è assolutamente compatibile con le tempistiche di registrazione dei documenti che difficilmente arrivano negli studi dei professionisti, prima del giorno 15 del mese di luglio;

la liquidazione periodica del secondo trimestre scade il 4 settembre, ed è compreso nella comunicazione del primo semestre interessato dall'invio di cui trattasi;

considerato altresì che:

a regime l'invio della comunicazione del secondo trimestre è prevista per il 16 settembre, anche in considerazione della sospensione dei termini per il mese di agosto,

impegna il Governo:

ad uniformare la scadenza del 25 luglio 2017 con quella a regime al 2018.

G/2595/12/5-6

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, BERGER, ROMANO, BATTISTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2595 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 4, comma 4, lettera *b)* del decreto-legge n. 193 del 2016 sopprime le dichiarazioni Intrastat relative agli acquisti di merce e servizi da Paesi membri UE;

considerato che:

i modelli Intrastat istituiti il 10 gennaio 1993 in sostituzione delle dichiarazioni doganali come fonte di dati sul commercio fra i Paesi dell'UE:

a) evitano facili frodi in ambito di IVA intracomunitaria;

b) permettono una facile e tempestiva verifica, da parte dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, della congruità e veridicità dei dati trasmessi dai soggetti obbligati, al fine di eludere evasioni di imposta nazionale;

c) supportano l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nell'ottenere tutte le informazioni relative alle movimentazioni di merci e servizi, facilitando la loro classificazione in ambito Europeo Comunitario in base anche agli obblighi comunitari che lo Stato italiano ha nei confronti della UE e dell'EUROSTAT;

il cambiamento dell'attuale sistema potrebbe comportare l'impossibilità di un controllo tempestivo e puntuale con l'incrocio dei dati dichiarati dai fornitori esteri comunitari con quelli dichiarati dagli acquirenti nazionali e potrebbe facilitare il prolificarsi di frodi di IVA nazionale a livello comunitario creando in tal modo mancate entrate fiscali per lo Stato italiano;

considerato altresì che alcune categorie di lavoratori come ad esempio quelle dei doganalisti-spedizionieri doganali o di quelle che operano professionalmente presso studi ed aziende e che curano il settore Intrastat occupandosi di tali compilazioni e trasmissione Intrastat riferiti alle movimentazioni comunitarie di merce e servizi, sia in acquisto che in cessione, e dei servizi forniti e ricevuti, subiranno una drastica riduzione occupazionale a seguito della soppressione dell'obbligo delle dichiarazioni INTRASTAT;

impegnano il Governo:

a valutare effettivamente le reali conseguenze della soppressione degli elenchi INTRASTAT di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *b)* al

fine di evitare che si possano verificare irregolarità e/o frodi in un settore così complesso quale quello degli scambi intracomunitari.

G/2595/13/5-6

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 stabilisce l'abrogazione per i soggetti passivi IVA, a decorrere dal 10 gennaio 2017, della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (cosiddetto spesometro) e l'introduzione della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;

contestualmente viene, quindi, eliminata anche la presentazione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e di prestazioni di servizi;

la mancanza di un controllo puntuale e tempestivo tramite l'incrocio dei dati dichiarati dai fornitori esteri comunitari con quelli dichiarati dagli acquirenti nazionali potrebbe comportare un aumento di frodi di IVA nazionale a livello comunitario, creando in tal modo mancate entrate fiscali per lo Stato italiano;

tramite il modello Intrastat, inoltre, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ottiene tutte le informazioni relative alle movimentazioni di merci ed alla loro classificazione in ambito comunitario;

molte imprese, poi, soprattutto gli spedizionieri, hanno tantissimo personale appositamente incaricato al modello Intrastat per gli acquisti e le cessioni e prestazioni intracomunitarie che in gran parte si viene a trovare in totale esubero dal 10 gennaio 2017,

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di posticipare il termine di soppressione del modello Intrastat in modo da consentire alle imprese di spedizione di riorganizzare il suo personale, prevedendo eventualmente anche un periodo transitorio per consentire all'Agenzia delle Dogane, alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate di monitorare gli eventuali effetti fiscali elusivi della soppressione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi.

G/2595/14/5-6 (testo 2)
BATTISTA, ZELLER, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

premesso che:

all'articolo 4, commi 7 e 8, si rivedono, ampliandole, le fattispecie di introduzione del deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta;

in particolare, si interviene sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria;

tali modifiche decorrono a partire dal 10 aprile 2017;

laddove il regime dell'IVA sia dovuta nel caso di estradizioni di beni da un deposito fiscale, previa prestazione di garanzia, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione della merce;

ad oggi, l'importatore estrae la merce da deposito fiscale ed assolve l'IVA con il sistema delle «*reverse charges*», ossia emette un'autofattura in cui si evidenza il valore dell'IVA e la registra nel registro IVA acquisti e vendite: in questo modo l'importatore non versa l'IVA direttamente in Dogana e non è quindi costretto ad anticiparla, per poi versarla successivamente nel momento in cui venderà i propri prodotti;

considerato che:

le modifiche di cui in premessa, comporterebbero difficoltà per gli importatori italiani che si trovano nelle condizioni di dover pagare l'IVA all'importazione, tali per cui potrebbero fare arrivare le loro merci in altri porti unionali così da utilizzare le procedure di importazione esistenti negli altri paesi comunitari che permettono di assolvere l'IVA nel paese di destinazione finale in base al meccanismo delle «*reverse charges*»;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di tenere conto, in fase di stesura del decreto del Ministero dell'economia e delle finanza, di cui all'articolo 4, comma 7, lettera *b)*, del presente decreto, delle istanze dei soggetti che procedono all'estrazione, allo scopo di non rendere particolarmente gravosi gli obblighi derivanti dal deposito di garanzia dell'IVA, nonché evitare il mantenimento di garanzie a copertura dell'IVA fino alla liquidazione dell'imposta;

ad istituire forme di coordinazione tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate, eventualmente mediante una banca dati, al fine di verificare contemporaneamente che la merce abbia

assolto agli obblighi IVA, derivanti dall'immissione in libera pratica attraverso il deposito IVA, nonché sia stata liquidata l'imposta stessa.

G/2595/14/5-6
BATTISTA, ZELLER, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

premesso che:

all'articolo 4, commi 7 e 8, si rivedono, ampliandole, le fattispecie di introduzione del deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta;

in particolare, si interviene sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria;

tali modifiche decorrono a partire dal 10 aprile 2017;

laddove il regime dell'IVA sia dovuta nel caso di estradizioni di beni da un deposito fiscale, previa prestazione di garanzia, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione della merce;

ad oggi, l'importatore estrae la merce da deposito fiscale ed assolve l'IVA con il sistema delle «*reverse charges*», ossia emette un'autofattura in cui si evidenza il valore dell'IVA e la registra nel registro IVA acquisti e vendite: in questo modo l'importatore non versa l'IVA direttamente in Dogana e non è quindi costretto ad anticiparla, per poi versarla successivamente nel momento in cui venderà i propri prodotti;

considerato che:

le modifiche di cui in premessa, comporterebbero difficoltà per gli importatori italiani che si trovano nelle condizioni di dover pagare l'IVA all'importazione, tali per cui potrebbero fare arrivare le loro merci in altri porti unionali così da utilizzare le procedure di importazione esistenti negli altri paesi comunitari che permettono di assolvere l'IVA nel paese di destinazione finale in base al meccanismo delle «*reverse charges*»;

impegna il governo:

a tenere conto, in fase di stesura del decreto del Ministero dell'economia e delle finanza, di cui all'articolo 4, comma 7, lettera *b)*, del presente decreto, delle istanze dei soggetti che procedono all'estrazione, allo scopo di non rendere particolarmente gravosi gli obblighi derivanti dal de-

posito di garanzia dell'IVA, nonché evitare il mantenimento di garanzie a copertura dell'IVA fino alla liquidazione dell'imposta;

ad istituire forme di coordinazione tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate, eventualmente mediante una banca dati, al fine di verificare contemporaneamente che la merce abbia assolto agli obblighi IVA, derivanti dall'immissione in libera pratica attraverso il deposito IVA, nonché sia stata liquidata l'imposta stessa.

G/2595/15/5-6 (testo 2)

PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia fiscale con particolare riferimento alla riscossione, alla fatturazione elettronica, ed in particolare, l'articolo 7-*quater*, reca disposizioni eterogenee di semplificazione fiscale;

considerato che:

il decreto-legge in esame prevede infatti l'introduzione di otto nuove comunicazioni: quattro per comunicazioni trimestrali della liquidazione IVA in luogo dell'attuale a carattere annuale ed ulteriori quattro per comunicazioni per lo spesometro trimestrali in luogo dell'attuale a carattere annuale;

Impegna il governo:

a valutare l'opportunità di adottare, a fronte delle menzionate disposizioni che dovrebbero condurre a controlli fiscali più agevoli da parte dell'amministrazione finanziaria, adeguati provvedimenti legislativi volti a far diminuire i termini di accertamento per il contribuente, in modo da bilanciare gli obblighi posti a carico delle imprese.

G/2595/15/5-6

PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia fiscale con particolare riferimento alla riscossione, alla fatturazione elettronica, ed in particolare, l'articolo 7-*quater*, reca disposizioni eterogenee di semplificazione fiscale;

considerato che:

il decreto-legge n. 193del 2016 rappresenta una profonda delusione in tema di semplificazione fiscale, in quanto non solo è stato concepito con un criterio che va in direzione opposta all'auspicata semplificazione, ma contribuisce a complicare ulteriormente il funzionamento del sistema fiscale del Paese arricchendolo di ulteriori tasselli burocratici oltre ad offendere il lavoro svolto dalle professioni contabili ed economiche;

il decreto-legge in esame prevede infatti l'introduzione di otto nuove comunicazioni: quattro per comunicazioni trimestrali della liquidazione IVA in luogo dell'attuale a carattere annuale ed ulteriori quattro per comunicazioni per lo spesometro trimestrali in luogo dell'attuale a carattere annuale;

nella recente audizione dei vertici dell'Ordine Nazionale Commercialisti svolta presso la commissione bilancio alla Camera, tali nuovi ed onerosi adempimenti (che ricadranno sulle piccole e medie imprese) sono stati giustificati sostenendo che sia i contribuenti che i professionisti da loro incaricati, hanno già nei loro *software* i dati per poter effettuare tali adempimenti, e tutto sommato basta un *clic*. Tali dichiarazioni mostrano uno scollamento dalla realtà oltre che la totale assenza di rispetto per le professioni contabili ed economiche, le quali rendono i dati disponibili ed intellegibili per l'amministrazione finanziaria;

Impegna il governo:

ad adottare, a fronte delle menzionate disposizioni che dovrebbero condurre a controlli fiscali più agevoli da parte dell'amministrazione finanziaria, adeguati provvedimenti legislativi volti a far diminuire i termini di accertamento per il contribuente, in modo da bilanciare i sempre più gravosi obblighi posti a carico delle imprese.

G/2595/16/5-6 (testo 2)

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2595 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre sgravi fiscali e burocratici per tutti i contribuenti, anche al fine di dare piena attuazione alle politiche di semplificazione che il Governo persegue.

G/2595/16/5-6

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2595 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

premesso che:

in una nota congiunta le Associazioni dei Commercialisti ADC, AIDC, ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNGDCEC, UNICO, denunciano che «Nonostante le ripetute e motivate richieste avanzate, la Camera dei Deputati ha apportato alcune modifiche al regime sanzionatorio, confermando gli 8 nuovi adempimenti fiscali a carico di professionisti e imprese» e ribadiscono «Siamo stufi di una politica che a parole si dice pronta a semplificare e a ridurre il carico di burocrazia su professionisti e imprese mentre nei fatti concepisce modelli *kafkiani*». E ancora «Dobbiamo rilevare nostro malgrado – continuano le Associazioni – che il Governo prosegue nella politica delle SEMPLIFICAZIONI AL CONTRARIO, non soltanto ignorando professionisti e contribuenti ma affossando le stesse prospettive di crescita e sviluppo del Paese. Chi avrà ancora il coraggio di investire in un contesto del genere?». «Come Commercialisti – concludono le Associazioni – sentiamo il dovere di esprimere il nostro profondo dissenso verso provvedimenti che si rivelano inutili contro gli evasori e vessatori nei confronti di chi le tasse le paga già»;

le Associazioni citate, già da lunedì, inviteranno tutti i Commercialisti italiani ad inviare ai propri clienti (5,4 milioni di soggetti in partita IVA) una comunicazione per informarli delle nuove disposizioni in vigore

dal 10 gennaio 2017 circa gli adempimenti periodici per tutti i soggetti titolari di partita IVA;

tali adempimenti riguardano l'invio telematico trimestrale dei dati relativi a tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre e del contestuale invio (sempre trimestrale) della liquidazione periodica IVA, ovvero della sommatoria delle liquidazioni mensili. Inoltre, viene parallelamente introdotto un autonomo e aggiuntivo regime sanzionatorio in caso di invio di dati incompleti o infedeli. I dati da trasmettere attengono, oltre che ai dati numerici di ogni fattura, anche alla corretta identificazione dei dati anagrafici dei clienti e dei fornitori, alla data e al numero della fattura ed all'aliquota IVA applicata. Pertanto, i soggetti titolari di partita IVA dovranno prestare la massima attenzione alla verifica puntuale di tali dati;

è evidente che tutto ciò comporta un maggior lavoro da parte dei commercialisti ed un aumento dei rischi di errore, con conseguente aggravio dei costi per i cittadini interessati, in quanto lieviterà l'onorario relativo alle nuove prestazioni introdotte dalla legge;

considerato che:

è assolutamente fisiologico che si verifichino errori materiali per soggetti che inviano e ricevono centinaia o migliaia di fatture ogni anno, le nuove disposizioni contenute nel presente decreto-legge non fanno altro che appesantire, burocraticamente ed economicamente, il carico di incombenze che professionisti ed imprese già devono sostenere. Potremmo paragonare le disposizioni all'introduzione di una nuova tassa (occulta ma reale) sulle partite IVA,

tanto premesso, impegna il Governo:

a valutare concretamente la possibilità di rivedere la normativa che si sta introducendo, prevedendo, piuttosto, sgravi fiscali e burocratici per tutti i contribuenti, anche al fine di dare piena attuazione alle politiche di semplificazione che il Governo persegue.

G/2595/17/5-6 (testo 2)
TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

con particolare riguardo all'articolo 4 ed alla introduzione di due nuovi adempimenti: da effettuare telematicamente con cadenza trimestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;

valutata la portata di questa introduzione sotto il profilo delle sanzioni, le quali, in quanto già applicabili dal-2017, potrebbero portare nelle casse dello Stato non soltanto i soldi dei contribuenti che ometteranno volontariamente la comunicazione delle informazioni, ma anche di quelli che, semplicemente, avranno problemi tecnici di natura telematica, considerato il fatto che manca meno di un mese all'entrata in vigore delle nuove disposizioni e le società di *software house* devono ancora predisporre i pacchetti;

tenuto conto, infatti, che potrebbero esserci problematiche di comunicazione delle informazioni. Il contribuente potrebbe essere oggetto di pesanti multe non a causa di una volontaria omissione di dati, ma da un problema tecnico di software;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di salvaguardare e di garantire dall'applicazione delle sanzioni i contribuenti la cui mancata o errata comunicazione telematica è da imputarsi ad oggettivi problemi tecnici dei pacchetti *software*.

G/2595/17/5-6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

con particolare riguardo all'articolo 4 ed alla introduzione di due nuovi adempimenti: da effettuare telematicamente con cadenza trimestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;

valutata la portata di questa introduzione sotto il profilo delle sanzioni, le quali, in quanto già applicabili dal-2017, potrebbero portare nelle casse dello Stato non soltanto i soldi dei contribuenti che ometteranno volontariamente la comunicazione delle informazioni, ma anche di quelli che, semplicemente, avranno problemi tecnici di natura telematica, considerato il fatto che manca meno di un mese all'entrata in vigore delle nuove disposizioni e le società di *software house* devono ancora predisporre i pacchetti;

tenuto conto, infatti, che potrebbero esserci problematiche di comunicazione delle informazioni. Il contribuente potrebbe essere oggetto di pesanti multe non a causa di una volontaria omissione di dati, ma da un problema tecnico di software;

impegna il Governo:

a salvaguardare e garantire dall'applicazione delle sanzioni i contribuenti la cui mancata o errata comunicazione telematica è da imputarsi ad oggettivi problemi tecnici dei pacchetti *software*.

G/2595/18/5-6

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2595, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame, riapre i termini per l'emersione di attività estere e per le violazioni dichiarative relative alle imposte attraverso la procedura di collaborazione volontaria, come disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014 – che incamerano allo Stato il gettito derivante dalle procedure di collaborazione fiscale volontaria – nella parte in cui si applicano alla regione Valle D'Aosta;

con tale pronuncia, la Corte costituzionale, anche a prescindere dalla verifica della sussistenza di tutti gli altri presupposti, ha escluso che nel caso del gettito derivante dalla collaborazione volontaria, possa trattarsi di un gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, in quanto «le entrate in contestazione riguardano il gettito tributario originariamente evaso attraverso la violazione degli obblighi dichiarativi e, successivamente, emerso in applicazione delle citate procedure», La Corte ha inoltre precisato che «la disciplina delle procedure di collaborazione volontaria non determina alcuna maggiorazione di aliquota né una generale modifica dei tributi, trattandosi, a legislazione fiscale sostanzialmente immutata, del gettito tributario originariamente dovuto ed illecitamente sottratto»;

per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che godono di autonomia finanziaria in virtù delle disposizioni contenute nei relativi statuti speciali, al pari della Valle d'Aosta, deve trovare, quindi, applicazione il regime della devoluzione dei tributi erariali previsto dagli statuti medesimi, anche in riferimento al gettito riscosso in base alla procedura di collaborazione volontaria;

in particolare, con riguardo alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 75-*bis*, comma 3-*bis* dello statuto speciale per la re-

gione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come recentemente modificato a seguito dell'Accordo del 15 ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge n. 190 del 2014, ha ridefinito i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le province autonome di Trento e Bolzano, limitando espressamente le fatti specie di riserva all'erario a casi del tutto eccezionali;

impegna il Governo:

a provvedere all'attribuzione, all'interno del prossimo provvedimento utile, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale sopra richiamata, le relative quote di maggior gettito – originariamente dovuto ed illecitamente sottratto – derivante dalla procedura di collaborazione volontaria e riscosso nei territori delle suddette regioni e province autonome, ma ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.

G/2595/19/5-6 (testo 2)

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

premesso che:

il sostegno alla famiglia è al centro dell'agenda di tutti i partiti politici-e di tutte le coalizioni;

negli ultimi anni, secondo dati forniti dall'ISTAT, risulta che le famiglie a maggior rischio di povertà sono non soltanto quelle con disoccupati a carico, ma anche quelle con figli minori, così che il rischio di povertà cresce in relazione alla tipologia del nucleo familiare: le famiglie con un soia figlio minore presentano, infatti, una probabilità di essere povere del 60 per cento superiore rispetto a quelle senza figli, percentuale che sale al 120 per cento qualora i figli minori siano due e al 160 per cento nel caso di più di due;

di fatto, si sta assistendo ad un mutamento strutturale delle famiglie nel quale il numero delle stesse aumenta e, contemporaneamente, decresce il-numero medio dei propri componenti. Tale fenomeno è spiegabile richiamando fattori demografici, quali il calo della fecondità e l'invecchiamento della popolazione, ma anche e soprattutto motivi di carattere socio-economico che inducono la donna a rinviare la maternità (o ad-

dirittura a rinunciarvi), consapevole che oggigiorno l'educazione della prole ha un costo notevole;

secondo alcuni studi, ogni anno nascono in Italia circa 560.000 bambini e nel primo anno di vita i genitori, per l'acquisto di prodotti di prima necessità, versano al fisco, per ogni bambino, mediamente 1.100 euro. Da un'altra indagine condotta dalla Banca d'Italia, emerge che negli ultimi dieci anni si è avuto un boom dell'indebitamento delle famiglie italiane e si è stimato che, in una famiglia monoreddito con un figlio in età compresa tra 0 e 3 anni, il costo di omogeneizzati, pannolini, prodotti per l'igiene e quant'altro necessita alla vita dei bambini, incide in misura rilevante (20 per cento circa) sul bilancio familiare;

considerato che:

nel nostro Paese, sui beni alimentari di prima necessità degli adulti, quali pane e latte, viene applicata l'IVA agevolata del 4 per cento mentre sugli identici beni destinati ai bambini, quali omogeneizzati e latte in polvere o vegetale, viene applicata incredibilmente l'aliquota maggiorata del 10 o del 21 per cento;

viceversa, vi sono Paesi in Europa, come il Regno Unito e l'Irlanda, dove si applica l'aliquota zero sui prodotti per !'infanzia, come vestiario e calzature, mentre Paesi come Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca applicano un regime di IVA ridotta per pannolini;

la stessa Commissione europea, non a caso, ha riconosciuto che il ricorso ad aliquote ridotte può produrre vantaggi in settori accuratamente selezionati, tanto che il Parlamento europeo ha chiesto un maggior coordinamento tra le politiche macroeconomiche e le politiche sociali, affinché la crescita, la competitività e la produttività del sistema economico rispondano al meglio alle sfide dell'invecchiamento demografico in atto in Europa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure idonee per ridurre la pressione fiscale per le famiglie con bambini, attraverso la riduzione dell'aliquota IVA su pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere, liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia.

G/2595/19/5-6

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

premesso che:

il sostegno alla famiglia è al centro dell'agenda di tutti i partiti politici-e di tutte le coalizioni;

negli ultimi anni, secondo dati forniti dall'ISTAT, risulta che le famiglie a maggior rischio di povertà sono non soltanto quelle con disoccupati a carico, ma anche quelle con figli minori, così che il rischio di povertà cresce in relazione alla tipologia del nucleo familiare: le famiglie con un soia figlio minore presentano, infatti, una probabilità di essere povere del 60 per cento superiore rispetto a quelle senza figli, percentuale che sale al 120 per cento qualora i figli minori siano due e al 160 per cento nel caso di più di due;

di fatto, si sta assistendo ad un mutamento strutturale delle famiglie nel quale il numero delle stesse aumenta e, contemporaneamente, decresce il-numero medio dei propri componenti. Tale fenomeno è spiegabile richiamando fattori demografici, quali il calo della fecondità e l'invecchiamento della popolazione, ma anche e soprattutto motivi di carattere socio-economico che inducono la donna a rinviare la maternità (o addirittura a rinunciarvi), consapevole che oggigiorno l'educazione della prole ha un costo notevole;

secondo alcuni studi, ogni anno nascono in Italia circa 560.000 bambini e nel primo anno di vita i genitori, per l'acquisto di prodotti di prima necessità, versano al fisco, per ogni bambino, mediamente 1.100 euro. Da un'altra indagine condotta dalla Banca d'Italia, emerge che negli ultimi dieci anni si è avuto un boom dell'indebitamento delle famiglie italiane e si è stimato che, in una famiglia monoreddito con un figlio in età compresa tra 0 e 3 anni, il costo di omogeneizzati, pannolini, prodotti per l'igiene e quant'altro necessita alla vita dei bambini, incide in misura rilevante (20 per cento circa) sul bilancio familiare;

considerato che:

nel nostro Paese, sui beni alimentari di prima necessità degli adulti, quali pane e latte, viene applicata l'IVA agevolata del 4 per cento mentre sugli identici beni destinati ai bambini, quali omogeneizzati e latte in polvere o vegetale, viene applicata incredibilmente l'aliquota maggiorata del 10 o del 21 per cento;

viceversa, vi sono Paesi in Europa, come il Regno Unito e l'Irlanda, dove si applica l'aliquota zero sui prodotti per !'infanzia, come vestiario e calzature, mentre Paesi come Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca applicano un regime di IVA ridotta per pannolini;

la stessa Commissione europea, non a caso, ha riconosciuto che il ricorso ad aliquote ridotte può produrre vantaggi in settori accuratamente selezionati, tanto che il Parlamento europeo ha chiesto un maggior coordinamento tra le politiche macroeconomiche e le politiche sociali, affinché la crescita, la competitività e la produttività del sistema economico rispondano al meglio alle sfide dell'invecchiamento demografico in atto in Europa;

impegna il Governo:

ad adottare misure idonee per ridurre la pressione fiscale per le famiglie con bambini, attraverso l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento su pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere, liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia.

G/2595/20/5-6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12-*bis* destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza nomadi nominati tra il 2008 e il 2009 e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59 del 2012 (articolo 3, comma 3) per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;

il cosiddetto «Dopo di noi», ovvero la possibilità di garantire a persone disabili una vita dignitosa e indipendente anche successivamente alla morte dei familiari, è un tema di grande attualità e un problema sempre più sentito sia dalle famiglie interessate che dalle istituzioni, prime tra tutte i Comuni, i quali sono gli enti chiamati a fornire risposte e servizi in merito;

secondo gli ultimi dati ISTAT, i disabili gravi al di sotto dei 65 anni che vivono soli e hanno perso entrambi i genitori sono 38 mila e quelli che vivono con genitori-anziani (con più di 64 anni) sono 89 mila per un totale di circa 127 mila individui e che tuttavia si può quindi stimare che, nell'arco dei prossimi cinque anni circa, 12.600 perderanno tutti i familiari;

impegna il Governo,

a destinare le risorse di cui all'articolo 12-*bis* al Fondo per interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare cui all'articolo 1, comma 400 della Legge 208/2015 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

G/2595/21/5-6
TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibile;

preso atto che l'articolo 8 del decreto prevede un rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per un importo pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni, e che, al fine di garantire la copertura finanziaria di tale rifinanziamento, si prevede l'utilizzo delle economie accertate, con riferimento all'anno 2016, sulla base dell'attività di monitoraggio e di verifica concernente le misure di salvaguardia;

considerato che, di conseguenza, in legge di bilancio gli interventi relativi alla VIII salvaguardia sono stati limitati, nella platea dei beneficiari, alle risorse esigue ad essa destinate;

valutato che, di contro, il provvedimento in esame prevede, all'articolo 12, l'istituzione di un Fondo ad *hoc* per la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri;

constatato pertanto che, ancora una volta il Governo riserva una priorità nelle risorse da destinare agli stranieri e immigrati clandestini, invece che ai cittadini italiani rimasti senza lavoro, senza ammortizzatore sociale e senza pensione;

impegna il Governo a:

a prevedere, in linea con il disposto di cui all'articolo 12 del provvedimento, l'istituzione di un Fondo apposito destinato a misure finanziarie in favore dei Comuni coinvolti da cittadini residenti bisognosi privi di copertura reddituale derivante da lavoro e/o da pensione.

G/2595/22/5-6
TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12 incrementa di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2016 le risorse destinate al sistema accoglienza;

il cosiddetto «Dopo di noi», ovvero la possibilità di garantire a persone disabili una vita dignitosa e indipendente anche successivamente alla morte dei familiari, è un tema di grande attualità e un problema sempre più sentito sia dalle famiglie interessate che dalle istituzioni, prime tra tutte i Comuni, i quali sono gli enti chiamati a fornire risposte e servizi in merito;

secondo gli ultimi dati ISTAT, i disabili gravi al di sotto dei 65 anni che vivono soli e hanno perso entrambi i genitori sono 38 mila e quelli che vivono con genitori anziani (con più di 64 anni) sono 89 mila, per un totale di circa 127 mila individui, e che tuttavia si può quindi stimare che, nell'arco dei prossimi cinque anni circa, 12.600 perderanno tutti i familiari;

impegna il Governo:

a destinare le risorse di cui all'articolo 12 al Fondo per interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare cui all'articolo 1, comma 400 della Legge n. 208 del 2015 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

G/2595/23/5-6
BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

considerato che:

all'articolo 7-*quater*, si dettano disposizioni in materia di semplificazione fiscale;

alcuni sistemi della bilateralità, disciplinati dalla contrattazione collettiva, garantiscono diverse forme di tutela, tra cui l'assistenza sanitaria integrativa anche ai datori di lavoro. La prospettiva verso cui le parti sociali si stanno muovendo è quella di un *welfare* contrattuale inclusivo, nell'ambito del quale siano destinatari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità tutti coloro che operano all'interno della struttura produttiva, dipendenti e datori di lavoro.

Appare necessario agevolare l'estensione ai lavoratori autonomi non datori di lavoro, che non possono beneficiare di forme assistenziali perché eccessivamente costose o comunque poco fruibili, della possibilità di aderire alla bilateralità e di godere delle relative tutele. La misura in particolare sarebbe rivolta ai titolari di partita iva che non hanno lavoratori dipendenti e che, mediante una contribuzione volontaria di importo conte-

nuto, potrebbero accedere a quelle vantaggiose forme di copertura che un sistema mutualistico come quello bilaterale assicura.

Tale prospettiva inclusiva non è supportata dall'attuale legislazione in materia fiscale che non consente di dedurre i contributi che il lavoratore autonomo versa volontariamente per coperture di assistenza sanitaria integrativa. Si ravvisa pertanto l'opportunità di introdurre una soglia di deducibilità, anche modesta, che consenta ai professionisti di beneficiare delle prestazioni della bilateralità senza subire penalizzazioni rispetto a coloro che, in quanto datori di lavoro, possono goderne. Tale soglia , ragionevolmente, appare sostenibile in 150 euro per anno;

impegna il Governo:

a prevedere le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, affinché i contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, siano deducibili nel limite di 150 euro annui.

G/2595/24/5-6

Giovanni Mauro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2595 «Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

premesso che:

con la Legge 2 aprile 1958, n. 377 si è provveduto al riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, poi oggetto di modifiche ad opera della Legge 29 luglio 1971, n. 587 che ne regola tutt'oggi il funzionamento;

il decreto-legge n. 203 del 2005 ha nuovamente riformato il sistema nazionale di riscossione dei tributi nazionali e locali, prevedendo che al vecchio sistema impostato sulla concessione a soggetti privati si sostituisse un sistema incentrato sulla società Equitalia, a totale partecipazione pubblica;

in tale mutato quadro normativo assume una importanza determinante – ai fini della iscrivibilità al Fondo – il dettato del comma 18 dell'articolo 3, a norma del quale «restano ferme le disposizioni relative al Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni»;

impegna il Governo:

a predisporre nel prossimo Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali che individuerà le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377, a partire dal 10 luglio 2017, che il venga finalizzato esclusivamente per la creazione di una previdenza aggiuntiva per il personale del settore.

G/2595/25/5-6

BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

considerato che:

all'articolo 1, comma 9-*bis* si prevede che «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 10 luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377»;

che non appare chiaro come saranno utilizzate, a decorrere dal 10 luglio 2017, le risorse del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette che costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

che in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, il Fondo ha lo scopo di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alta presente legge, le pensioni dovute .agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, nonché secondo le norme della citata legge n. 377;

impegna il Governo:

Ad utilizzazione delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 esclusivamente in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 dalla medesima legge 2 aprile 1958, n. 377.

G/2595/26/5-6 (testo 2)
CANDIANI, COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

la tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al numero 3 prevede l'esenzione per la pesca in acque marine comunitarie mentre, con riferimento alle acque interne, l'agevolazione è l:imitata a particolari attività quali il trasporto delle merci e il dragaggio;

sono poco più di duecento gli imprenditori abilitati alla pesca professionale che esercitano in tutti i grandi laghi alpini della Lombardia: ditte individuali, anche di giovani pescatori, che tramite barche di piccole dimensioni spinte da motori fuoribordo alimentati a benzina riescono a prelevare con modalità sostenibili tra le 800 e le 1.000 tonnellate di pesce di ottima qualità assorbito *in loco* dalla ristorazione e dai mercati ittici rivieraschi. I pescatori di lago, pur essendo equiparati a quelli di mare e agli imprenditori agricoli come stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, non godono; però, di alcuna esenzione sulle accise del carburante;

nonostante si siano susseguite interpretazioni in materia, una modifica testuale del numero 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si rende necessaria oltre che come atto di equità dovuta, che potrà aiutare concretamente questa nicchia del comparto primario, anche al fine di evitare ogni ulteriore dubbio interpretativo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ricomprendere nel regime fiscale dell'esenzione dalle accise anche i pescatori delle acque interne equiparando li a quelli che operano nelle acque marine, i quali già usufruiscono di tale agevolazione, eliminando così tale limitazione ed equiparando il trattamento fiscale dei carburanti tra i due tipi di pesca.

G/2595/26/5-6
CANDIANI, COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

la tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al numero 3 prevede l'esenzione per la pesca in acque marine comunitarie mentre, con riferimento alle acque interne, l'agevolazione è l:imitata a particolari attività quali il trasporto delle merci e il dragaggio;

sono poco più di duecento gli imprenditori abilitati alla pesca professionale che esercitano in tutti i grandi laghi alpini della Lombardia: ditte individuali, anche di giovani pescatori, che tramite barche di piccole dimensioni spinte da motori fuoribordo alimentati a benzina riescono a prelevare con modalità sostenibili tra le 800 e le 1.000 tonnellate di pesce di ottima qualità assorbito *in loco* dalla ristorazione e dai mercati ittici rivieraschi. I pescatori di lago, pur essendo equiparati a quelli di mare e agli imprenditori agricoli come stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, non godono; però, di alcuna esenzione sulle accise del carburante;

nonostante si siano susseguite interpretazioni in materia, una modifica testuale del numero 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si rende necessaria oltre che come atto di equità dovuta, che potrà aiutare concretamente questa nicchia del comparto primario, anche al fine di evitare ogni ulteriore dubbio interpretativo,

impegna il Governo:

a voler ricomprende nel regime fiscale dell'esenzione dalle accise anche i pescatori delle acque interne equiparando li a quelli che operano nelle acque marine, i quali già usufruiscono di tale agevolazione, eliminando così tale limitazione ed equiparando il trattamento fiscale dei carburanti tra i due tipi di pesca.

G/2595/27/5-6

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni-urgenti- in materia fiscale'e per il finanziamento di esigenze indifferibili,

considerato che:

all'articolo 13 si prevede il rifinanziamento Fondo PMI e misure per il microcredito, per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare nonché in materia di contratti dell'ISMEA ed in particolare al comma 2-*bis* si prevede di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota-fino a 10 milioni

di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano;

che il decreto legislativo 29 marzo 2004, R. 102 prevede Il Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole« senza esclusione alcuna;

tra le produzioni rilevanti per l'economia agricola del Paese rientrano quelle dell'olio di oliva e dell'uva da tavola,

impegna il governo:

Ad estendere, secondo quanto disposto al comma 2-*bis* del decreto in esame, la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche ai settori dell'olio di oliva e dell'uva da tavola.

G/2595/28/5-6 (testo 2)
CANDIANI, COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

l'agricoltura prealpina è sovente equiparata, dal punto di vista del trattamento normativo, all'agricoltura svolta nelle aree pianeggianti, rispetto alle quali si presenta peraltro disomogenea e presenta delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente la frammentazione dei fondi e una minore produttività rispetto alle zone di pianura;

lo svolgimento dell'attività agricola nelle zone prealpine rappresenta un importante fattore di sviluppo per le stesse;

è necessario intervenire sulla normativa relativa ai titoli di conduzione dei terreni agricoli estendendo anche ai terreni agricoli prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, che sono caratterizzati da elevata frammentazione fondiaria, la norma che permette di non disporre di titolo di conduzione per la dichiarazione nel fascicolo dei terreni di superficie inferiore ai 5.000 metri quadrati onde contrastare la crescente frammentazione e polverizzazione fondiaria;

è importante considerare il trattamento fiscale dei redditi dell'attività agricola prealpina anche dal punto di vista della necessaria multifunzionalità che la stessa ha dovuto assumere per compensare la scarsa redditività del settore primario;

a conclusione dell'esame in commissione 9 agricoltura del Senato dell'affare assegnato sulle «problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine» è stata approvata, in data 27 luglio 2016, una risoluzione (7/00237) che ha messo in evidenza le criticità e le caratteristiche della particolare area territoriale prealpina in relazione allo svolgimento dell'attività agricola,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito agli impegni assunti a seguito dell'approvazione della Risoluzione in merito alle problematiche nelle zone prealpine.

G/2595/28/5-6

CANDIANI, COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

l'agricoltura prealpina è sovente equiparata, dal punto di vista del trattamento normativo, all'agricoltura svolta nelle aree pianeggianti, rispetto alle quali si presenta peraltro disomogenea e presenta delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente la frammentazione dei fondi e una minore produttività rispetto alle zone di pianura;

lo svolgimento dell'attività agricola nelle zone prealpine rappresenta un importante fattore di sviluppo per le stesse;

è necessario intervenire sulla normativa relativa ai titoli di conduzione dei terreni agricoli estendendo anche ai terreni agricoli prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, che sono caratterizzati da elevata frammentazione fondiaria, la norma che permette di non disporre di titolo di conduzione per la dichiarazione nel fascicolo dei terreni di superficie inferiore ai 5.000 metri quadrati onde contrastare la crescente frammentazione e polverizzazione fondiaria;

è importante considerare il trattamento fiscale dei redditi dell'attività agricola prealpina anche dal punto di vista della necessaria multifunzionalità che la stessa ha dovuto assumere per compensare la scarsa redditività del settore primario;

a conclusione dell'esame in commissione 9 agricoltura del Senato dell'affare assegnato sulle «problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine» è stata approvata, in data 27 luglio 2016, una risoluzione (7/00237) che ha messo in evidenza le criticità e le caratteristiche della par-

ticolare area territoriale prealpina in relazione allo svolgimento dell'attività agricola,

impegna il Governo:

A dare seguito agli impegni assunti a seguito dell'approvazione della Risoluzione in merito alle problematiche nelle zone prealpine.

G/2595/29/5-6
TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 11, attribuisce un contributo straordinario alla Regione Campania di 600 milioni di euro e alla Regione Molise di 90 milioni di euro a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale;

per tutte le regioni italiane il tema della mobilità rappresenta una delle questioni più importanti per lo sviluppo economico e quello produttivo, per l'organizzazione delle funzioni, per l'attrattività e, non ultimo, per la qualità della vita dei cittadini;

ma se da una parte la crisi economica e l'abbassamento dei livelli di consumo e di reddito dei cittadini hanno comportato un aumento della domanda di trasporto pubblico, dall'altra il taglio ai finanziamenti destinati al settore ne hanno causato una riduzione;

i problemi legati agli insufficienti finanziamenti statali per un servizio fondamentale come quello del trasporto pubblico locale riguardano tutte le Regioni, anche se alcune di esse riescono con efficienza a garantire un servizio efficace. Quindi è irragionevole premiare le Regioni che gestiscono il servizio con continui accumuli di debito e non partecipare adeguatamente alla spesa di quelle Regioni virtuose che offrono un servizio di qualità in economia,

impegna il Governo:

a sostenere economicamente il servizio del trasporto pubblico locale in modo equo, ripartendo le risorse disponibili fra tutte le Regioni e non utilizzando le solamente per ripianare debiti accumulati dagli enti territoriali non virtuosi.

G/2595/30/5-6
SANTANGELO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento al comma 1 reca l'autorizzazione alla spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 destinati alle infrastrutture ferroviarie, da destinare alla sicurezza e all'efficientamento della rete ferroviaria;

considerato che:

in Sicilia, la tratta ferroviaria che collega Trapani a Palermo, via Milo, e in particolare il tratto che collega Trapani ad Alcamo a seguito di un cedimento strutturale, è rimasta chiusa al traffico già dal 25 febbraio 2013;

si è appreso che a partire dall'agosto 2013, Rete ferroviaria italiana, per conto delle Ferrovie dello Stato, avrebbe intenzione di sopprimere definitivamente la tratta ferroviaria che porta da Alcamo a Trapani;

la durata del tragitto tra Trapani e Palermo, due città che distano in linea d'aria 70 chilometri, è di circa due ore e mezzo, mentre, con la chiusura del tratto tra Alcamo e Trapani, attraverso l'unica possibile alternativa ferroviaria ci si impiegherebbero almeno 5 ore;

la chiusura avrebbe forti ripercussioni sulla mobilità di un migliaio di persone tra lavoratori e passeggeri, che l'utilizzano per recarsi al lavoro;

la tratta è strategica, in quanto al momento è l'unica che collega l'aeroporto di Birgi e mette in collegamento quest'ultimo con l'aeroporto di Palermo «Falcone e Borsellino»;

l'interruzione del servizio impedirebbe sostanzialmente di utilizzare il trasporto ferroviario, sia a turisti che atterrino nell'aeroporto di Trapani Birgi e vogliano spostarsi verso Palermo o la Sicilia orientale, sia viceversa che atterrino nell'aeroporto di Palermo Punta Raisi e vogliano spostarsi verso Trapani o le località della costa occidentale, e penalizzerebbe la mobilità dei pendolari che si spostano per lavoro,

impegna il Governo:

a destinare, con il primo provvedimento utile, le risorse necessarie al ripristino della tratta ferroviaria che collega Trapani ad Alcamo;

a promuovere ogni opportuna iniziativa volta a ripristinare e potenziare la tratta ferroviaria da Palermo a Trapani, e in particolare il tratto che collega Trapani ad Alcamo, con l'obiettivo di potenziare effettiva-

mente l'offerta di trasporto ferroviario in Sicilia occidentale, e migliorare i collegamenti dei due aeroporti di Trapani e Palermo.

G/2595/31/5-6

COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS259S, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

valutato l'articolo 4, che provvede ad abrogare il cosiddetto «spesometro» e ad introdurre due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente con cadenza trimestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;

preso atto che tali nuovi obblighi e adempimenti, partendo in *primis* dalla comunicazione delle fatture emesse e ricevute, con cadenza trimestrale, corredata dalla liquidazione IVA, della natura del servizio o della prestazione o cessione, permette allo stato di conoscere la cassa che si genera a livello nazionale;

considerato che, quindi, il contribuente, comunicando la liquidazione Iva con cadenza trimestrale, nei fatti fornisce tutti i dati della comunicazione annuale Iva che normalmente vengono inviati a fine febbraio e va a duplicare i dati delle dichiarazioni Iva, con un aggravio delle attività da svolgere;

ritenuto che tale nuovo aggravio avrebbe potuto essere compensato con l'eliminazione di un'altra serie di adempimenti, nel senso che se l'intento dei nuovi obblighi era di avere un quadro completo della situazione, il nuovo adempimento lo consente e quindi avrebbe potuto sgravare il contribuente da altri obblighi perché di fatto si giunge alla situazione in cui l'amministrazione centrale potrebbe già fornire una dichiarazione precompilata sul modello di quanto già in atto con il modello 730,

impegna il Governo:

a valutare, in sede di applicazione dei nuovi obblighi e adempimenti previsti a decorre dal 2017, l'introduzione di modalità compensative di riduzione del carico burocratico, che per le aziende italiane è il più pesante d'Europa.

G/2595/32/5-6 (testo 2)
GIBIINO, MALAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015 prevede che a partire dal 10 gennaio 2017, i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'articolo 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 (tra cui: chi effettua prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica) e i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sono assoggettati all'obbligo di memorizzazione elettronica/trasmissione telematica sugli apparecchi, che sostituisce l'obbligo di annotazione dei corrispettivi sull'apposito registro;

in caso di mancata memorizzazione/ trasmissione, ovvero in caso di memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale *ex* articolo 6, comma 3, decreto legislativo n. 471/97 e in caso di recidiva, la sospensione della licenza/autorizzazione all'esercizio dell'attività *ex* articolo 12, comma 2, decreto legislativo n. 471/97. Le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche degli strumenti sono stati definiti dal recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 102807 del 30 giugno 2016. In tale regolamento si precisa che l'obbligo vale anche per i servizi di somministrazione;

in migliaia di comuni italiani sono presenti le Case dell'acqua, cioè unità distributive aperte al pubblico di acque derivate dall'acquedotto e variamente trattate, destinate al consumo umano; si stimano in circa duemila gli impianti funzionanti nel Paese, un servizio gratuito o a basso costo offerto ai cittadini dai vari soggetti incaricati (aziende idriche, comuni, consorzi...) che gestiscono la risorsa idrica;

il nuovo regime telematico, comportando adempimenti burocratici per le amministrazioni ed obblighi esorbitanti rispetto all'effettiva entità delle transazioni, rischia di penalizzare – senza alcun concreto vantaggio per l'erario – un servizio di pubblica utilità per i cittadini;

–le Case dell'acqua – in attuazione delle direttive UE (es. Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) e delle norme nazionali (art. 180 del. D.lgs. 152/2006) sulla ordine alla riduzione della produzione dei rifiuti —costituiscono infatti un servizio volto a ridurre e limitare le emissioni di gas serra e orientato a modificare gli attuali modelli di consumo in ambito di prevenzione dei rifiuti oltre ad essere una attività finalizzata all'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile;

tali installazioni, sottoposte ad un regime sanitario ben definito e rigido, erogano acqua pubblica di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente e pertanto costituiscono presidi di distribuzione di acqua depurata o microfiltrata a erogazione diretta, utilizzanti le acque degli stessi acquedotti comunali;

si ricorda, altresì, che dagli erogatori delle suddette case è possibile prelevare sia acqua liscia, generalmente in forma gratuita, sia acqua gassata, generalmente al prezzo simbolico di non più di cinque centesimi, necessario a coprire le spese del sistema di gasatura della stessa acqua come il costo dell'anidride carbonica per uso alimentare, la corrente elettrica necessaria al funzionamento del carbonatore/saturatore e altro. Pertanto, considerata l'erogazione media di una casa dell'acqua l'ammontare annuo ricavato dalla stessa è normalmente compreso fa 1000 e 3000 euro, cui corrisponde una imposta valore aggiunto (IVA con aliquota 10 per cento) da 100 a 300 euro per anno, corrispondente a circa la decima parte del costi di trasformazione/adattamento degli impianti;

le case dell'acqua hanno una provata ed importante funzione nella riduzione dei contenitori/imballaggi in plastica e contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento, oltre a promuovere comportamenti eco virtuosi come il consumo dell'acqua a chilometro 0; funzioni e comportamenti che sono richiesti da direttive europee;

proprio al fine di promuovere la valorizzazione di tali strumenti, nel 9 ottobre 2013 è state sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Federutility (oggi Utilitalia) e Acqua Italia un accordo di protocollo di intesa per la valorizzazione dell'acqua di rete e la riduzione dei rifiuti, che fa leva sul ruolo delle case dell'acqua nella riduzione delle emissioni inquinanti;

considerato che:

dalle stime delle associazioni di settore, si desume che le cosiddette Case dell'acqua operanti sono circa 3.000, con un volume d'affari medio stimato in euro 5.000 annui, per un volume d'affari totale di 15 milioni di euro. Di queste case dell'acqua, circa due terzi sono gestiti direttamente dai comuni o dalle aziende idriche locali, e come tali già soggetti a fatturazione elettronica o comunque già monitorati. Il recupero di gettito si deve pertanto ascrivere alla sola parte «privata», che oggi fattura circa 5 milioni di euro, la cui potenziale crescita sarebbe dell'ordine di 600.000 euro, con un maggiore gettito in termini di imposte dirette ed IVA di 200.000 euro. Non si tiene peraltro conto delle conseguenze negative sul gettito della possibile cessazione e chiusura di Case dell'acqua, derivanti per i piccoli comuni dall'aggravio burocratico di costi di gestione fiscale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di non penalizzare la distribuzione di acqua potabile non preconfezionata in piccole quantità predeterminate, tenuto conto del modico valore della transazione nonché dell'attuazione

delle direttive europee in ordine alla riduzione dei rifiuti inquinanti e delle emissioni, e a valutare la possibilità di prevedere che i distributori automatici al pubblico comunemente denominati «Case dell'acqua'» siano esclusi dall'obbligo di cui in premessa.

G/2595/32/5-6

GIBIINO, MALAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto legeslativo n. 127/2015 prevede che a partire dal 10 gennaio 2017, i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'articolo 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 (tra cui: chi effettua prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica) e i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sono assoggettati all'obbligo di memorizzazione elettronica/trasmissione telematica sugli apparecchi, che sostituisce l'obbligo di annotazione dei corrispettivi sull'apposito registro;

in caso di mancata memorizzazione/ trasmissione, ovvero in caso di memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale *ex* articolo 6, comma 3, decreto legislativo n. 471/97 e in caso di recidiva, la sospensione della licenza/autorizzazione all'esercizio dell'attività *ex* articolo 12, comma 2, decreto legislativo n. 471/97. Le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche degli strumenti sono stati definiti dal recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 102807 del 30 giugno 2016. In tale regolamento si precisa che l'obbligo vale anche per i servizi di somministrazione;

in migliaia di comuni italiani sono presenti le Case dell'acqua, cioè unità distributive aperte al pubblico di acque derivate dall'acquedotto e variamente trattate, destinate al consumo umano; si stimano in circa duemila gli impianti funzionanti nel Paese, un servizio gratuito o a basso costo offerto ai cittadini dai vari soggetti incaricati (aziende idriche, comuni, consorzi...) che gestiscono la risorsa idrica;

il nuovo regime telematico, comportando adempimenti burocratici per le amministrazioni ed obblighi esorbitanti rispetto all'effettiva entità

delle transazioni, rischia di penalizzare – senza alcun concreto vantaggio per l'erario – un servizio di pubblica utilità per i cittadini;

– le Case dell'acqua – in attuazione delle direttive UE (es. Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) e delle norme nazionali (art. 180 del. D.lgs. 152/2006) sulla ordine alla riduzione della produzione dei rifiuti costituiscono infatti un servizio volto a ridurre e limitare le emissioni di gas serra e orientato a modificare gli attuali modelli di consumo in ambito di prevenzione dei rifiuti oltre ad essere una attività finalizzata all'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile;

tali installazioni, sottoposte ad un regime sanitario ben definito e rigido, erogano acqua pubblica di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente e pertanto costituiscono presidi di distribuzione di acqua depurata o microfiltrata a erogazione diretta, utilizzanti le acque degli stessi acquedotti comunali;

si ricorda, altresì, che dagli erogatori delle suddette case è possibile prelevare sia acqua liscia, generalmente in forma gratuita, sia acqua gassata, generalmente al prezzo simbolico di non più di cinque centesimi, necessario a coprire le spese del sistema di gasatura della stessa acqua come il costo dell'anidride carbonica per uso alimentare, la .corrente elettrica necessaria al funzionamento del carbonatore/saturatore e altro. Pertanto, considerata l'erogazione media di una casa dell'acqua l'ammontare annuo ricavato dalla stessa è normalmente compreso fa 1000 e 3000 euro, cui corrisponde una imposta valore aggiunto (IVA con aliquota 10 per cento) da 100 a 300 euro per anno, corrispondente a circa la decima parte del costi di trasformazione/adattamento degli impianti;

le case dell'acqua hanno una provata ed importante funzione nella riduzione dei contenitori/imballaggi in plastica e contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento, oltre a promuovere comportamenti eco virtuosi come il consumo dell'acqua a chilometro 0; funzioni e comportamenti che sono richiesti da direttive europee;

proprio al fine di promuovere la valorizzazione di tali strumenti, nel 9 ottobre 2013 è state sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Federutility (oggi Utilitalia) e Acqua Italia un accordo di protocollo di intesa per la valorizzazione dell'acqua di rete e la riduzione dei rifiuti, che fa leva sul ruolo delle case dell'acqua nella riduzione delle emissioni inquinanti;

considerato che:

dalle stime delle associazioni di settore, si desume che le cosiddette Case dell'acqua operanti sono circa 3.000, con un volume d'affari medio stimato in euro 5.000 annui, per un volume d'affari totale di 15 milioni di euro. Di queste case dell'acqua, circa due terzi sono gestiti direttamente dai comuni o dalle aziende idriche locali, e come tali già soggetti a fatturazione elettronica o comunque già monitorati. Il recupero di gettito si deve pertanto ascrivere alla sola parte «privata», che oggi fattura circa 5 milioni di euro, la cui potenziale crescita sarebbe dell'ordine di 600.000 euro, con un maggiore gettito in termini di imposte dirette ed IVA di

200.000 euro. Non si tiene peraltro conto delle conseguenze negative sul gettito della possibile cessazione e chiusura di Case dell'acqua, derivanti per i piccoli comuni dall'aggravio burocratico di costi di gestione fiscale,

impegna il Governo:

al fine di non penalizzare la distribuzione di acqua potabile non preconfezionata in piccole quantità predeterminate, tenuto conto del modico valore della transazione nonché dell'attuazione delle direttive europee in ordine alla riduzione dei rifiuti inquinanti e delle emissioni, a valutare la possibilità di prevedere che i distributori automatici al pubblico comunemente denominati «Case dell'acqua'» siano esclusi dall'obbligo di cui in premessa.

G/2595/33/5-6

COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, oggetto del Disegno di legge di conversione all'esame dell'Assemblea, autorizza fino al prossimo 31 dicembre lo svolgimento dell'operazione Ippocrate e la partecipazione alla Missione delle Nazioni Unite in Libia denominata UNSMIL;

l'operazione Ippocrate consiste nell'invio di un ospedale da campo nella città libica di Misurata con annessa scorta militare, per un totale complessivo di trecento effettivi;

la partecipazione all'UNSMIL si so stanzia invece nel conferimento di due militari, incaricati di collaborare con il generale Paolo Serra, consigliere del Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite in Libia, Martin Kobler;

non rientra attualmente tra gli obiettivi di Ippocrate quello di contribuire al contrasto dei flussi migratori illegali che convogliano decine di migliaia di migranti irregolari verso le coste del nostro Paese;

neanche l'UNSMIL risulta attiva nel contrasto ai flussi migratori illegali, mentre l'EUNA VFOR MED si concentra soprattutto sulla salvaguardia della vita umana in mare, pur agendo anche contro gli scafisti ed essendo in procinto di occuparsi dell'addestramento della futura Guardia Costiera libica,

impegna il Governo:

ad agire in tutte le sedi internazionali competenti affinché la missione UNSMIL assuma compiti anche nell'ambito del contrasto ai flussi migratori illegali diretti verso l'Europa;

ad attribuire ai militari operanti nel contesto dell'operazione Ippocrate ed anche a quelli che si trovano in Libia nel contesto di interventi deliberati dalla Presidenza del Consiglio e diretti dall'AISE compiti attinenti alla prevenzione e repressione dei flussi migratori irregolari diretti verso le coste del nostro paese;

ad accelerare i programmi di addestramento a profitto della Guardia Costiera libica condotti dall'EUNAVFOR MED, in modo tale da acquisire al più presto una prima linea locale di difesa dagli scafisti e pervenire alla cessazione delle partenze dei barconi carichi di migranti irregolari che intendono raggiungere il nostro Paese;

ad impartire l'ordine alle navi militari del nostro Paese, in servizio al limite delle acque territoriali libiche nel dispositivo Mare Sicuro, di avviare, ove le circostanze lo consentano, una campagna di respingimenti dei migranti irregolari verso le coste di partenza.

G/2595/34/5-6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12 incrementa di ulteriori 700 milioni di euro le risorse destinate al sistema accoglienza per l'anno 2016, tralasciando invece di intervenire, in linea con quanto previsto anche dalla normativa comunitaria, in tema di espulsioni e rimpatri degli immigrati clandestini;

la direttiva 2008/115 pone in capo agli stati precisi obblighi per l'allontanamento dal loro territorio dei cittadini non comunitari irregolari e l'effettivo rimpatrio degli stessi, successivamente all'avvio delle procedure di espulsione e alloro trattenimento in appositi centri;

nonostante il recepimento della Direttiva 2008/115 nel decreto legislativo n. 286 del 1998, secondo i dati dell'ufficio statistico europeo l'Italia, tra i paesi maggiormente coinvolti nel problema immigrazione, è quello che rimpatria meno immigrati clandestini: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state 26.058 ma gli effettivi rimpatri 11.944 a fronte, ad esempio, dei 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;

la chiusura della maggior parte dei Centri di Identificazione ed Espulsione (5 su 9), l'abbassamento del tempo massimo di trattenimento

con legge n. 161 del 2014 da diciotto mesi a novanta giorni, hanno, di fatto, vanificato le procedure di espulsione, esponendoci non solo ad eventuali rilievi per infrazione della normativa comunitaria ma, soprattutto, a pericoli per la sicurezza interna, stante la presenza di migliaia di clandestini non identificati che attualmente circolano liberamente sul territorio italiano;

impegna il Governo:

a destinare le risorse stanziate dall'articolo 12 al Fondo Rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni.

G/2595/35/5-6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12-*bis* destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza nomadi, nominati tra il 2008 e il 2009, e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59 del 2012 (articolo 3, comma 3), per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;

la direttiva 2008/115 pone in capo agli stati precisi obblighi per l'allontanamento dal loro territorio dei cittadini non comunitari irregolari e l'effettivo rimpatrio degli stessi, successivamente all'avvio delle procedure di espulsione e alloro trattenimento in appositi centri;

nonostante il recepimento della Direttiva 2008/115 nel decreto legislativo n. 286 de 1998, secondo i dati dell'ufficio statistico europeo l'Italia, tra i paesi maggiormente coinvolti nel problema immigrazione, è quello che rimpatria meno immigrati clandestini: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state 26.058 ma gli effettivi rimpatri 11.944 a fronte, ad esempio, dei 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;

la chiusura della maggior parte dei Centri di Identificazione ed Espulsione (5 su 9), l'abbassamento del tempo massimo di trattenimento con Legge n. 161 del 2014 da diciotto mesi a novanta giorni, hanno, ai fatto, vanificato le procedure di espulsione, esponendoci non solo ad eventuali rilievi per infrazione della normativa comunitaria ma, soprattutto, a pericoli per la sicurezza interna, stante la presenza di migliaia di clandestini non identificati che attualmente circolano liberamente sul territorio italiano;

impegna il Governo:

a destinare le risorse stanziate all'articolo 12-*bis* al Fondo Rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni.

G/2595/36/5-6
COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento AS 2595 Il Con versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, all'articolo 12 incrementa di 700 milioni di euro per l'anno 2016 le risorse destinate al sistema accoglienza, di cui 600 milioni per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri e 100 milioni ai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale;

le risorse impiegate dai comuni e dalle loro associazioni per i servizi erogati ai cittadini stranieri rappresentano circa il 3 per cento della spesa sociale complessiva, per un valore di circa 190 milioni di euro e il continuo aumento dei continui flussi migratori verso il nostro Paese di cittadini stranieri provenienti dai Paesi extracomunitari determinano una serie di problemi in campo assistenziale, nell'area socio-sanitaria e in quella più ampia e complessa dell'integrazione;

benché il numero degli italiani in stato di povertà è notevolmente aumentato raggiungendo nel 2015, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, il numero più alto dal 2005, ossia 4 milioni e 598 mila, circa il 76 per cento della popolazione residente in Italia, di cui un milione di giovani, nel 2016 la dotazione finanziaria del fondo è stata di 600 milioni di euro a fronte di oltre 4 milioni di euro stimati per l'accoglienza degli immigrati;

molti sindaci hanno avviato ufficialmente un processo di democrazia partecipata per farsi supportare con un mandato ufficiale dai cittadini per proporre, con forza, al Governo di stornare almeno in parte le risorse economiche destinate all'accoglienza dei cittadini extracomunitari per destinarle ad aiuti concreti alla comunità cittadina in difficoltà economiche;

impegna il Governo:

a destinare le risorse dell'articolo 12 al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

G/2595/37/5-6

COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12-*bis* destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza nomadi, nominati tra il 2008 e il 2009, e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59 del 2012 (articolo 3 comma 3), per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;

le risorse impiegate ai comuni e dalle loro associazioni per i servizi erogati ai cittadini stranieri rappresentano circa il 3 per cento della spesa sociale complessiva, per un valore di circa 190 milioni di euro e il continuo aumento dei continui flussi migratori verso il nostro Paese di cittadini stranieri provenienti dai Paesi extracomunitari determinano una serie di problemi in campo assistenziale, nell'area socio-sanitaria e in quella più ampia e complessa dell'integrazione;

benché il numero degli italiani in stato di povertà è notevolmente-aumentato raggiungendo nel 2015, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, il numero più alto dal 2005, ossia 4 milioni e 598 mila, circa il 7,6 per cento della popolazione residente in Italia, di cui un milione di giovani, nel 2016 la dotazione finanziaria del fondo è stata di 600 milioni di euro a fronte di oltre 4 milioni di euro stimati per l'accoglienza degli immigrati;

molti sindaci hanno avviato ufficialmente un processo di democrazia partecipata per farsi supportare con un mandato ufficiale dai cittadini per proporre, con forza, al Governo di stornare almeno in parte le risorse economiche destinate all'accoglienza dei cittadini extracomunitari per destinarle ad aiuti concreti alla comunità cittadina in difficoltà economiche;

impegna il Governo:

a destinare le risorse di cui all'articolo 12-*bis* al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

G/2595/38/5-6
COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12 incrementa di 700 milioni di euro per l'anno 2016 le risorse destinate-al sistema accoglienza, di cui 600 milioni per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri;

alla data del 3 novembre 2016 risultano più di settemila centri di accoglienza (6.406 strutture temporanee, 4 *hot spot*, 15 centri di prima accoglienza, 640 progetti SPRAR) nei quali sono accolti 172.270 immigrati richiedenti protezione internazionale mentre i centri di identificazione ed espulsioni attivi sono solo 4 su 9 (Brindisi, Caltanissetta, Roma e Torino) nei quali peraltro, a fronte di-una capienza teorica di 1.393 posti, sono presenti 274 immigrati clandestini;

dal 10 gennaio al 28 ottobre 2016 le richieste di asilo sono state 97.814 mentre nello stesso periodo di tempo il numero di immigrati sbarcati sono stati 159.496 e che attualmente a coloro i quali giungono clandestinamente nel nostro territorio e non formalizzano alcuna domanda di protezione internazionale viene semplicemente intimato di lasciare il territorio (cosiddetto foglio di via) ed in assenza di disponibilità nelle strutture di trattenimento per eseguire l'identificazione e l'effettiva espulsione, gli stessi, solo individuati tramite i rilievi dattiloscopio ma non identificati, sono liberi di circolare sul territorio, con ovvie conseguenze negative sulla sicurezza e tenuta sociale;

impegna il Governo:

a destinare le risorse di cui all'articolo 12 comma 1, in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/115/CE, ad interventi finalizzati a rendere operativi i centri di identificazione ed espulsione attualmente chiusi e ad istituirne di nuovi tramite accordi bilaterali con le Regioni che diano il loro assenso e le risorse di cui al comma 2 per la conclusione e attuazione di accordi bilaterali per la riammissione nei paesi di origine e di partenza.

G/2595/39/5-6
COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni ur-

genti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» all'articolo 12-*bis* destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza nomadi, nominati tra il 2008 e il 2009, e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59 del 2012 (articolo 3, comma 3) per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;

alla data del 3 novembre 2016 risultano più di settemila centri di accoglienza (6.406 strutture temporanee, 4 *hot spot*, 15 centri di prima accoglienza, 640 progetti SPRAR) nei quali sono accolti 172.270 immigrati richiedenti protezione internazionale mentre i centri di identificazione ed espulsioni attivi sono solo 4 su 9 (Brindisi, Caltanissetta, Roma e Torino) nei quali peraltro, a fronte di una capienza teorica di 1.393 posti, sono presenti 274 immigrati clandestini;

dal 10 gennaio al 28 ottobre 2016 le richieste di asilo sono state 97.814 mentre nello stesso periodo di tempo il numero di immigrati sbarcati sono stati 159.496 e che attualmente a coloro i quali giungono clandestinamente nel nostro territorio e non formalizzano alcuna domanda di protezione internazionale viene semplicemente intimato di lasciare il territorio (cosiddetto foglio di via) ed in assenza di disponibilità nelle strutture di trattenimento per eseguire l'identificazione e l'effettiva espulsione, gli stessi, solo individuati tramite i rilievi dattiloscopici ma non identificati, sono liberi di circolare sul territorio, con ovvie conseguenze negative sulla sicurezza e tenuta sociale;

impegna il Governo:

a destinare le risorse di cui all'articolo 12-*bis*, in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/115/CE, ad interventi finalizzati a rendere operativi i centri di identificazione ed espulsione attualmente chiusi e ad istituirne di nuovi tramite accordi bilaterali con le Regioni che diano il loro assenso.

G/2595/40/5-6

COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

premesso che:

il prevvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze in differibili», all'articolo 12-*bis* destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza nomadi nominati tra li 2008 e il 2009 e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59 del 2012 (articolo 3, comma 3), per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;

in sempre più comuni sono in costante aumento situazioni di estrema criticità a causa della presenza di numerosi cittadini extra comunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle aree urbane;

detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, hanno determinato una situazione dì grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali;

impegna il Governo:

a destinare le risorse di cui all'articolo 12-*bis* a favore di iniziative volte ad attuare operazioni di censimento tramite identificazione dattiloscopica della popolazione residente nei campi nomadi e allo sgombero e chiusura degli accampamenti abusivi.

G/2595/41/5-6 (testo 2)

BERTOROTTA, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame reca misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza, ed in particolare incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri, prevedendo altresì il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale;

è aggiunto il comma 2-*bis* il quale, integrando la disciplina dei cosiddetto, patti di solidarietà fra enti territoriali, inserisce i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale tra quelli beneficiari in via prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla regione in farne degli enti locali del proprio territorio. L'acquisizione di spazi finanziari, si ricorda, consente agli enti locali di peggiorare il proprio saldo finanziario di riferimento, richiesto dalla nuova regola del pareggio di bilancio, per permettere, esclusivamente, un aumento degli impegni di spesa in conto capitale. Ai fini dell'equilibrio finanziario complessivo a livello regionale, gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati o dalla Regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei loro

saldi obiettivo, A tal fine è modificato il comma 729 della legge n. 208 del 2015:

considerato altresì che:

l'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale, dopo le fasi dei primo soccorso e accoglienza, si instaura ad opera del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Il sistema è costituito da una rete di enti locali (345 Comuni, 30 Province e 7 unioni di Comuni, secondo dati della Composizione di base della rete SPRAR per il triennio 2014-2016) su base volontaria. Essi accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e realizzano, in raccordo con i soggetti del terzo settore, interventi di accoglienza «integrata», non limitati alla distribuzione di vitto e alloggio ma estesi a misure di formazione, assistenza e orientamento;

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative necessarie, nelle sedi opportune, al fine di favorire un sistema di accoglienza diffuso dei migranti che veda coinvolti gli enti locali in modo tale che possano essere sostenuti nelle politiche di accoglienza da appositi fondi europei, a titolo di compensazione per le attività di accoglienza portate avanti, oltre ai fondi necessari a sostenere i costi logistici per la permanenza dei richiedenti asilo sul territorio del comune.

G/2595/41/5-6

BERTOROTTA, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame reca misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza, ed in particolare incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri, prevedendo altresì il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale;

è aggiunto il comma 2-*bis* il quale, integrando la disciplina dei cosiddetto, patti di solidarietà fra enti territoriali, inserisce i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale tra quelli beneficiari in via

prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla regione in farne degli enti locali del proprio territorio. L'acquisizione di spazi finanziari, si ricorda, consente agli enti locali di peggiorare il proprio saldo finanziario di riferimento, richiesto dalla nuova regola del pareggio di bilancio, per permettere, esclusivamente, un aumento degli impegni di spesa in conto capitale. Ai fini dell'equilibrio finanziario complessivo a livello regionale, gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati o dalla Regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei loro saldi obiettivo, A tal fine è modificato il comma 729 della legge n. 208 del 2015:

considerato altresì che:

l'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale, dopo le fasi dei primo soccorso e accoglienza, si instaura ad opera del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Il sistema è costituito da una rete di enti locali (345 Comuni, 30 Province e 7 unioni di Comuni, secondo dati della Composizione di base della rete SPRAR per il triennio 2014-2016) su base volontaria. Essi accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e realizzano, in raccordo con i soggetti del terzo settore, interventi di accoglienza «integrata», non limitati alla distribuzione di vitto e alloggio ma estesi a misure di formazione, assistenza e orientamento;

Impegna il governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria, nelle sedi opportune, al fine di favorire un sistema di accoglienza diffuso dei migranti che veda coinvolti gli enti locali in modo tale che possano essere sostenuti nelle politiche di accoglienza da appositi fondi europei, a titolo di compensazione per le attività di accoglienza portate avanti, oltre ai fondi necessari a sostenere i costi logistici per la permanenza dei richiedenti asilo sul territorio del comune.

G/2595/42/5-6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193; recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili

premesso che:

l'articolo 4 stabilisce un credito di imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 con un volume dì affari non superiore a 50.000

euro per l'adeguamento tecnologico ai nuovi adempimenti telematici di trasmissione delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA ho stesso credito è aumentato di 50 euro per coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;

sono previste, altresì, sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;

l'obbligo di trasmissione telematica dei dati fiscali, presenta ancora una volta il problema generazionale dell'adeguamento ai nuovi adempimenti: con la telematizzazione forzata di ogni procedura, (al di là della semplificazione che non sempre avviene), si lasciano indietro le micro imprese, soprattutto quelle individuali, in cui si svolgono attività di artigianato legato a mestieri che stanno scomparendo, che, invece di tutelare come patrimonio, queste norme costringono a ricorrere ancora una volta ai professionisti, per la semplice impossibilità nell'utilizzo degli strumenti informatici, aggravando loro gli oneri;

sarebbe stato quindi necessario incrementare e a rendere stabile il credito d'imposta previsto a compensazione dei maggiori oneri amministrativi conseguenti alla moltiplicazione degli invii dei dati delle fatture attive e passive, nonché all'incremento di informazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate;

con le modifiche fatte durante l'esame alla Camera dei Deputati, si è stata estesa la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati e un ulteriore credito di imposta di 50 euro, per un solo anno, a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture attraverso il Sistema di interscambio;

si ritiene, però, che sia gli importi, sia il fatto che il credito di imposta sia previsto una *tantum* non siano affatto sufficienti;

a valutare la possibilità di estendere temporalmente i crediti di imposta di cui in premessa, almeno fino a quando l'adeguamento tecnologico non sarà del tutto completato.

G/2595/43/5-6

COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni., del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premesso che:

l'articolo 4 stabilisce un credito di imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 con un volume di affari non superiore a 50.000 euro per l'adeguamento tecnologico ai nuovi adempimenti telematici di trasmissione delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA. Lo stesso credito è aumentato di 50 euro per coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;

sono previste, altresì, sanzioni non penali in caso di omessa,- incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;

l'obbligo di trasmissione telematica dei dati fiscali, presenta ancora una volta il problema generazionale dell'adeguamento ai nuovi adempimenti: con la telematizzazione forzata di ogni procedura, (al di là della semplificazione che non sempre avviene), si lasciano indietro le micro imprese, soprattutto quelle individuali, in cui si svolgono attività di artigianato legato a mestieri che stanno scomparendo, che, invece di tutelare come patrimonio, queste norme costringono a ricorrere ancora una volta ai professionisti, per la semplice impossibilità nell'utilizzo degli strumenti informatici, aggravando loro gli oneri;

sarebbe stato quindi necessario incrementare e a rendere stabile il credito d'imposta previsto a compensazione dei maggiori oneri amministrativi conseguenti alla moltiplicazione degli invii dei dati delle fatture attive e passive, nonché all'incremento di informazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate;

con le modifiche fatte durante l'esame alla Camera dei Deputati, si è stata estesa la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati e un ulteriore credito di imposta di 50 euro, per un solo anno, a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture attraverso il Sistema di interscambio;

si ritiene, però, che sia gli importi, sia il fatto che il credito di imposta sia previsto una *tantum* non siano affatto sufficienti;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere un importo più alto per i crediti di imposta attribuiti, aumentando al contempo sia quello di 100 euro, attribuito ai soggetti in attività nel 2017 con un volume di affari non superiore a 50.000 euro, sia quello di 50 euro, attribuito a coloro che optano per la fatturazione elettronica tra privati o che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture attraverso il sistema si interscambio.

G/2595/44/5 e 6

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

premesso che:

le imprese che si occupano di riscossione dei tributi per conto degli enti locali contano circa 6.000 addetti;

le disposizioni del provvedimento in titolo, con la previsione della possibilità per i Comuni di affidare al nuovo Ente «Agenzia delle entrate-Riscossione» le attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate .patrimoniali, potrebbe mettere in serie difficoltà il settore,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di garantire alle società iscritte all'Albo della riscossione di poter mantenere gli attuali livelli occupazionali.

G/2595/45/5 e 6

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

premesso che:

le imprese del sistema Paese necessitano di semplificazioni e sgravi al fine di poter recuperare competitività;

le misure previste dal provvedimento vanno in questa direzione, a vantaggio delle imprese e delle attività che decidono di investire in innovazione,

impegna il Governo a:

prevedere l'incremento del credito d'imposta, per soggetti attività nel 2017, per l'adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi.

G/2595/46/5 e 6 (testo 2)
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legger con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

impegna il Governo a:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere, attraverso una modifica della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972/ n. 633, la riduzione dell'aliquota IVA applicata su apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario.

G/2595/46/5 e 6
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legger con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

impegna il Governo a:

attivarsi al fine di prevedere, attraverso una modifica della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972/ n. 633, l'applicazione dell'aliquota IVA al 6% per apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario.

G/2595/47/5 e 6
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

premesso che:

riguardo alla concessione di contributi per il risanamento del debito contratto da alcune Regioni nei confronti dei gestori del servizio pubblico locale, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità dei debiti della Regione Campania e della Regione Molise nei confronti, rispettivamente, di EAV s.r.l. e Trenitalia S.p.A. al fine di escludere ulteriori futuri oneri aggiuntivi,

impegna il Governo a:

verificare la consistenza della situazione debitoria delle Regioni Campania e Molise e fornire ulteriori informazioni circa l'equivalenza degli effetti sui saldi di finanza pubblica tra la nuova destinazione delle risorse del FSC e quella scontata a legislazione vigente, al fine di escludere futuri oneri aggiuntivi.

G/2595/48/5 e 6
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

premesso che:

il sistema di trasporto pubblico regionale su ferro, in numerose zone del Paese, non risulta soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini e molte Regioni hanno contratto ingenti debiti con i gestori del servizio,

impegna il Governo a:

prevedere lo stanziamento di fondi per far fronte ai debiti contratti per il servizio di trasporto pubblico locale su ferro e per investimenti nella rete di trasporto pubblico locale.

G/2595/49/5 e 6
MOSCARDELLI

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame concorre con il disegno di legge di bilancio, a delineare la manovra di finanza pubblica, sia nella prospettiva del

2017 e degli anni successivi, sia con riferimento al finanziamento di esigenze indifferibili relative al 2016;

l'articolo 1 del decreto prevede che, a decorrere dallo luglio 2017, le società del gruppo Equitalia siano sciolte e che nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di tali società subentri un ente pubblico economico, di nuova istituzione, denominato «Agenzia delle entrate – Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

con riferimento al personale delle società del gruppo Equitalia, il comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, siano trasferiti, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata, all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente;

il comma 9-*bis* dell'articolo 1, dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 10 luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377;

già da tempo giace presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto di riforma della previdenza della categoria condiviso tra Equitalia e le organizzazioni sindacali volto alla trasformazione e razionalizzazione del suddetto Fondo integrativo di previdenza dei lavoratori esattoria li risalente al 1958 al fine di convertirne il regime previdenziale a «prestazione definita» nel regime a «contribuzione definita» ed a Itcapitalizzazione dei contributi versatili secondo i criteri introdotti dalla L. 335/1995,

impegna il Governo:

a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 9-*bis* del provvedimento in esame, prevedendo l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.

G/2595/50/5 e 6

MOSCARDELLI

Il Senato,

premesso che:

con la previsione di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 1 del provvedimento, aggiunto in sede di esame dalle commissioni riunite V e VI, al

personale del gruppo Equitalia trasferito al nuovo ente «Agenzia delle entrate-Riscossione» si garantisce, a decorrere dal 10 luglio 2017, la continuità dell'accesso al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoria li, le cui modalità di utilizzazione vengono individuate da un emanando decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

il suddetto Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali è disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, e contempla ancora un regime previdenziale a «prestazione definita», ben distante, invece, dal regime a «contribuzione definita» ed a capitalizzazione dei contributi versati, come introdotto dalla cosiddetta riforma Dini (legge 8 agosto 1995, n. 335); secondo il regime a «prestazione definita», contemplato da numerose forme pensionistiche complementari preesistenti, l'ammontare della prestazione da erogare è prefissata e corrisponde ad una percentuale del reddito o della prestazione corrisposta dalla previdenza obbligatoria, e risulta, pertanto, slegato dall'ammontare dei contributi versati. Tale regime può essere applicato, tra i lavoratori dipendenti, solo ai vecchi iscritti; già da tempo giace presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto di riforma della previdenza della categoria condiviso tra Equitalia e le organizzazioni sindacali di trasformazione e razionalizzazione del suddetto Fondo integrativo di previdenza dei lavoratori esattoriali risalente al 1958, progetto supportato da una approfondita relazione tecnica predisposta, su formale richiesta del Ministero stesso, dall'INPS, e che avrebbe un impatto neutro sui saldi di finanza pubblica, non comportando oneri a carico della fiscalità generale, a differenza dell'ipotesi di un mancato adegua mento che certamente porterebbe all'obbligo da parte dell'lNPS al rimborso dei contributi versati secondo quanto disposto dall'articolo 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni,

impegna il Governo:

a garantire la tutela della posizione previdenziale maturata ad oggi dai lavoratori esattoria li e la continuità del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile;L958, n. 377 prevedendo, nell'emanando decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del provvedimento, l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale trasferito al nuovo ente «Agenzia delle entrate-Riscossione» come prevista dalla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.

G/2595/51/5 e 6 (testo 2)
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

premesso che:

nei prossimi anni Cortina d'Ampezzo ospiterà due eventi sportivi di rilievo, quali le finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino nel febbraio 2021;

le zone interessate hanno già pesantemente risentito della forte crisi economica degli ultimi anni. Lo svolgimento delle gare sportive sopra richiamate potrà quindi rappresentare una concreta occasione per il tessuto socio-economico di Cortina, della Regione Veneto e dei territori limitrofi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi al fine di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive in calendario, anche attraverso lo stanziamento di fondi adeguati per la costruzione e l'ammodernamento delle necessarie infrastrutture e l'adeguamento della rete stradale dei territori che ospiteranno le competizioni.

G/2595/51/5 e 6
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

premesso che:

nei prossimi anni Cortina d'Ampezzo ospiterà due eventi sportivi di rilievo, quali le finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino nel febbraio 2021;

le zone interessate hanno già pesantemente risentito della forte crisi economica degli ultimi anni. Lo svolgimento delle gare sportive sopra richiamate potrà quindi rappresentare una concreta occasione per il tessuto socio-economico di Cortina, della Regione Veneto e dei territori limitrofi,

Impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive in calendario, anche attraverso lo stanziamento di fondi adeguati per la costruzione e l'ammodernamento delle necessarie infrastrutture e l'adeguamento della rete stradale dei territori che ospiteranno le competizioni.

G/2595/52/5 e 6

DEL BARBA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2595 «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 206, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

impegna il Governo,

a considerare frontalieri di fascia coloro che risiedono in uno dei comuni indicati nei decreti inerenti il ristorno previsto dall'accordo sui frontalieri ITA-CH che si recano per lavoro in uno dei Cantoni Vallese-Ticino-Grigioni.

G/2595/53/5 e 6

Giovanni MAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2595 «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 206, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

impegna il Governo,

a definire nell'ambito di approvazione della prossima Legge di Bilancio, la platea di riferimento che attualmente il Governo identifica con i soggetti che hanno subito furto di idrocarburi, a cui applicare quanto stabilito dall'articolo 5-*bis*.

G/2595/54/5 e 6 (testo 2)
AIROLA, BOTTICI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

il provvedimento in esame e in particolare l'articolo 7-*quater* reca disposizioni in materia di semplificazione fiscale;

considerato altresì che:

si rendono necessarie modifiche nell'ambito delle norme attualmente incriminatici del riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale) e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* del codice penale) in modo da includere, tra i soggetti attivi di entrambi i delitti in questione, il concorrente nei reati presupposti, consentendo quindi l'incriminazione del cosiddetto «autoriciclaggio» o «autoreimpiego»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa necessaria, nelle sedi opportune, al fine di prevedere disposizioni volte a regolare le fatti specie di autoriciclaggio.

G/2595/54/5 e 6
AIROLA, BOTTICI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

il provvedimento in esame e in particolare l'articolo 7-*quater* reca disposizioni in materia di semplificazione fiscale;

considerato altresì che:

si rendono necessarie modifiche nell'ambito delle norme attualmente incriminatici del riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale) e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* del codice penale) in modo da includere, tra i soggetti attivi di en-

trambi i delitti in questione, il concorrente nei reati presupposti, consentendo quindi l'incriminazione del cosiddetto «autoriciclaggio» o «autoreimpiego»;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria, nelle sedi opportune, al fine di prevedere disposizioni volte a regolare le fatti specie di autoriciclaggio.

G/2595/55/5 e 6

AIROLA, BOTTICI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che il provvedimento in esame reca diverse norme in materia di contabilità al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti,

impegna il governo:

ad adottare disposizioni, in materia di trasparenza e pubblicità degli statuti e dei bilanci delle fondazioni e delle associazioni in qualunque forma costituite, nonché nei confronti di qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che eroghino a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro arti col azioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi.

G/2595/56/5 e 6

D'ALÌ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel disegno di legge di bilancio per il 2017 la disciplina del regime fiscale per le locazioni brevi, introducendo un'imposta sostitutiva analoga al meccanismo della cedolare secca, con l'obiettivo di semplificazione degli adempimenti e di contrasto all'evasione fiscale sui redditi derivanti da locazioni per brevi periodi a fini turistici.

G/2595/57/5 e 6

D'ALÌ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 6.14.

G/2595/58/5 e 6

D'ALÌ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di modificare il regime delle sanzioni degli interessi di mora e degli aggi esattoriali sulle somme non pagate definendo la soglia massima del tasso considerato di usura quale limite per il complesso dei pagamenti aggiuntivi.

G/2595/59/5 e 6

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

premesso che:

la questione migranti è punto fondamentale dell'agenda politica italiana ed europea,

impegna il Governo a:

individuare i necessari fondi per le spese di eventuale rimpatrio dei migranti, da distribuire ai Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale.

1.1

BONFRISCO

Al comma 2 inserire, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque ferma la distinzione tra funzioni di accertamento e funzioni di riscossione».

1.2

MILO, LANGELLA, BARANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le attività di recupero dei tributi locali continuano ad essere effettuate, in alternativa all'ente strumentale di cui al comma 3, anche dalle società iscritte all'Albo nazionale dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Le regioni e gli enti locali, per la riscossione dei tributi, delle tariffe e delle tasse dei servizi locali maturati a tutto il 31 dicembre 2016, possono uniformarsi alla definizione agevolata di cui all'articolo 6».

1.3

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È garantito il controllo sull'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei cittadini secondo le modalità di cui al successivo comma 16-*ter*».

Conseguentemente, dopo il comma 16-bis, *aggiungere il seguente:*

«16-*ter*. I cittadini esercitano il controllo sull'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso i gruppi di osservazione regionali coordinati tra loro a livello nazionale. I gruppi di osservazione regionale sono composti da un numero massimo di 20 cittadini per regione sorteggiati tra coloro che faranno richiesta di essere inseriti nelle liste dei candidati. L'incarico ha la durata di dodici mesi e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori dodici mesi. I cittadini componenti dei gruppi di osservazione regionale hanno lo scopo di controllare l'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ed esercitano la loro funzione raccogliendo informazioni sui processi di riscossione attivi e non attivi. I componenti dei gruppi di osservazione hanno il divieto di rivelare all'esterno qualsiasi tipo di dato sensibile ad essi pervenuti nell'esercizio delle funzioni di controllo, pena l'applicazione delle sanzioni previste per il trattamento e- la –diffusione illecita –dei dati personali. I componenti dei gruppi di osservazione hanno l'obbligo di segnalare alle autorità competenti per territorio qualsiasi irregolarità rilevata durante lo svolgimento del controllo. L'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza e la Corte dei conti mettono a disposizione dei componenti dei gruppi di osservazione proprio personale qualificato per provvedere alla formulazione di pareri o a rilasciare qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo. Non spetta alcun compenso, indennità o rimborso ai componenti dei gruppi di osservazione regionali. L'Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei gruppi di osservazione gli spazi e gli strumenti utili per lo svolgimento del controllo».

1.4

AIROLA, BOTTICI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È garantito il controllo sull'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei cittadini secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

1.5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 3; sopprimere le parole da: «'l'ente può anche svolgere» con la seguente: «partecipate».

Conseguentemente, all'articolo 2; sostituire il comma 2 con il seguente:

«Con deliberazione adottata entro il 10 giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale».

1.6

BONFRISCO

Il comma 4, è sostituito con il seguente:

«4. Comitato di gestione è composto da un Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese. I componenti del Comitato di gestione, una volta cessati dall'incarico non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o dì impiego con l'Agenzia delle entrate fino a due anni successivi alla scadenza del mandato».

1.7

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «i propri dirigenti» *aggiungere le seguenti:* «assunti per pubblico concorso».

1.8

BONFRISCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Comitato di gestione, una volta cessati dall'incarico non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di con-

sulenza o di impiego con l'Agenzia delle-entrate fino a due anni successivi alla scadenza del mandato».

1.9

BONFRISCO

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di gestione. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze e la durata in carica degli organi, indica il patrimonio e le entrate finanziarie dell'ente, la struttura organizzative dell'ente. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di gestione, può apportare modifiche allo statuto.

5-*bis*. Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente, stabilisce i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività; delibera gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il Comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per l'efficientamento e razionalizzazione delle attività di riscossione.

5-*ter*. L'ente opera nel rispetto dei princìpi di legalità e imparzialità e indipendenza, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi-stabiliti nelÌatto di cui ai-comma 13, e garantendo-la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei-risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999».

1.10

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Lo statuto è approvato su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari.».

1.11

DI BIAGIO

Al comma 5, dopo le parole: «è approvato» *inserire le seguenti:* «, entro 90 giorni dalla data di istituzione dell'Ente,».

1.12

MALAN

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del», *e dopo le parole:* «delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «sentite le commissioni parlamentari competenti».

1.13

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, CASTALDI, MANGILI, SERRA, BLUNDO

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari».

1.14

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Prima dell'approvazione, lo statuto è sottoposto al parere vincolante della Corte dei conti».

1.15

BONFRISCO

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività».

1.16

MALAN

Al comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Lo statuto indica altresì l'entità e le modalità degli indennizzi da corrispondere ai contribuenti che sono stati oggetto di richieste di pagamento pur avendo versato gli importi dovuti nei tempi previsti; tali somme possono essere addebitate ai responsabili dell'errore detraendole incentivi e dai premi di risultato.».

1.17

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO

Sopprimere il comma 7.

1.18

TOSATO, COMAROLI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 17, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

''2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, pari ai costi diretti per la formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;'';

b) al numero 3), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''La riscossione è sospesa in caso di richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n., 602 prima dell'avvio dell'aziona esecutiva e fino quando è rispettato il piano di rateazione; a conclusione del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera somma dovuta;''».

1.19

BONFRISCO

Sopprimere il comma 8.

1.20

De Poli

Al comma 9, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia» *aggiungere le seguenti:* «e delle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, istituite per scorporo di ramo di azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».

1.21

Uras, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «a tempo indeterminato», *con le seguenti:* «a tempo determinato ed indeterminato».

1.22

Bonfrisco

Al comma 9, primo periodo, 1 sostituire lo frase che va daffe parole: «ferma restando» *alle parole:* «stesso ente» *con le seguenti:* «previo superamento di apposito concorso nel rispetto daWarticolo 97, quarto comma della Costituzione e».

Conseguentemente dopo il comma 91 inserire il seguente:

«9-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 9 valutati in 2 milioni di euro per Ianno 2017 si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis* della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.23

PEPE

Al comma 9, sostituire le parole: «ferma restando la ricognizione delle competenze possedute» *con le seguenti:* «previo superamento di apposito concorso pubblico».

1.24

BONFRISCO

Al comma 9 sostituire le parole: «A tale personale si applica l'articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile» *con le seguenti:* «A tale personale si applicano l'articolo 2112, primo e terzo comma del codice civile e il trattamento previdenziale previsto dalla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni ed integrazioni».

1.25

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 9, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «A tale personale si applicano l'articolo 2112 del codice civile e tutti i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, identificato con il protocollo del settore della riscossione del 28 febbraio 2008, il cui rinnovo è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.26

DI BIAGIO

Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: «codice civile» *aggiungere le seguenti:* «e le disposizioni di cui all'articolo 19 comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81».

1.27

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo

Sopprimere il comma 9-bis.

1.28

Di Maggio, Bonfrisco

Il comma 9-bis *è soppresso.*

1.29

Giovanni Mauro

Al comma 9-bis*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335».

1.30

Uras, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo

Al comma 11, lettera b)*, le parole:* «al Ministero dell'economia e delle finanze», *sono sostituite dalle seguenti:* «all'Agenzia delle Entrate».

1.31

De Petris, Uras, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo

Al comma 11, lettera b)*, le parole:* «al Ministero dell'economia e delle finanze», *sono sostituite dalle seguenti:* «al Ministero di grazia e giustizia».

1.32

AIROLA, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 13, sostituire la lettera d) *con la seguente:* «gli obiettivi qualitativi e quantitativi da conseguire in termini di soddisfazione del contribuente per i servizi prestati, rafforzamento dei meccanismi di gestione del rischio e di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, miglioramento della *compliance* con il contribuente per l'adempimento spontaneo e il risanamento del debito, economicità della gestione, e ammontare delle entrate erariali riscosse».

1.33

BONFRISCO

Al comma 13, lettera d), *dopo le parole:* «delle entrate erariali» *inserire le seguenti:* «e previdenziali».

1.34

BONFRISCO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.35

BONFRISCO

Al comma 13, lettera g), *sopprimere le seguenti parole:* «mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti,».

1.36

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 13, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente*:

«*h-bis)* le modalità di attuazione, in accordo e con la partecipazione della Guardia di finanza, dell'osservatorio dei grandi evasori con la finalità di individuare le strategie di riscossione al fine di indirizzare nel modo più proficuo l'attività di recupero del credito».

1.37

BONFRISCO

Al comma 13, dopo la lettera h), *inserire la seguente*:

«*h-bis)* strutture e metodi organizzati volti a minimizzare gli adempimenti a carico del contribuente e ad accelerare le risposte, anche nella forma dello ''sportello unico''».

1.38

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. L'atto aggiuntivo alla convenzione di cui al comma precedente deve preventivamente essere trasmesso alla competenti commissioni parlamentari per acquisire il relativo parere».

1.39

AIROLA, BOTTICI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-*ter*. Al fine di migliorare la trasparenza sul proprio operato, l'Agenzia delle entrate riscossione pubblica sul proprio *sito web* le informazioni riguardanti le fasi del processo eli riscossione dei ruoli più rilevanti che ha in carico, utilizzando lo standard ISO 9241, in forma aggregata e disaggregata, in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

16-*quater*. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 17, un ruolo viene considerato rilevante se il suo importo comprendente sanzioni e interessi superiori a 100.000 euro.

16-*quinquies*. Per le finalità di – cui al comma 17, nel rispetto della *privacy* dei contribuenti, l'Agenzia delle entrate – riscossione associa e pubblica sul *sito web* di cui al comma 17 dei codici univoci in sostituzione dell'anagrafica identificativa del contribuente, del suo codice fiscale e della sua partita iva.

16-*sexies*. L'onere relativo alle disposizioni di cui ai commi 17, 17-*bis* e 17-*ter* è valutato in 200.000 euro per l'anno 2016 e 20.000 euro a decorrere dall'anno 2017 a valere:

a) quanto a 200.000 euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 20.000 euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, – ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e-delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.40

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-*ter*. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito l'Osservatorio nazionale per la riscossione, di seguito denominato ''Osservatorio'', con il compito di verificare l'effettivo e corretto svolgimento dell'attività di accertamento e riscossione e garantire l'osservanza della normativa in materia e dei principi di buon andamento, imparzialità e buona fede dell'attività amministrativa. L'Osservatorio è un organismo tecnico indipendente composto dal presidente, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti designati rispettivamente uno dal Presidente della Camera dei deputati e uno dal Presidente del Senato della Repubblica, da un rappresentante designato dal presidente della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da un consigliere di Stato designato dal Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, da un rappresentante della Guardia di finanza, da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da un rappresentante delle associazioni dei costruttori, da un rappresentante degli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno ed è sempre convocato su richiesta del presidente o quando ne facciano ri-

chiesta almeno 3 componenti. Le sue de1iberazioni sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti. L'Osservatorio svolge una funzione consultiva in relazione alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ovvero su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, del direttore dell'Agenzia –delle entrate o del presidente dell'ente pubblico di cui all'articolo 1, comma 3. L'Osservatorio svolge altresì una funzione di indirizzo in merito alle strategie di accertamento e riscossione per il contemperamento delle esigenze di contrasto all'evasione e recupero del gettito evaso e di correttezza, trasparenza e collaborazione con il contribuente».

1.41

BONFRISCO

Dopo il comma 16-bis*, inserire i seguenti:*

«16-*ter*. A decorrere dallo gennaio 2017 l'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non è dovuto.

16-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-*bis*, valutati in 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

1.42

BONFRISCO

Dopo il comma 16-bis, *inserire i seguenti:*

«16-*ter*. A decorrere dal 10 gennaio 2017 l'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è dovuto nella misura del 50 per cento.

16-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-*bis*, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rap-

porto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis,* della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.43

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 16-bis; *inserire i seguenti:*

«16-*ter*. Nell'attività di riscossione il nuovo Ente deve garantire l'applicazione, senza soluzione di continuità, del regime giuridico più favorevole al contribuente in materia di estensione del periodo di rateizzazione dei debiti tributari iscritti a ruolo, dilazione per i piani di rientro già accordati, divieto di pignoramento o di iscrizione ipotecaria dell'immobile adibito ad abitazione principale, come introdotto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013, n. 98 e dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».

1-bis.1

CARDIELLO, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-*bis. – (Disposizioni per la funzionalità delle Agenzie fiscale) – 1.* Al fine di garantire in via immediata l'adeguato funzionamento del sistema fiscale, nonché al fine di tutelare le esigenze di economicità ed efficacia dell'attività dell'amministrazione finanziaria attraverso strumenti che, in quanto attuativi di principi dell'ordinamento sovranazionale, risultino al contempo deflativi del relativo contenzioso, stante la eccezionalità del caso anche in considerazione delle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse alle specifiche attribuzioni delle Agenzie fiscali, in sede di prima applicazione preliminare alla disciplina 1n materia di dirigenza pubblica viene riconosciuta la confluenza diretta nel corrispondente ruolo dei dirigenti ai dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale da almeno cinque anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito un diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza;

b) essere risultato idoneo ad un concorso per l'accesso alla dirigenza bandito dall'amministrazione finanziaria ovvero essere stato ritenuto idoneo al conferimento di un incarico dirigenziale ai –sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia fiscale di appartenenza in forza della previsione di cui all'articolo 71, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) aver svolto, in forza di formale incarico e corrispondente contratto di lavoro, funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi;

d) aver conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera *c)*, valutazioni annuali tutte positive;

e) essere in possesso di elevata professionalità comprovata dall'aver conseguito l'abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero dall'aver curato pubblicazioni di carattere scientifico nelle medesime materie, ovvero dall'aver svolto, nelle stesse, attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione o altri enti

2. Per i dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale-da almeno cinque anni ed in possesso dei requisiti di cui alle lettera *b)*, *c)*, e *d)* del comma 1, che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale in materie anche non attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza ovvero un diploma di laurea triennale in materie attinenti a tali attività, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia fiscale di appartenenza, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità di svolgimento di un apposito corso intensivo, all'esito del quale verrà espletato un colloquio sull'esperienza maturata nello svolgimento dell'incarico dirigenziale e sulle materie oggetto del corso. All'esito di tale corso, i predetti funzionari sono immessi nel molo dei dirigenti.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2.1

AIROLA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO

Sopprimerlo.

2.2

BARANI, MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.10. – All'articolo 10, comma 2-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2017''.

A decorrere dal 10 luglio 2017, gli enti locali possono affidare, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate».

All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016 il comma 3 è soppresso.

2.3

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Servizio riscossione enti locali). – 1.* All'articolo 7, comma 2, lettera *gg-quater)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: ''I comuni effettuano'' sono inserite le seguenti: '', anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267''.

2. Il comma 2-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato».

2.4

BERNINI, FLORIS, MANDELLI, SCIASCIA, D'ALÌ, MALAN, FAZZONE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. A decorrere dallo luglio 2017, gli enti locali, al fine dì assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, effettuano mediante gara ad evidenza pubblica l'affidamento del servizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscos-

sione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate, ove tale servizio non sia svolto direttamente dall'ente. L'affidamento avviene sulla base di apposita relazione pubblicata sul proprio sito internet, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste.».

2.5

MILO, LANGELLA, BARANI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. A decorrere dallo luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016».

2.6

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Con deliberazione adottata entro il 10 giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale».

2.7

MILO, LANGELLA, BARANI

Al comma 2, alla fine, dopo la parola: «nazionale»*, aggiungere le seguenti:* «, ovvero delle società iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446».

2.8

AIROLA, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «specificando la maggiore economicità rispetto allo strumento della riscossione in forma diretta di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o mediante le altre forme di riscossione consentite dalla legge».

2.9

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, PUGLIA, BLUNDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Con la deliberazione adottata ai sensi del precedente comma non devono in ogni caso derivare oneri di riscossione a carico del contribuente».

2.0.1

BARANI, MILO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Interventi a tutela del pubblico denaro)

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti affidatari dei servizi, il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento può prevedere altresì un sistema di *split payment*, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'oneri riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali».

2-bis.0.1

COMAROLI, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 2-*ter*.

(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)

1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera *b)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;

b) ai medesimi fini di cui alla lettera *a)*, i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere

a riscossione coattiva, accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA – SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

d) i soggetti di cui alla lettera *a)* procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera *a)*, accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006;

f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-*sexies* della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.

2. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono in fine aggiunti i seguenti periodi: ''La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è con-

sentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul *sito* informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639''.

3 All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-*bis* della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera *gg-sexies)* è sostituita dalla seguente:

''*gg-sexies)* ai fini di cui alla lettera *gg-quater)*, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'Ente locale''.

Art. 2-*quater*.

(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sui crediti di modesta entità, regolazione della fase pre-coattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva)

1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.

2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.

3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.

4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 4.

5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.

6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni, la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.

7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme ri-

chieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema:

– fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
– da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
– da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
– da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
– da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
– oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili;

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo in giunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

b) il carico non può più essere rateizzato.

11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.

13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.

14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità:

a) una quota denominata ''oneri di riscossione a carico del debitore'', pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un mas-

simo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata ''spese esecutive'', correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del MEF, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21/11/2000;

c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera *b)*.

15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica, ivi compresi i diritti, effettivamente sostenute.

Art. 2-*quinquies*.

(Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale)

1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:

a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;

b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento ai rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle proce-

dure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 527, le parole: ''e di rimborso'' sono sostituite dalle seguenti: ''. Non si fa luogo al rimborso'';

b) al comma 528 sono aggiunti i seguenti periodi: ''Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112''.

Art. 2-*sexies*.

(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari)

1. All'articolo 52, comma 1, lettera *b)*, punto 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: ''iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto''.

2. All'articolo 3, comma 24, lettera *b)* del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è in fine aggiunto il seguente periodo: ''Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112''.

Art. 2-*septies*.

(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche)

1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.

2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.

5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

6. Le tasse e i diritti per atti giudiziari compresi quelli dovuti all'Ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, continuano a essere ridotti alla metà e possono essere prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente se diversa dal soggetto procedente».

3.1

BONFRISCO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*,

della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

3.2

BERTOROTTA, BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO

Sopprimere l'articolo.

3.3

MILO, LANGELLA, BARANI

Al comma 1, dopo le parole: «di legge,» *sopprimere la seguente:* «anche».

3.4

BONFRISCO

Al comma 1 sostituire le parole: «anche ai fini» *con le seguenti:* «ai soli fini».

3.5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 545, comma 3, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le medesime limitazioni di cui al presente comma si applicano anche alle esecuzioni aventi titolo in crediti erariali e previdenziali di titolari di redditi derivanti da imprese individuali o da società di persone''».

3.6

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, MANGILI, CASTALDI, BLUNDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Fermo restando gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge in materia di riscossione mediante ruolo, il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine di legge previsto per il credito iscritto a ruolo».

3.7

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, SERRA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, BLUNDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. A pena di nullità, nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo, il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o altro atto presupposto nonché la motivazione, anche sintetica, della pretesa. Per i ruoli straordinari, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano il fondato pericolo per la riscossione. Il ruolo contiene altresì l'indicazione analitica degli interessi maturati sino alla data di formazione del ruolo e di quelli successivi, in qualunque modo definiti, e i rispettivi criteri di calcolo nonché la specifica delle sanzioni applicate. In difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione''.».

3.8

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, SERRA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, BLUNDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, è sostituito dal seguente:

''12-*bis*. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori al triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo, dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, per come de-

terminato nell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.».

3.9

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, SERRA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, BLUNDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*.All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

''1-*sexies*. La richiesta di rateizzazione presentata dal debitore non costituisce in nessun caso riconoscimento del debito per il quale si chiede la rateizzazione''.;

b) al comma 3, lettera *c)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: ''sono integralmente saldate'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono saldate nella misura di un terzo'';

2) le parole: ''può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data'' sono sostituite dalle seguenti: ''può essere nuovamente ripartito nel numero massimo di rate ai sensi dei precedenti commi 1 e 1-*bis*''».

3.10

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, SERRA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, BLUNDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, le parole: ''al tasso del cinque per cento annuo'' sono sostituite dalle seguenti: ''al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo. La presente norma si applica anche in caso di dilazione del pagamento concessa dall'Ente creditore o dall'agente della riscossione ai sensi del precedente articolo 19''.».

3.11

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, BLUNDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «In tutti i casi di avvio di procedure di riscossione mediante ruolo da parte di Enti creditori o del concessionario tramite cartella di pagamento o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, nei quali l'Ente creditore o il concessionario intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata, non possono addebitarsi al contribuente costi per diritti di notifica o qualunque altro costo relativo alla notifica dell'atto»;

b) *il comma 2*-bis, *è sostituito dal seguente:*

2-bis. A pena di nullità, la cartella di pagamento contiene comunque l'indicazione degli atti presupposti alla formazione del ruolo e della relativa data di notificazione, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, il responsabile del procedimento di formazione del ruolo, la motivazione concisa della pretesa, il responsabile del procedimento del concessionario, l'indicazione analitica della misura degli oneri di riscossione applicati nonché la specifica degli interessi di mora e del relativo procedimento di calcolo.»;

c) *dopo il comma 2*-bis, *è aggiunto il seguente:*

«2-*ter.* Ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione analitica degli atti interruttivi precedentemente notificati, anche se antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione».

3.12

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, CASTALDI, BLUNDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 538:*

1) nel primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta» e le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente ereditore prima della formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente ereditore»;

2) alla lettera *a)*, le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse;

3) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*f)* da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo»;

b) al comma 539, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa».

c) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:

«541-*bis*. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.

541-*ter*. Ferma restando la responsabilità civile per i danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per –la quale sia già decorso i termine di prescrizione decennale, è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella complessiva'p.er la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento en1ro quindici- giorni-dalla richiesta di pagamento- del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.»;

d) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».

3.13

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, BLUNDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo l, comma 538, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta» e le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente ereditare»;

2) alla lettera *a)*, le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse;

3) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo».

3.14

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, CASTALDI, BLUNDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta» e le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente ereditare prima della formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente ereditare»,

---

3.15

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, BLUNDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, lettera *a)*, le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse.

3.16

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, BLUNDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

4) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo».

3.17

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, BLUNDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 539, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudizi aria competente a conoscere della pretesa.»

3.18

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, PUGLIA, BLUNDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo l, comma 540, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non possono essere avviate o proseguite azioni esecutive per il recupero delle somme iscritte a ruolo. Sono nulli tutti gli atti della procedura di riscossione o di esecuzione forzata posti in essere successivamente al decorso del termine di cui al primo periodo».

3.19

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, BLUNDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, dopo il comma 541, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:

«541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.

541-*ter*. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di-pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella,

complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.» ;

b) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».

3.20

PUGLIA, AIROLA, BOTTICI, SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CASTALDI, BLUNDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 541 è aggiunto il seguente:

«541-*bis*. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva

b) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: *mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».*

3.21

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, SERRA, BLUNDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, dopo il comma 541 è aggiunto il seguente:

«541-*bis.* Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a

ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli».

3.22

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo''.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente, si rendono applicabili anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-*quater*. Le diposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* hanno natura sperimentale. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda, nel limite di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, il beneficio di cui al presente articolo è differito con criteri di priorità alle micro e piccole e medie imprese».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3,270 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «3.460 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.385,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 2.470 milioni di euro per l'anno 2019».

4.1

PEPE

Sopprimere articolo.

4.2

COMAROLI, TOSATO

Sopprimere dal comma 1 al comma 5.

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 1.260 milioni di euro nel 2017, 4.430 milioni di euro nel 2018, 2.970 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante:

a) corrispondente riduzione degli incrementi destinati dall'articolo 15, comma 1, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) per la restante quota di 245, 5 milioni di euro per l'anno 2018, al comma 1-bis dell'articolo 15 sostituire le parole: «300 milioni» *fino a fine con le seguenti*: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 855,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.100 milioni di euro a decorre dal 2019.

4.3

AZZOLLINI, MANDELLI, D'ALÌ, BOCCARDI, CERONI, MALAN

I commi 1 e 2 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 15, aggiungere il seguente comma:

«4. Entro la data del 15 luglio 2017 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, minori spese pari a 2 miliardi di euro per il 2017, 4 miliardi per il 2018 e 2640 milioni a decorrere dal 2019».

4.4

MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *(Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). – 1.* In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematica-

mente all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

4.5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 21»*, comma 1, dopo le parole:* «i dati» *aggiungere le seguenti*: «in forma aggregata».

4.6

CAMPANELLA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 21»*, al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «I soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuano la comunicazione di cui al presente comma entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni semestre».

4.7

CAMPANELLA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 21»*, comma 1 e il terzo periodo con il seguente:* «Per i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui al comma 8-*bis*, dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

4.8

MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 21»*, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

a) codice fiscale e/o partita IV A dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

b) la data ed il numero della fattura;

c) la base imponibile;

d) l'imposta;

e) la tipologia dell'operazione: fattura emessa, acquisto o nota credito.

2-*bis.* I soggetti che precedono all'invio dei dati rilevanti ai fini della redazione della dichiarazione precompilata, previsti dall'art 3 decreto legislativo 175/2014 possono scegliere se effettuare il solo invio delle sole fatture ricevute».

4.9

COMAROLI, TOSATO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, capoverso* «Art. 21.», *alinea comma 2, sopprimere la parola:* «almeno»;

b) *al canna 2, capoverso* «Art. 21-*bis*.», *comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, le informazioni da trasmettere non eccedono i contenuti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100».

4.10

BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 21», *comma 2, sopprimere la lettera* f).

4.11

BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 21» *al comma 2, lettera* f), *sostituire le parole:* «tipologia dell'operazione» *con le seguenti:* «l'indicazione se l'operazione è relativa alla cessione di beni e/o alla prestazione di servizi».

4.12

MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 21» *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

4.13

AIROLA, BOTTICI, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 21», *comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

4.14

TOSATO, COMAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso* «Art. 21», *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obbligli di cui ai precedenti commi»;

b) *al comma 2, capoverso* «Art. 21-*bis*», *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi».

4.15

AIROLA, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 21», *aggiungere, infine, i seguenti commi:*

«3-*bis*. L'Agenzia delle entrate garantisce al contribuente la ricezione in forma aperta dei flussi provenienti dal sistema di trasmissione telematica e l'estrapolazione automatica dei dati di fatturazione e la relativa traduzione nel formato strutturato necessario per la trasmissione telematica. Per le finalità di cui al precedente periodo l'Agenzia delle entrate individua soluzioni tecnologiche gratuite che garantiscono l'interscambio dei dati e la necessaria automazione e integrazione con le infrastrutture tecnologiche e gestionali in uso ai contribuenti.

3-*ter*. Ai fini della semplificazione fiscale e progressiva eliminazione degli obblighi di redazione e conservazione dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, il 633, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad implementare il sistema di trasmissione telematica dei dati di cui al presente articolo con l'inclusione, nella piattaforma tecnologica per la trasmissione telematica dei dati delle fatture attive e passive, anche di strumenti per la comunicazione dei dati relativi a costi e ricavi esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi onde consentirne l'annotazione ai fini della deducibilità dal reddito imponibile, secondo le modalità e i criteri individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

4.16

CANDIANI, COMAROLI, TOSATO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

4.17

MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

Al comma 2, capoverso «Art. 21-*bis*» *sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. I soggetti passivi trasmettono, telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con eccezione del secondo trimestre, la cui scadenza è prorogata al 30 settembre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera *e)*, e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

2. Le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1, le cui modalità di trasmissione sono stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, comprendono: *a)* Il totale delle operazioni, attive e passive rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, base imponibile; *b)* l'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni di cui al punto *a)*; *c)* liquidazione dell'imposta a debito o credito».

4.18

MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

Al comma 2, capoverso «Art. 21-*bis*» *sostituire il comma 3 coni seguenti:*

«3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi eli liquidazione con eccedenza a credito, salvo il caso di presentazione, nei termini previsti, dell'istanza di cui all'articolo 38-*bis*, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che sostituisce, a tutti gli effetti l'istanza di cui al comma 1. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

3-*bis*. Sostituire la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 con la seguente:

''*a)* viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 e 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, il. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing*, e dagli operatori

commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605''».

4.19

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, SERRA, BULGARELLI, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 2, capoverso «Art. 21-*bis*», *comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «a pena di nullità».

4.20

BONFRISCO

Al comma 2, capoverso «Art. 21-*bis*», *comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo:* «Quando dai controlli emerge che il contribuente ha versato più del dovuto la differenza può essere utilizzata in compensazione nella successiva liquidazione periodica».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

4.21

MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

Al comma 2, capoverso «Art. 21-*bis*» *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «, solo ed esclusivamente al superamento della soglia prevista per le sanzioni penali per i versamenti IVA e solo per la parte che eccede il limite previsto per le stesse sanzioni».

4.22

MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

Al comma 2, capoverso «Art. 21-*ter*» *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-*bis*, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro 300. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 100.000, ovvero al depositario delle scritture contabili risultante ai sensi dell'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

4.23

COMAROLI, TOSATO

Al comma 2, capoverso «Art. 21-*ter*», *comma 1, sostituire le parole:* «una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 100 euro,» *con le seguenti:* «ogni anno, fino al definitivo compimento del relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 200 euro».

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni» *fino a:* «2.970 milioni» *con le seguenti:* «4.010 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.935,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.020 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.720 milioni».

sopprimere il comma1-bis.

4.24

TOSATO, COMAROLI

Al comma 2, capoverso «Art. 21-*ter*», *comma 1, sostituire le parole:* «una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 100 euro,» *con le seguenti:* «ogni anno, fino al definitivo compimento del relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 200 euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 245,6 milioni di euro annui, si provvede mediante

*corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis *del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.*

4.25

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, capoverso «Art. 21-*ter*», *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «euro 100» *con le seguenti:* «euro 500».

Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018» *con le seguenti:* «di 3.700,3 milioni di euro per l'anno 2018»;

al comma 2, alinea, sostituire le parole: «di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018» *con le seguenti:* di 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018»;

al comma 2, lettera c), *è sostituito dal seguente:* «quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.970 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8».

4.26

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, capoverso «Art. 21-*ter*», *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «euro 100» *con le seguenti:* «euro 300».

Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018» *con le seguenti:* «di 3.700,3 milioni di euro per l'anno 2018»;

al comma 2, alinea, sostituire le parole: «di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018» *con le seguenti:* «di 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018»;

al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018» *con le seguenti:* «a 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018».

4.27

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, capoverso «Art. 21-*ter*», *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «euro 100» *con le seguenti:* «euro 300».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-*bis*. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 485,2 milioni di euro per l'anno 2018».

4.28

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, capoverso comma 21-ter *sostituire le parole:* «a euro 2.000» *con le seguenti:* «a euro 1.000».

Conseguentemente all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» *con le seguenti:* «è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per Panno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» *con le seguenti:* «4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:*

«a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

4.29

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti capo versi:

«Art. 21-*quater*. Le comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-*bis* sono avviate a cadenza annuale dalle imprese che non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro se aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero di 700.000 euro se aventi per oggetto altre attività.

Art. 21-*quinquies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità operative al fine di cumulare in un unico adempimento le comunicazioni di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 21-*quater*».

4.30

MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Per l'omessa o errata comunicazione prevista dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di cui al comma 1. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate. Nessuna sanzione trova applicazione nel caso in cui l'omissione riguardi fatture di acquisto o bollette doganali le quali, siano state registrate e incluse in una comunicazione prevista dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, entro i termini di cui all'articolo 25 Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. Qualora, tuttavia, l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della comunicazione di cui all'articolo 21, del decreto regge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 siano connesse a violazioni realizzate mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni oggettivamente inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, la sanzione è incrementata del 200 per cento.

2-*ter*. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21- *bis*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione prevista dal comma 1 La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate. Per il primo anno la sanzione di cui al comma 2-*ter* non si applica Qualora, tuttavia, l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della comunicazione di cui all'articolo 21-*bis*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 siano connesse a violazioni realizzate mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni oggettivamente inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, la sanzione è incrementata del 200 per cetno».

4.31

COMAROLI, TOSATO

Al comma 3, sostituire i capoversi «2-bis» e «2-ter» con i seguenti:

«2-*bis*. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 1 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 3.000 per ciascun trimestre.

2-*ter*. La sanzione:

a) non si applica se, in caso di errata trasmissione dei dati, la correzione è trasmessa entro 24 ore successive alla scadenza stabilita ai sensi del comma precedente;

b) è ridotta di due terzi, entro il limite massimo di euro 200, se la trasmissione è effettuata entro 5 giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del comma precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;

c) è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 600, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del comma precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

2-*quater*. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 2-*ter*.

2-*quinquies*. L'errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3.0 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La san-

zione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

2-*sexies.* L'omessa o incompleta comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per l'infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche le sanzioni sono raddoppiate rispetto agli importi di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «4.260 milioni» *fino a:* «2.970 milioni» *con le seguenti*: «4.010 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.935,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.020 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.720 milioni».

b) *sopprimere il comma 1*-bis.

4.32

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 3, capoverso comma 2-bis*, primo periodo, sostituire le parole:* «per l'omissione o l'errata» *con le seguenti:* «per l'omessa».

4.33

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 3, capoverso comma 2-ter*, sopprimere la parola:* «incompleta».

4.34

MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

Al comma 4 sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Le disposizioni di cui ai commi da l a 3 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017, sempreché i provvedimenti, le istruzioni ed i *software* applicativi siano rilasciati entro e non oltre il 20 gennaio. L'eventuale ritardo comporterà un automatico differimento dell'adempimento di un periodo pari a quello del ritardo».

4.35

BONFRISCO

Al comma 4, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 25 luglio 2017» *con le seguenti*: «entro il 16 settembre 2017».

4.36

AIROLA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 4, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessa di essere valida a partire dal 10 febbraio 20 17».

4.37

IDEM, MOSCARDELLI

Al comma 4, lettera b)*, sopprimere le parole:* «agli acquisti intracomunitari di beni e».

4.38

TOMASELLI, COMAROLI

Al comma 4, lettera c), *sostituire le parole:* «30 aprile» *con le seguenti*: «30 settembre».

4.39

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

4.40

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 4, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

«*d)* all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-*bis*. La comunicazione prevista dal comma 1 è estesa anche alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al comma 1 ma che risultano collegati direttamente a operatori con residenza fiscale in uno dei Paesi cosiddetti *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 della maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001».

4.41

AIROLA, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, SERRA, BULGARELLI, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 4, sostituire la lettera d), *con le seguenti:*:

«*d)* tutte le operazioni tra Italia e uno dei Paesi cosiddetti *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001 viene applicato un prelievo erariale pari al 20 per cento del valore della transazione;

d-bis) al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

''*a)* il comma 10 è sostituito dal seguente:

'10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati non sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni'''».

4.42

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 4, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

«*d)* all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-*bis*. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente articolo è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento».

4.43

De Petris, Uras, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo

Al comma 4, lettera d)*, sopprimere il numero 1).*

4.44

Airola, Bottici, Mangili, Bulgarelli, Lezzi, Serra, Castaldi, Puglia, Blundo

Al comma 4, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

4.45

Bottici, Airola, Lezzi, Mangili, Serra, Bulgarelli, Puglia, Blundo

Al comma 4, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* i rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*».

4.45a

Tosato, Comaroli

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis*. In sede di avvio del nuovo adempimento, la comunicazione di cui all'articoli 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativa al primo e al secondo semestre dell'anno 2016 è trasmessa entro il 15 settembre del medesimo anno».

4.46

GIBIINO, MALAN

Al comma 6, lettera a)*, capoverso* «2»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al fine di non penalizzare la distribuzione di acqua potabile non preconfezionata in piccole quantità predeterminate, tenuto conto del modico valore della transazione nonché dell'attuazione delle direttive europee in ordine alla riduzione dei rifiuti inquinanti e delle emissioni, i distributori automatici al pubblico comunemente denominati ''Case dell'acqua'', sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.47

AIROLA, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

4.48

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 6, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge''».

4.49

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»*, con le seguenti:* «è incrementato di 4.110 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.985,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.070 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.770 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»*, con le seguenti:* «4.110 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.630 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.070 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.770 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 2, lettera c)*, sostituire le parole:* «a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»*, con le seguenti:* «a 3.270 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.630 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

4.50

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

4.51

AZZOLLINI, MANDELLI, D'ALÌ, BOCCARDI, CERONI

I commi 7 e 8 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 15, aggiungere il seguente comma:

«4. Entro la data del 15 luglio 2017 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, minori spese pari a 150 milioni di euro per il 2017 e 200 milioni a decorrere dal 2018».

4.52

QUAGLIARIELLO

Sopprimere i commi 7 e 8.

4.53

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-*ter*. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-*bis* e 25-*ter* del medesimo titolo nonché i soggetti obbligati ad operare ritenute ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, che eseguono il versamento delle ritenute ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, specificano nel modello di versamento l'identificativo fiscale del beneficiarlo del compenso soggetto a ritenuta e l'identificativo progressivo e la data di emissione della corrispondente fattura e la relativa ritenuta operata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. I dati dei versamenti mediante i modelli di cui al presente comma sono consultabili elettronicamente e telematicamente dai soggetti interessati mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8-*quater*. In relazione ai compensi e alle ritenute indicate nel modello di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e della certifica-

zione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

8-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*bis*, i contratti di intermediazione in essere con la pubblica amministrazione sono modificati al fine di non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.54

BOTTICI, AIROLA, SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*ter*. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-*bis* e 25-*ter* del medesimo titolo, all'atto dei versamenti mensili delle ritenute operate trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati fiscali dei percipienti, con specificazione del nominativo del beneficiario, identificato dal relativo codice fiscale o partita iva, il numero progressivo identificativo della fattura e la relativa ritenuta operata. In relazione ai compensi e alle ritenute trasmesse, i soggetti di cui al presente comma sono esonerati dal rilascio della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I dati fiscali di cui al presente comma sono consultabili elettronicamente e telematicamente dai soggetti interessati mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

4.55

AUGELLO, BONFRISCO

*Dopo il comma 8-*bis *aggiungere il seguente:*

«8-*ter*. Nell'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, dopo le parole: ''compiti istituzionali'' aggiungere le seguenti:

''L'esenzione per i consorzi tra enti locali si applica anche a quelli per lo sviluppo di aree industriali costituiti con legge speciale''».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 2, lettera b-bis*, sostituire la parola:* «15» *con la seguente:* «16,5».

4.0.1

D'ALÌ, MALAN

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Regime fiscale per le locazioni brevi)

1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extralberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali on line di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.

2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative discipline regionali.

3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extralberghiere non imprenditoriali che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto le-

gislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione dei reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta, sul reddito delle persone fisiche.

6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali *on line* di commercializzazione, di agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2415 entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermedi azione di cui al comma 1».

4-ter.1

CANDIANI, COMAROLI, TOSATO

Dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis.* Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» *sono inserite le seguenti*: «alla pesca,''.

Agli oneri derivanti dalle minori entrate, di cui alla presente lettera, stimati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di-cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4-ter.2

CANDIANI, COMAROLI, TOSATO

Dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis*. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,», Agli oneri derivanti dalle minori entrate, di cui alla presente lettera, stimati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,comma200, della Legge 23 dicembre20l4, n. 190».

4-ter.0.1

BONFRISCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*quater*

(compensazione delle accise nelle procedure concorsuali o esecutive)

1. AI soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni- dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuta, nel limite complessivo di cui al comma 3, la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

4. AI maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20172019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 5.

5.1

MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b)*, punto 2), sostituire il capoverso* «6-*bis*»*, con il seguente:*

«6-*bis.* Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 6-*ter*. L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso.

Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati. Nella dichiarazione relativa ai periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione».

5.2

PEPE

Al comma 6-bis *sostituire ovunque ricorrano le parole:* «per correggere errori od omissioni» *con le seguenti:*, «per correggere errori od omissioni o per rettificare opzioni indicate».

6.1

PEPE

Al comma 1 sostituire le parole: «relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 200 al 2016» *con le seguenti:* «relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione ed agli accertamenti direttamente esecutivi».

6.2

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «negli anni dal 2000 al 2016» *con le seguenti:* «fino al 2016».

6.3

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dal 2000 al 2016» *con le seguenti:* «dal 1995 alla data di pubblicazione della presente legge».

6.4

BONFRISCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *AI comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «dal 2000 al 2016,» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;

b) *AI comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «Fermo restando che» *sostituire le parole:* «il 70 per cento» *con le parole:* «un terzo»;

c) *AI comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «versato nell'anno 2017» *sostituire le parole:* «e il restante 30 per cento» *con le parole «, un terzo»;*

d) *AI comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «nell'anno 2018» *aggiungere le seguenti:* «e un terzo nell'anno 2019»;

e) *AI comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «ciascuno dei due» *con le seguenti:* «ciascuno dei tre»;

f) *AI comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «massimo di tre rate» *con le seguenti:* «massimo di dodici rate trimestrali» *e sopprimere le parole:* «nel 2017 e di due rate nel 2018»;

g) *AI comma 1, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse»;

h) *AI comma 1, lettera* b)*, alle parole:* «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» *premettere le seguenti parole:* «del cinquanta per cento» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive»;

i) *AI comma 3, lettera* a)*, sostituire le parole:* «nei mesi di luglio, settembre e novembre» *con le seguenti:* «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;

l) *AI comma 3, lettera* b)*, dopo le parole:* «2018» *aggiungere le seguenti:* «e 2019» *e sostituire le parole:* «nei mesi di aprile e settembre» *con le seguenti:* «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»:

m) *AI-comma 4, primo periodo sostituire le parole:* «una rata» *con le seguenti:*: «tre rate anche non consecutive».

n) *AI comma 5, primo periodo sostituire le parole:* «al 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «a quella della dichiarazione di cui al comma 2»;

o) *AI comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «dilazione emessi dall'agente della riscossione,» *aggiungere le seguenti:*: «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni,»;

p) *AI comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole:* «carichi» *con la seguente:* «debiti»;

q) *Al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* «al 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «alla data della dichiarazione di cui al comma 2»;

r) *Al comma 8, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive»;

s) *Al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola:* «2019» *con la seguente:* «2020».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2,000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e

delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziaria, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.5

BONFRISCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «dal 2000 al 2016,» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;

b) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «Fermo restando che» *sostituire le parole:* «il 70 per cento» *con le seguenti:* «un terzo»;

c) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «versato nell'anno 2017» *sostituire le seguenti:* «e il restante 30 per cento» *con le parole:* «, un terzo»;

d) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «nell'anno 2018» *aggiungere le seguenti:* «e un terzo nell'anno 2019»;

e) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «ciascuno dei due» *con le seguenti:* «ciascuno dei tre»;

f) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «massimo di tre rate» *con le seguenti:* «massimo di dodici rate trimestrali» *e sopprimere le parole:* «nel 2017 e di due rate nel 2018»;

g) *al comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudizi arie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse»;

h) *al comma 1, lettera* b), *alle parole:* «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» *premettere le seguenti:* «del cinquanta per cento» *e aggiungere infine le seguenti parole:* «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive.»;

i) *al comma 3, lettera* a), *sostituire le parole:* «nei mesi di luglio, settembre e novembre» *con le seguenti:* «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;

j) *al comma 3, lettera* b), *dopo le parole:* «2018» *aggiungere le seguenti:* «e 2010» *e sostituire le parole:* «nei mesi di aprile e settembre» *con le seguenti:* «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre, il 30 dicembre»;

k) *al comma 4, primo periodo sostituire le parole:* «una rata» *con le seguenti:* «tre rate anche non consecutive»;

l) *al comma 5, primo periodo sostituire le parole:* «al 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «a quella della dichiarazione di cui al comma 2».

m) *al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «dilazione emessi dall'agente della riscossione,» *aggiungere le seguenti:* «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni,»;

o) *al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole:* «carichi» *con la seguente:* «debiti»;

p) *al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* «al 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «alla data della dichiarazione di cui al comma 2»;

q) *al comma 8, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive»;

r) *al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola:* «2019» *con la seguente:* «2020».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis* Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

6.6

BONFRISCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «dal 2000 al 2016,» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie,

e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;

b) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «Fermo restando che» *sostituire le seguenti:* «il 70 per cento» *con le parole:* «un terzo»;

c) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «versato nell'anno 2017» *sostituire le seguenti:* «e il restante 30 per cento» *con le parole:* «, un terzo»;

d) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «nell'anno 2018» *aggiungere le seguenti:* «e un terzo nell'anno 2019»;

e) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «ciascuno dei due» *con le seguenti:* «ciascuno dei tre»;

f) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «massimo di tre rate» *con le seguenti:* limassimo di dodici rate trimestrali« *e sopprimere le parole:* »nel 2017 e di due rate nel 2018«;

g) *al comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse»;

h) *al comma 1, lettera* b), *alle parole:* «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» *premettere le seguenti:* « del cinquanta per cento» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere Il seguente:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma

2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità.

Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.7

BONFRISCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «dal 2000 al 2016,» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudizi arie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;

b) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «Fermo restando che» *sostituire le seguenti:* «il 70 per cento» *con le parole:* «un terzo»;

c) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «versato nell'anno 2017» *sostituire le seguenti:* «e il restante 30 per cento» *con le parole:* «un terzo»;

d) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «nell'anno 2018» *aggiungere le parole:* «e un terzo nell'anno 2019»;

e) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «ciascuno dei due» *con le seguenti:* «ciascuno dei tre»;

f) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «massimo di tre rate» *con le seguenti:* «massimo di dodici rate trimestrali» *e sopprimere le parole:* «nel 2017 e di due rate nel 2018»;

g) *al comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse»;

h) *al comma 1, lettera* b), *alle parole:* «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» *premettere le seguenti:* «del cinquanta per cento» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 grugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine ai assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

6.8

MILO, LANGELLA, BARANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «dal 2000 al 2016,» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;

b) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «Fermo restando che» *sostituire le seguenti:* «il 70 per cento» *con le parole:* «un terzo»;

c) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «versato nell'anno 2017» *sostituire le seguenti:* «e il restante 30 per cento» *con le parole:* « , un terzo»;

d) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* « nell'anno 2018» *aggiungere le seguenti:* «e un terzo nell'anno 2019»;

e) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «ciascuno dei due» *con le seguenti:* «ciascuno dei tre»;

f) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «massimo di tre rate» *con le seguenti:* «massimo di dodici rate trimestrali» *e sopprimere le parole:* «nel 2017 e di due rate nel 2018»;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.9

MILO, LANGELLA, BARANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «dal 2000 al 2016,» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie,

e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;

b) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «Fermo restando che» *sostituire le seguenti:* «il 70 per cento» *con le parole:* «un terzo»;

c) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «versato nell'anno 2017» *sostituire le seguenti:* «e il restante 30 per cento» *con le parole:* «un terzo»;

d) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «nell'anno 2018» *aggiungere le seguenti:* «e un terzo nell'anno 2019»;

e) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «ciascuno dei due» *con le seguenti:* «ciascuno dei tre»;

f) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «massimo di tre rate» *con le seguenti:* «massimo di dodici rate trimestrali» *e sopprimere le parole:* «nel 2017 e di due rate nel 2018».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*. comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2003 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

6.10

MILO, LANGELLA, BARANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «dal 2000 al 2016,» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;

b) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «Fermo restando che» *sostituire le seguenti:* «il 70 per cento» *con le parole:* «un terzo»;

c) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole* «versato nell'anno 2017» *sostituire le seguenti:* «e il restante 30 per cento» *con le parole:* «, un terzo»;

d) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «nell'anno 2018» *aggiungere le seguenti:* «e un terzo nell'anno 2019»;

e) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «ciascuno dei due» *con le seguenti:* «ciascuno dei tre»;

f) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «massimo di tre rate» *con le seguenti:* «massimo di dodici rate trimestrali» *e sopprimere le parole:* «nel 2017 e di due rate nel 2018».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo ''Interventi strutturali di politica economica'' nella misura di 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, e di aumento del medesimo Fondo nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro per l'anno 2019».

6.11

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «1999, n. 46,» *aggiungere le seguenti:* «incluse le sanzioni e gli interessi legali per somme non iscritte a ruolo, nel limite di 50.000 euro, oggetto di contenzioso».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per l'anno 2017 di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018» *con le seguenti:* «3.760 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.685,5 milioni di euro per l'anno 2018».

6.12

COMAROLI, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «dilazionato in rate» *con le seguenti:* «in almeno 12 rate»;

b) *sopprimere le parole da*: «sulle quali» *fino a:* «del 1973»;

c) *sopprimere le parole:* «nel numero massimo» *fino alla fine.*

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* « 4.260 milioni» *fino a:* «2.970 milioni» *con le seguenti:* «4.010 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.935,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.020 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.720 milioni»;

b) *sopprimere il comma 1*-bis.

6.13

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, sostituire le parole da: «in rate» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «in settantadue rate, portabili a 120».

6.14

BERNINI, FLORIS, MANDELLI, SCIASCIA, D'ALÌ, MALAN, FAZZONE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per il versamento degli importi complessivamente inferiori a euro 20.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo. Per il versamento degli importi complessivamente superiori a euro 20.000 e inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in venti rate trimestrali di pari importo. Per il versamento degli complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in ventiquattro rate trimestrali di pari importo. In ogni caso la prima rata deve essere versata entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre».

Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,66 miliardi di euro per il 2017 e a 855 milioni di euro per il 2018 e 105 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono

approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1,66 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 855 milioni di euro per l'anno 2018 e 105 milioni di euro per il 2019.

6.15

BERNINI, FLORIS, MANDELLI, SCIASCIA, D'ALÌ, MALAN, FAZZONE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per il versamento degli importi complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in sedici rate trimestrali di pari importo. Per il versamento degli importi complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in ventiquattro rate trimestrali di pari importo. In ogni caso la prima rata deve essere versata entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre».

Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,65 miliardi di euro per il 2017 e a 850 milioni di euro per il 2018 e 100 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1,65 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 850 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro per il 2019.

6.16

BERNINI, FLORIS, MANDELLI, SCIASCIA, D'ALÌ, MALAN, FAZZONE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per il versamento degli importi complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo. Per il versamento degli importi complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in venti rate trimestrali di pari importo. In ogni caso la prima rata deve essere versata entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre».

Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 miliardi di euro per il 2017 e a 700 milioni di euro per il 2018 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 700 milioni di euro per l'anno 2018.

6.17

BRUNI, BONFRISCO

Al comma 1, sostituire il periodo che va dalle parole: «Fermo restando» *alle parole:* «nel 2018» *con il seguente:* «Il pagamento delle somme complessivamente dovute è effettuato mediante importo da versare distintamente in ciascuno dei cinque anni del periodo dal 2017 al 2021, in rate di pari ammontare».

Conseguentemente, all'onere derivante quantificato in 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.

6.18
PEPE

Al comma 1 sostituire le parole da: «fermo restando» *a:* «due rate nel 2018» *con le seguenti:* «fermo restando che il 25 per cento delle somme complessivamente dovuto deve essere versato nell'anno 2017 ed il restante 75 per cento nell'anno 2020, è effettuato il pagamento per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate annue dal 2018 al 2020».

6.19
DI MAGGIO, BONFRISCO

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018» *con le parole:* «massimo di quattro rate nel 2017 e di quattro rate nel 2018».

6.20
MILO, LANGELLA, BARANI

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione

della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

6.21

MILO, LANGELLA, BARANI

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,* nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo ''Interventi strutturali di politica economica'' nella misura di 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, e di aumento del medesimo Fondo nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro per l'anno 2019».

6.22

MILO, LANGELLA, BARANI

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere infine le seguenti parole:* «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse».

6.23

MILO, LANGELLA, BARANI

Al comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» *premettere le seguenti:* «del cinquanta per cento» *e aggiungere infine le seguenti:* «con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

6.24

MILO, LANGELLA, BARANI

Al comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» *premettere le seguenti:* «del cinquanta per cento» *e aggiungere infine le seguenti:* «con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».

6.25

BERNINI, FLORIS, MANDELLI, SCIASCIA, D'ALÌ, MALAN, FAZZONE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, esclusivamente a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento».

Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 207 milioni di euro per il 2017 e a 180 milioni di euro per il 2018 e 80 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 207 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che

assicurano 180 milioni di euro per l'anno 2018 e 80 milioni di euro per il 2019.

6.26

BERNINI, FLORIS, MANDELLI, SCIASCIA, D'ALÌ, MALAN, FAZZONE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nella misura massima del 3 per cento».

Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per il 2017 e a 120 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 120 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro per il 2019.

6.27

COMAROLI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «maturate» *fino a:* «lettera *a)* e».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni» *fino a:* «2018» *con le seguenti:* «3.560 milioni di euro per l'anno 2017, 3.485 milioni di euro per l'anno 2018».

6.28

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È in ogni caso ammesso il pagamento mediante compensazione con eventuali crediti ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera c) *dopo le parole:* «previste dagli articoli 3, 4, 6, e 9» *aggiungere le seguenti:* «e dai successivi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater»;

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3.1. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

3.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

al primo periodo:

a) dopo le parole: ''interessi passivi sostenuti'' *inserire le parole:* ''dalle banche,'';

b) le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' *sono sostituite dalle seguenti:* ''nei limiti dell'88 per cento''.

3.3 In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' *sono sostituite dalle seguenti:* ''nella misura dell'88 per cento''*;*

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' *sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'88 per cento''*;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' *sono sestituite dalle seguenti: ''nella misura dell'88 per cento''*».

6.29

De Petris, Uras, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A quei contribuenti che, versando in oggettive difficoltà economiche hanno già parzialmente pagato secondo un provvedimento di dilazione, viene confermato il relativo piano di rateazione.

1-*ter*. Possono partecipare alla definizione agevolata di cui al presente articolo per la quota residua di debito, anche coloro che alla data di entra in vigore del presente decreto pagavano secondo piani di rientro già concordati».

6.30

Airola, Bottici, Mangili, Bulgarelli, Serra, Lezzi, Puglia, Blundo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È in ogni caso ammesso il pagamento mediante compensazione con eventuali crediti ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

6.31

Bottici, Airola, Bulgarelli, Serra, Lezzi, Mangili, Castaldi, Puglia, Blundo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Limitatamente ai carichi di ruolo contenenti sanzioni per omesso o ritardato versamento ovvero sanzioni per violazioni di carattere meramente formale, la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di venti rate».

6.32

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 2, sopprimere le parole: «, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi».

Conseguentemente, al medesimo comma, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I giudizi pendenti sono sospesi e si intendono rinunciati con il versamento dell'unica rata o della prima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

6.33

MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate e la cadenza con la quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo. previsto dal comma l, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Per i giudizi pendenti relativi ai carichi di cui alla dichiarazione del periodo precedente:

a) nel caso di ruoli definitivi, il processo, è sospeso fino al termine dell'ultima rata di pagamento. Per gli stessi sono altresì sospesi, entro la stessa scadenza di cui al periodo precedente, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Il perfezionamento della definizione estingue il giudizio per il venir meno dell'oggetto del contendere;

b) nel caso di ruoli provvisori, (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 602/73 e art. 68 del D.Lgs. n0 546/92) la definizione agevolata riguarderà unicamente tali importi, la controversia proseguirà il suo iter nei modi ordinari e, ai fini della liquidazione delle somme eventualmente dovute all'esito del procedimento, gli importi iscritti nei ruoli definiti con tale definizione sono considerati interamente versati. Nel caso di esito positivo del giudizio le somme non saranno in alcun caso ripetibili».

6.34

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, SERRA, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 3, dopo le parole: «l'agente della riscossione comunica aggiungere le seguenti: «, previa verifica della insussistenza di cause di decadenza o prescrizione della somme oggetto di definizione ovvero ogni altra causa di inesigibilità del ruolo,».

6.35

BONFRISCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *AI comma 3, lettera* a)*, sostituire le parole:* «nei mesi di luglio, settembre e novembre» *con le seguenti:* «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;

b) *AI comma 3, lettera* b)*, dopo le parole:* «2018» *aggiungere le seguenti:* «e 2019» *e sostituire le parole:* «nei mesi di aprile e settembre» *con le seguenti:* «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;

6.36

MILO, LANGELLA, BARANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *AI comma 3, lettera* a)*, sostituire le parole:* «nei mesi di luglio, settembre e novembre» *con le seguenti:* «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»:

b) *AI comma 3, lettera* b)*, dopo le parole:* «2018» *aggiungere le seguenti:* «le 2019» *e sostituire le parole:* «nei mesi di aprile e settembre» *con le seguenti:* «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre».

6.37

PEPE

Al comma 3 sostituire le parole: «2018» *con le seguenti:* «2020».

6.38

BONFRISCO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Scaduti i termini di cui al comma 3 senza che l'agente della riscossione abbia comunicato ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, la dichiarazione di cui al comma 2 si intende comunque accolta e i termini di scadenza delle rate di cui al medesimo comma sono posticipati di sette giorni. A decorrere dall'ottavo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3 e fino al quindicesimo, senza che pervenga ai debitori comunicazione dall'agente della riscossione, le scadenze delle rate sono ulteriormente posticipate di sette giorni e l'ammontare delle somme di cui al comma 1, lettera *b)* è ridotto del cinquanta per cento. Dal sedicesimo giorno successivo al termine di cui al comma 3, persistendo l'inadempienza da parte dell'agente della riscossione, i termini per i pagamenti delle rate sono ulteriormente prorogati di un numero di giorni corrispondente all'inadempienza stessa e le somme di cui al comma 1, lettera *b)*, non sono dovute.

3-*ter*. Gli eventuali mancati introiti- di cui al comma 3-*bis*, terzo e quarto periodo, costituiscono risultato particolarmente negativo della gestione, di cui al comma 14 e le somme relative sono interamente a carico del bilancio dell'ente pubblico economico ''Agenzia delle Entrate-riscossione''.

3-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

6.39

MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In ogni caso:

a) Per le somme non superiori ad euro 10.000, la dilazione dovrà terminare entro il 30/06/2018;

b) Per le somme non superiori ad euro 70.000, il 40 per cento dell'ammontare dovrà essere pagato entro la scadenza del 15/12/2017, il restante non potrà superare la scadenza del 15/12/2018;

c) Per le somme superiori ad euro 70.000, il 40% dell'ammontare dovrà essere pagato entro la scadenza del 15/12/2017, il restante non potrà superare la scadenza del 15/12/2019.

Nel caso di comprovata difficoltà, sarà possibile allungare i termini di pagamento comunque al 15 dicembre 2019. Con apposito Decreto Ministeriale, verranno definite le modalità ed i requisiti per poter accedere a tale ulteriore dilazione.

Per le somme non superiori ad euro 10.000, la dilazione dovrà terminare entro il 15/12/2017».

6.40

BONFRISCO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il mancato pagamento di una rata produce la decadenza dal beneficio solo se sono trascorsi oltre 60 giorni dal mancato adempimento».

6.41

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «o tardivo».

6.42

BONFRISCO

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «una rata» *con le seguenti:* « tre rate anche non consecutive».

6.43

MILO, LANGELLA, BARANI

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «una rata» *con le seguenti:* «tre rate anche non consecutive».

6.44

BONFRISCO

Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: «Il mancato pagamento di una rata entro la scadenza non produce la decadenza dal beneficio se il contribuente dichiara di trovarsi in una situazione di obiettiva e sopravvenuta difficoltà economica dovuta a eventi e/o situazioni non prevedibili».

6.45

BONFRISCO

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «a quella della dichiarazione di cui al comma 2».

6.46

MILO, LANGELLA, BARANI

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «a quella della dichiarazione di cui al comma 2».

6.47

BONFRISCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «dilazione emessi dall'agente della riscossione,» *aggiungere le seguenti:* «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni,»;

b) *al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole:* «carichi» *con la seguente:* «debiti»;

c) *al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* «al 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* « alla data della dichiarazione di cui al comma 2»;

d) *al comma 8, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».

6.48

MILO, LANGELLA, BARANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole:* « dilazione emessi dall'agente della riscossione,» *aggiungere le seguenti:* «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni,»;

b) *al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole:* «carichi» *con la seguente:* «debiti»;

c) *al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* «al 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «alla data della dichiarazione di cui al comma 2».

6.49

MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

Al comma 8, primo capoverso, sostituire le parole: «adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 10 ottobre al 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «non pagate più di tre rate».

6.50

MILO, LANGELLA, BARANI

Al comma 8, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».

6.51

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Il debitore che si avvale della definizione agevolata per il pagamento di carichi inclusi in ruoli, fino ad un massimo di 50.000 euro, può richiedere un finanziamento agevolato per l'estinzione del debito ai soggetti autorizzati all'esercizi del credito operanti nel territorio nazionale, n finanziamento agevolato prevede che in capo al debitore che vi accede maturi esclusivamente l'obbligo di restituzione della quota capitale, escluso il costo delle commissioni e di ogni altro onere o spesa rela-

tivi alle gestione dei medesimi finanziamenti, al tasso di interesse refi della BCE vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto,».

6.52

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I debitori che hanno intentato un'azione giudiziaria contro gli agenti della riscossione in merito a carichi inclusi in ruoli negli anni dal 2000 al 2016 possono chiedere l'accesso alla definizione agevolata, qualora vi sia stata una sentenza almeno in primo grado a loro favorevole, relativamente ai medesimi carichi, secondo le modalità e i tempi stabiliti per i debitori di cui al comma 1 del presente articolo».

6.53

TOSATO, COMAROLI

Dopo il comma 9-ter, *inserire il seguente:*

«9-*quater*. I debitori che hanno intentato un'azione giudiziaria contro gli agenti della riscossione in merito a carichi inclusi in ruoli negli anni dal 2000 al 2016 possono chiedere l'accesso alla definizione agevolata, qualora vi sia stata una sentenza almeno in primo grado a loro favorevole, relativamente ai medesimi carichi, secondo le modalità e i tempi stabiliti per i debitori di cui al comma 1 del presente articolo».

6.54

COMAROLI, TOSATO

Al comma 10, dopo la lettera e-bis), *aggiungere la seguente:*

«*e-ter*) le somme dovute agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e di cui al Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla precedente disposizioni, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018» *con le seguenti:*

«3.760 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.685,5 milioni di euro per l'anno 2018».

6.55

MILO, LANGELLA, BARANI

Al comma 11, sostituire le parole da: «limitatamente» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «esclusivamente alla sanzione originaria con esclusione di quella accessoria, degli aggi di riscossione e delle spese di notifica».

6.56

AIROLA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni possono consentire, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica locale, l'estinzione del debito escludendo, in tutto o in parte, il pagamento della sanzione per la parte riferibile alla maggior azione prevista nei casi in cui non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta».

6.57

BONFRISCO

Al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: «2019» *con la seguente: «2020».*

6.58

MILO, LANGELLA, BARANI

Al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: «2019» *con la seguente:* «2020».

6.59

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, BLUNDO

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13.1. Al fine di garantire l'equilibrio finanziario e la continuità e la funzionalità dei servizi pubblici, per i carichi inclusi in ruoli formati da enti locali per debiti di enti pubblici economici e non economici, è facoltà dell'ente locale, mediante deliberazioni dell'organo consiliare da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nell'esercizio delle potestà regolamentari ivi riconosciute, di derogare ai criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo; anche attraverso la definizione transattiva dei debiti inclusi nei ruoli di cui al presente comma, con rinuncia ad ogni altra pretesa. A tal fine, l'istanza di cui al comma 2 è trasmessa all'ente locale titolare dei carichi di ruolo oggetto di definizione, per la formulazione della proposta transattiva, da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. All'istanza di definizione di cui al comma 2, l'ente debitore allega un piano di pagamento del debito unitamente ad una relazione sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento del debito. A seguito della sottoscrizione della transazione, l'agente della riscossione non può avviare o proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate nei confronti del debitore. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione. È sospesa l'efficacia di fermi ovvero ogni altro vincolo di indisponibilità di beni patrimoniali e finanziari in vigenza dell'accordo transattivo e fino all'integrale pagamento del debito oggetto di definizione. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4 in caso di mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui stato dilazionato il debito. Nell'esercizio delle facoltà di cui al presente comma non- possono in ogni caso essere previste condizioni di adesione meno favorevoli, in termini di benefici concessi e modalità di pagamento, da quelle previste al comma 1 del presente articolo.

13.2. La facoltà di cui al precedente comma è ammessa anche per gli enti locali sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero gli enti locali in stato di dissesto finanziario di cui agli articolo 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6.60
CONSIGLIO

Dopo il comma 13-bis, *aggiungere il seguente:*

«13-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia, è istituito un Fondo intitolato ''Fondo per il sostegno alle vittime causate dalla crisi economica'' con la finalità di sostenere i vedovi o le vedove e i figli orfani dei contribuenti che si sono tolti la vita, perché, in stato di evidente indigenza, sono stati ulteriormente vessati dalle cartelle equitalia. Il Fondo è dotato di risorse pari a 1 milione di euro a valere sulle maggiori entrate previste dalla rottamazione delle cartelle Equitalia. Le risorse sono assegnate in base ai criteri di indennizzo equo ed adeguato utilizzati per il risarcimento dovuto ai familiari delle vittime dei reati di mafia e di terrorismo, tenuto conto dei criteri di lucro cessante e danno emergente provocati dallo Stato a questi contribuenti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma, stimati in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, sono apportare le corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1-bis *dell'articolo 15.*

6.61
BRUNI, BONFRISCO

Dopo il comma 13-bis aggiungere il seguente:

«13-*ter*. La disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione nei dieci anni antecedenti l'anno 2000 e che hanno dato luogo a contenzioso definito nel corso degli anni indicati nel comma 1».

6.0.1
ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«6-*bis. (Sanatoria per le irregolarità formali nelle dichiarazioni dei redditi, nelle dichiarazioni IVA e nei libri contabili fiscali) – 1.* A decorrere dal 2017, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai fini della determinazione

delle addizionali IRPEF comunali e regionali e ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto commesse da soggetti che esercitano arti o professioni, attività di impresa o enti non commerciali, possono essere definite mediante versamento delle somme di cui al comma 3 sulla base di apposita dichiarazione da esplicitare nell'apposito quadro allegato al modello unico, con possibilità di rateizzazione degli importi secondo l'ordinaria normativa vigente per il versamento delle imposte emergenti dal modello unico. Sono altresì definite nelle medesime modalità di cui al periodo precedente le irregolarità di natura meramente formale rilevabili nei libri contabili fiscali.

2. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti per cui è possibile accedere alla sanatoria di cui al comma precedente riguardano:

a) la mancata sottoscrizione della dichiarazione in presenza di imposte interamente versate e dichiarazione trasmessa dall'intermediario;

b) la mancata apposizione della firma sul Documento di Trasporto in presenza di suo corretto e completo richiamo in fattura;

c) l'errata annotazione degli estremi delle fatture nei registri Iva a fronte di una corretta liquidazione dell'imposta;

d) la mancata segnalazione di una opzione ai fini delle imposte dirette, ai fini iva o ai fini della modalità di tenuta delle scritture contabili qualora il contribuente con il suo comportamento concludente, abbia manifestato in maniera inequivocabile la sua volontà;

e) i dati dichiarativi esposti nelle dichiarazioni che non modificano in alcuni modo la quantificazione dell'imposta;

f) la mancata sottoscrizione dei mastrini contabili.

3. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di cui al comma precedente, sono sanate con il versamento, anche mediante compensazione, di:

a) 50,00 euro per annualità per le persone fisiche non titolari di partita iva e socie di società di persone o di capitali in regime di trasparenza;

b) 100,00 euro per annualità per professionisti e ditte individuali con volumi di affari sino a 300.000,00 euro;

c) 200,00 euro per annualità per professionisti e ditte individuali con volumi di affari superiori a 300.000,00 euro;

d) 150,00 euro per annualità per società di persone, di capitali, Enti non Commerciali (ENC) con volumi di affari sino a 300.000,00 euro;

e) 300,00 euro per annualità per società di persone, di capitali, Enti non Commerciali (ENC) con volumi di affari superiori a 300.000,00 euro.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo del 20 17, sono stabilite la modalità di attuazione del presente articolo».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 1-*bis *dell'articolo 15.*

6.0.2

D'ALÌ, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1. – 1. Il totale delle sanzioni, degli interessi di mora e degli aggi esattoriali sulle somme non pagate, sia sotto il profilo fiscale, sia sotto il profilo previdenziale, non può superare la soglia massima del tasso considerato di usura dalle rilevazioni trimestrali effettuate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106».

6-ter.1

BONFRISCO

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «30 settembre 2018»*, con le seguenti:* «30 dicembre 2019».

6-ter.2

MILO, LANGELLA, BARANI

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «30 settembre 2018»*, con le seguenti:* «30 dicembre 2019».

7.1

AIROLA, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO

Sopprimere l'articolo.

7.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

7.3

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 5-*octies*», *comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniale di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziare detenute all'estero».

7.4

AIROLA, BOTTICI, SERRA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 5-*octies*», *comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniale di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

7.5

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 5-*octies*», *comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato della procedura di collaborazione volontaria nei 3 anni precedenti ovvero parti corre late così come definite dal regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno».

7.6

AIROLA, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 5-*octies*», *comma 1, dopo il primo Periodo aggiungere il seguente:* «Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato della procedura di collaborazione volontaria nei 3 anni precedenti».

7.7

QUAGLIARIELLO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 5-*octies*», *comma 1, lettera* e), *al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997».

7.9

De Petris, Uras, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo

Al comma 1, capoverso «Art. 5-*octies*»*, comma 1, alla lettera* g)*, sopprimere i numeri 2) e 3).*

7.10

De Petris, Uras, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo

Al comma 1, capoverso «Art. 5-*octies*»*, comma 1, la lettera* h)*, è soppressa.*

7.11

Uras, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo

Al comma 1, capoverso «Art. 5-*octies*»*, comma 1, lettera* i)*, le parole:* «con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-*septies* del medesimo decreto-legge»*, sono sostituite con le seguenti:* «con la pena da 3 a 9 anni di reclusione».

7.12

Uras, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo

All'articolo sostituire le parole: «30 settembre 2016» *, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «31 agosto 2016».

7.13

De Petris, Uras, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo

Al comma 1 capoverso «Art. 5-*octies*», *comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«La collaborazione volontaria di cui al presente articolo non può comunque avere ad oggetto contanti o valori al portatore».

7.14

Quagliariello

Al comma 1, capoverso «Art. 5-*octies*» *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. Nel caso della collaborazione volontaria avente ad oggetto contanti o valori al portatore, di cui al comma precedente, su scelta del contribuente, il quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni può essere assoggettato, in alternativa, ad un'unica imposta sostitutiva pari al 30 per cento del valore del contante».

7.15

Airola, Bottici, Lezzi, Mangili, Bulgarelli, Serra, Puglia, Blundo

Dopo il comma l aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1».

7.0.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente: ''30-*bis*. apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore sociosanitario''.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scorso parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Obbligo di registrazione analitica della movimentazione delle cassette di sicurezza)

1. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, viene introdotto l'obbligo di registrazione analitica della movimentazione delle cassette di sicurezza, che dovrà avvenire sotto la supervisione del personale bancario».

7-ter.1
BONFRISCO

Sopprimere l'articolo.

7-quater.1
D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO

Sopprimere il comma 1.

7-quater.2
TOSATO, COMAROLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 è abrogato».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis *dell'articolo 15.*

7-quater.3
TOSATO, COMAROLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. il comma 4-*bis* dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito con il seguente:

''4-*bis*. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi, le spese dei beni o delle prestazioni di servizio e le imposte direttamente connessi al il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione. Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o il soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura

penale, i costi e l'imposta sul valore aggiunto dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione e compensazione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi''».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 1-*bis *dell'articolo 15.*

7-quater.4
MANDELLI, MALAN

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis.* All'articolo 54 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ''(Testo Unico delle imposte sui redditi''), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

''6.1. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui''.

5-*ter.* Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7-quater.5
BONFRISCO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* All'articolo 54 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (''Testo Unico delle imposte sui redditi''), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

''6-*bis.* I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi ope-

rano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui''».

*Conseguentemente, a*i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della precedente disposizione, stimati in 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

7-quater.6

BERGER, LANIECE, PANIZZA

Al comma 6, quinto periodo, dopo le parole: «nel quindicesimo giorno successivo a quello» sostituire le parole «della pubblicazione dell'avviso nel sito *internet* della società Info Camere Scpa» *con le seguenti:* «dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».

7-quater.7

CANDIANI, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-*bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla tabella A, parte II-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-*ter.* tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato'';

b) alla Tabella A, parte III, sopprimere il numero 20-*bis)*».

*Conseguentemente, a*lle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7-quater.8

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO

Al comma 27, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* All'articolo 52, comma 1, lettera *b)*, il primo periodo è sostituito dai seguenti: ''ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso analitico di spese effettivamente sostenute, dettagliatamente documentate e rendicontate. Le modalità di rendicontazione, i limiti e i criteri per l'erogazione di tali somme devono essere disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Le rendicontazioni di cui al periodo precedente devono essere pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul sito internet ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi spese entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme. Le somme erogate eccedenti le spese effettivamente sostenute, documentate e rendi contate concorrono a formare il reddito salvo restituzione all'organo che le ha erogate, secondo le modalità dallo stesso disciplinate''».

7-quater.9

PEPE

Sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili i preleva menti e gli importi riscossi o, alternativamente, o i versamenti e gli importi incassati nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Nell'ambito del contraddittorio obbligatorio che deriva dagli inviti di cui al presente numero 2) le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappre4sentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione».

7-quater.10

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-*bis.* Il comma 1 dell'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito con il seguente:

''1. A decorrere dal 10 gennaio 2016 il, limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 800.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato fino a 1.000.000 euro''.

32-*ter.* Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «5.000 euro annui» sono sostituite con le seguenti: «10.000 euro annui.

10-*quater.* Al comma 49-*bis*, articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n, 248, le parole: «5.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: «4.260 milioni» *fino a:* «2.970 milioni» *con le seguenti*: «2.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 2.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 970 milioni».

7-quater.11

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32«-bis. il comma 1 dell'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388,è sostituito con il seguente:

''1. A decorrere dallo gennaio 2016 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 516.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato fino a 800.000,00 euro.

32-*ter*. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: ''5.000 euro annui'' sono sostituite con le seguenti: ''10.000 euro annui''.

32-*quater*. Al comma 49-*bis*, articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n, 248, le parole: ''5.000 euro annui'' sono sostituite dalle seguenti: ''10.000 euro annui''.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da:«4.260 milioni» fino a: «2.970 milioni» *con le seguenti*: «2.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 2.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 970 milioni».

7-quater.12

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-*bis*. All'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23 dopo il primo capoverso aggiungere il seguente «L'esenzione per i consorzi tra enti locali si applica a quelli per lo sviluppo di aree industriali costituiti con legge speciale».

7-quater.13

BUCCARELLA, BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera *h)*, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568».

7-quater.0.1

AIROLA, BOTTICI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*quater.1*

1. Al cadi ce penale sana apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articola 648-*bis* è sostituito dal seguente:

''Art. 648-*bis*. – *(Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).* –Chiunque sostituisce a trasferisce denaro, beni a altre utilità provenienti da delitto non colposo, avvera ostacolo l'identificazione della loro provenienza delittuosa, avvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche a finanziarie denaro, beni a altre utilità provenienti da delitto è punita can la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 100.493. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute avvera di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi a registri a ad altra titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultima camma dell'articola 648.'';

b) l'articolo 648-*ter* è sostituito dal seguente:

''Art. 648-*ter*. – *(Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa).* — In relazione al reato di cui all'articolo 648-*bis*, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro a le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dell'articolo 466-*bis.*

Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosta 1992, n. 356.

Nei casi di condanna a di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice ai procedura penale, per il reato di impiega e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 quote.

Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 648-*bis* consegue:

1) l'interdizione da una professione o da un'arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-*bis* per una durata non inferiore ad anni dieci;

2) l'incapacità di contrattare can la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-*ter* per una durato non inferiore ad anni dieci;

3) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica''.

c) all'articolo 648-*quater*, al primo comma le parole: ''dagli articolo 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti:: ''dall'articolo 648-bis'' e al terzo comma le parole: ''di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter*'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 648-bis'';

d) all'articolo 379, primo comma, le parole: ''articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* sono sostituite dalle seguenti: ''articoli 648 e 648-*bis*'';

e) all'articolo 466-*bis*, dopo le parole: ''per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461'' aggiungere le seguenti: ''e 648 bis'';

3. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la parola: '', 648-ter'' è soppressa».

7-quater.0.2

AIROLA, BOTTICI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.7-*quater*.

(potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciglaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);

b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;

c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;

d) facoltà per 1'Agenzia dette entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente dagli intermediari nell'Archivio Unico Informatico;

e) facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;

f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), eli utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;

g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine — SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributa e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;

h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettativi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;

i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;

l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari».

7-quater.0.3

AIROLA, BOTTICI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BLUNDO

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*quater*.

(Disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli statuti e dei bilanci delle fondazioni e delle associazioni)

Al fine di garantire la trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono alloro finanziamento, all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente: ''4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costi-

tuite, nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che eroghino a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collega bile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci''».

7-septies.1

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, SERRA, BULGARELLI, BLUNDO

*Sostituire l'***articolo***, con il seguente:*

«Art. 7-*septies. – (Finanziamenti microcredito). - 1*. All'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

''*a-bis)* Nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100 milioni di euro per il sostegno dell'attività del microcredito ai sensi dell'articolo 111 del Testo unico bancario al fine di concedere finanziamenti fino cinquantamila euro in deroga alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 111 suddetto''».

7-septies.0.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*octies.*

Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

''30-*bis)* apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario''».

Conseguentemente all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» *con le seguenti:* «è incrementato di 4.250 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.175,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.260 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.960 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 2, alinea, dopo la parola: «14 aggiungere le seguenti: ''dall'articolo 7-*bis* e sostituire le parole: a 1.992,39 per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020'1''» *con le seguenti:* «a 1990,39 per l'anno 2016 e 4.250 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.820 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.260 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.960 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 202»;

al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «quante a 0,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.250 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.820 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2960 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

7-septies.0.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*octies*.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, ivi compresi i piazzali, adibiti ai servizi di trasporto marittimo, terrestre ed aereo, le infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi, inclusi quelli doganali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto compendi strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.

2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.

8.1

De Petris, Uras, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo

Al comma 1 sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 commi 64, 65 3, 66, della legge 28 giugno 2012, n 92, e successive modificazioni.» *aggiungere il seguente periodo:* «Le eventuali economie derivanti dall'incremento di cui al presente comma sono destinati all'incremento del Fondo occupazione per il finanziamento di politiche attive del lavoro di cui all'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 150 del 2015».

8.2

Uras, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo

Al comma 1 sopprimere la parola: «anche».

8.3

Bellot, Bisinella, Munerato

Dopo il comma 1-ter *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Il comma 5 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni ivi dettate qualora nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi».

9.1

SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA, COTTI, AIROLA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, PUGLIA, BLUNDO

Sopprimere l'articolo.

9.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Sopprimere l'articolo.

10.1

BOTTICI, SCIBONA, AIROLA, CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della rete ferroviaria», *aggiungere le seguenti:* «e delle reti regionali interconnesse».

10.2

AIROLA, SCIBONA, BOTTICI, CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, BLUNDO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della rete ferroviaria», *aggiungere le seguenti:* «e della rete ferroviaria convenzionale».

10.3

BOTTICI, SCIBONA, AIROLA, CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, BLUNDO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della rete ferroviaria», *aggiungere le seguenti:* «e delle linee complementari».

10.4

AIROLA, SCIBONA, BOTTICI, CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «anno 2018», *aggiungere le seguenti:* «questi ultimi previa presentazione alle competenti commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre 2016, dell'aggiornamento 2016».

10-bis.0.1

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*ter*.

(Disposizioni concernenti la realizzazione di opere connesse allo svolgimento di competizioni sciistiche negli anni 2020 e 2021 a Cortina d'Ampezzo)

1. Per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel febbraio 2021, il presidente della società ANAS Spa è delegato, in qualità di commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 16, il commissario delegato del Governo di cui al medesimo comma 1 può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, delle strutture della società ANAS Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il commissario delegato del Governo di cui al comma 1, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23 e delle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede all'approvazione di un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, non superiore comunque al termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole

stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario delegato del Governo. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione degli interventi, il commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati il piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato in una sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel sito internet istituzionale della società ANAS Spa.

4. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi compresi nel piano di cui al comma 3, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 1 , entro trenta giorni dalla prima approvazione del piano e, successivamente, entro dieci giorni dall'introduzione di eventuali modifiche e integrazioni del piano medesimo, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini sono ridotti alla metà e il commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.

5. Nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, esercita i poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano di cui al comma 3.

6. Ove necessario, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, può provvedere in deroga alla legislazione vigente, a mezzo di ordinanza, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento e nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze, come i provvedimenti commissariali, sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Il commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di cui al comma 3 e fino alloro completamento può provvedere in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, dandone comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Per le finalità di cui al comma 1, oltre alle risorse già disponibili nel piano di programma della società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

9. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'amministratore delegato della società RFI – Rete ferroviaria italiana Spa è delegato, in qualità di commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della

medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità ferroviaria nella provincia di Belluno.

10. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 9, il commissario delegato del Governo, di cui al medesimo comma 9, può avvalersi delle strutture della società RFI – Rete ferroviaria italiana Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

11. Il commissario delegato del Governo, di cui al comma 9, nel limite delle risorse finanziarie già disponibili nel piano di programma della società RFI – Rete ferroviaria italiana Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi di adeguamento della rete ferroviaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la descrizione di ciascun intervento, la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario delegato del Governo. Il piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato nella sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel sito *internet* istituzionale della società RFI – Rete ferroviaria italiana Spa.

12. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi compresi nel piano di cui al comma 11 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

13. I commissari delegati del Governo, di cui ai commi 1 e 9, al termine dell'incarico commissariale, inviano alle Camere e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale.

14. Per le medesime finalità di cui al comma 1 , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno e il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo, è nominato un commissario *ad acta*, munito dei poteri derogatori di cui al comma 6, con il compito di attuare le seguenti linee di intervento:

a) progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;

b) progettazione e realizzazione di collegamenti tra gli impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;

c) progettazione e realizzazione di nuove piste di discesa, nonché adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;

d) progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, creazione di infrastrutture e di servizi per lo sport, la ricreazione, il turismo sportivo e per il benessere.

15. Il commissario *ad acta*, di cui al comma 14, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 20 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi, sulla base di quanto previsto dal citato comitato, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, su istanza del comitato organizzatore locale e nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario *ad acta*. Il piano è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del comitato medesimo.

16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi compresi nel piano di cui al comma 15 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

17. Le ordinanze e i provvedimenti commissari ali sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della regione Veneto.

18. Il commissario *ad acta*, di cui al comma 14, entro il 31 maggio 2017, con proprio provvedimento, può nominare fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e ingegneristiche, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni di garanzia e di controllo dell'andamento dei lavori nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri attribuiti. Per i compensi dei soggetti delegati, nel limite massimo individuale di 100.000 euro lordi comprensivi degli oneri a carico dello Stato, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

19. Gli enti territoriali coinvolti nel progetto sono tenuti a mettere a disposizione della struttura funzionale al commissario *ad acta* i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20. Per le finalità di cui al 14, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

21. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 30,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 e 20,3 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2010 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».

11.1

COMAROLI, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

11.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Sopprimere l'articolo.

11.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Misure urgenti per il trasporto regionale). – 1.* Ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, procede al rinnovo della nomina del Commissario ad acta per l'espletamento delle finalità di cui all'articolo 16 , comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, così da assicurare la continuità del processo di risanamento del trasporto ferroviario regionale e garantire adeguate prospettive di sviluppo volte a tutelare il diritto alla mobilità.

2. Considerati i rilevanti disavanzi economici e la necessità di raggiungere l'equilibrio economico della società di trasporto regionale EAV S.r.l., il Commissario *ad acta*, di cui al comma precedente, è autorizzato ad un impiego di spesa pari a 600 milioni di euro, previo trasferimento della somma entro il 31 dicembre 2016, il cui cinquanta per cento è obbligatoriamente destinato al completamento degli interventi di ripristino e ammodernamento prioritari sulle tratte e le infrastrutture di competenza di EAV S.r.l, mentre la restante parte è destinata al risanamento della gestione finanziaria della stessa EAV S.r.l. in capo al Commissario *ad acta*.

3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise nel confronti di Trenitalia S.p.a., è attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016, il cui cinquanta per cento è da destinarsi al completamento degli interventi di ripristino e ammodernamento sulle tratte di competenza regionali.

4. Agli oneri di cui al comma 2 e al comma 3, pari complessivamente a 690 milioni di euro di contributo straordinario si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione-programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese necessarie previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse».

11.4

COMAROLI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Misure urgenti per il trasporto regionale). – 1.* Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il ''Fondo a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro''.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 690 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione-programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo da parte delle Regioni».

11.5

TOSATO, COMAROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – *1.* Al fine di rilanciare il servizio di trasporto pubblico locale, è ripartito fra tutte le Regioni, sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-Regioni, lo stanziamento di 690 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 690 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione-programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono

rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse».

11.6

BOTTICI, SCIBONA, AIROLA, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, CASTALDI, BLUNDO

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«1. La dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui aIl'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, è incrementata di 690 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016», *con le seguenti:* «690 milioni di euro per l'anno 2016».

11.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuito alle regioni un contributo per quota parte, nel limite totale di 690 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai debiti contratti per il servizio di trasporto pubblico locale e per investimenti nella rete di trasporto pubblico locale. Ai fini della ripartizione del contributo di cui al presente comma si deve fare riferimento al rapporto chilometri ferroviari/abitanti».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 3;

al comma 4 sostituire le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro» *con le seguenti:* «pari a 690 milioni»;.

11.8

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuito alle regioni un contributo per quota parte, nel limite totale di 690 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai debiti contratti per il servizio di trasporto pubblico locale e per investimenti nella rete di trasporto pubblico locale. Ai fini della ripartizione del contributo di cui al presente comma si deve fare riferimento al numero degli abitanti».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 3;

al comma 4 sostituire le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro» *con le seguenti:* «pari a 690 milioni»;.

11.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuita alla Conferenza Stato-regioni la potestà di stabilire la determinazione di un contributo destinato a ogni regione, nel limite di 690 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai debiti contratti per il servizio di trasporto pubblico locale».

Conseguentemente:

i commi 2 e 3 sono soppressi;

al comma 4 sostituire le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro» *con le seguenti:* «pari a 690 milioni».

11.10

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,

n. 58, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47».

4-*ter*. All'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47''».

12.1

COMAROLI, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

12.2

COMAROLI, TOSATO

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. – Il Fondo di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni è incrementato di 700 milioni per l'anno 2016».

12.3

TOSATO, COMAROLI

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. – Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare è incrementato di 700 milioni per l'anno 2016».

12.4
COMAROLI, TOSATO

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. – Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 700 milioni per l'anno 2016».

12.5
TOSATO, COMAROLI

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* ''trattenimento e di accoglienza per stranieri'' *con le seguenti:* ''identificazione ed espulsione'';

b) *al comma 1 sostituire la parola:* «600» *con la seguente:* «700»;

c) *sopprimere il comma 2;*

d) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure urgenti per il contrasto all'immigrazione clandestina».

12.6
TOSATO, COMAROLI

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni;

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «trattenimento e di accoglienza per stranieri» con le seguenti: «identificazione ed espulsione»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per l'attuazione di intese e collaborazioni internazionali per il contrasto all'immigrazione clandestina e accordi bilaterali di riammissione nei paesi di origine»;

c) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure urgenti per il contrasto all'immigrazione clandestina».

12.7
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, sostituire le parole: «e dì accoglienza» *con le seguenti:* «di accoglienza e di rimpatrio»

12.8

De Petris, Uras, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis.* La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 17.388.000 euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, Sopprimere l'articolo 9.

12.9

Comaroli, Tosato

Al comma 2-bis *sostituir le parole:* «nonché» *fino a fine con le seguenti*: «nonché dai comuni che ricomprendono nel loro territorio zone interessate da fenomeni di disseto idrogeologico».

12.10

Comaroli, Tosato

Al comma 2-bis *sostituir le parole:* «nonché» *fino a fine con le seguenti:* «nonché dai comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani».

12.11

Comaroli, Tosato

Al comma 2-bis *sostituir le parole:* «nonché» *fino a fine con le seguenti:* «nonché dai comuni ricadenti nei territori delle unioni dei comuni montani».

12-bis.1

Comaroli, Tosato

L'articolo 12-bis *è soppresso.*

12-bis.2

TOSATO, COMAROLI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto- legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate al Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni».

12-bis.3

COMAROLI, TOSATO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto- legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare».

12-bis.4

TOSATO, COMAROLI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto- legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

12-bis.5

COMAROLI, TOSATO

Al comma 1 dopo le parole: «specifiche iniziative» *aggiungere le seguenti:* «finalizzate al censimento degli stessi mediante rilievi dattiloscopici e allo sgombero di campi nomadi abusivi».

13.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Quota parte delle risorse aggiuntive di cui al precedente periodo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016, sono riservate alle piccole e medie imprese operanti nei territori a rischio di desertificazione industriale e produttiva in seguito agli eventi sismici che hanno interessato le province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, come i territori delle province di Fermo e di Macerata e le aree colpite dal sisma del 30 ottobre 2016 nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Ulteriori 100 milioni di euro sono individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale ''Imprese e competitività 2014-2020'' a titolarità del Ministero dello sviluppo economico e riservati in via prioritaria alle piccole e medie imprese che investono in ricerca e sviluppo nel settore dell'ideazione di prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e la prevenzione del rischio sismico».

13.2

CAMPANELLA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2-bis*, sostituire le parole:* «10 milioni di euro» *con le seguenti:* «15 milioni di euro».

13.3

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Al comma 2-bis*, aggiunger in fine, le seguenti parole:* «dell'olio di oliva e dell'uva da tavola».

14.0.1
BONFRISCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

(Disposizioni concernenti le imprese danneggiate dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015)

1. Ai fini degli adempimenti relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016, sono interamente ammesse in deduzione le spese sostenute dalle imprese per la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e la trasformazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi l'8 luglio 2015, indipendentemente che tali spese risultino nel bilancio imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma l, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili».

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 23 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 116

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 20 alle ore 22,10

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2284 (MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE)

DIFESA (4ª)

Mercoledì 23 novembre 2016

Plenaria

201ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1935) ***Deputato SCANU ed altri. – Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il presidente LATORRE, dopo aver riepilogato brevemente l'*iter* del provvedimento, avverte che, poiché è scaduto il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, è possibile passare alla votazione degli emendamenti.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore PEGORER *(PD)*, osservando preliminarmente che già nell'intervento svolto dal Presidente Latorre il 18 ottobre scorso emergevano alcuni punti da chiarire e altri – come quello relativo al rischio di codificare una disparità di trattamento tra i caduti nell'adempimento del dovere e coloro che, per contro, a quel dovere comunque si sottrassero – non del tutto condivisibili. Le circolari emanate dal generale Cadorna intendevano infatti eludere il codice penale militare del tempo, considerato troppo garantista in quanto consentiva di risolvere in modo positivo casi di presunti ammutinamenti. Rilevano, al riguardo, numerosi episodi, come quello riportato, in un suo sag-

gio, dallo storico Damiano Leonetti sulla condanna patita, nel 1915, da numerosi alpini per non aver eseguito un attacco suicida sulla Croda Rossa di Sesto, poi assolti per riconosciute attenuanti. Episodi che attestano come la stessa questione della *forma mentis* di allora non trova sempre riscontro in fatti precedenti alle circolari stesse.

Rileva quindi che il testo approvato dal Comitato ristretto non menziona la parola «decimazioni», centrale, invece, nel documento, inviato il 4 novembre 2014 al Presidente della Repubblica e ad altre alte autorità governative e tra i cui firmatari figuravano numerose personalità della cultura, dove si chiedeva, in occasione della ricorrenza del centenario della Grande guerra, la riabilitazione dei fucilati da mano amica.

Prosegue ricordando il drammatico caso di quattro alpini di Cercivento, fucilati nei boschi di Carnia per essersi rifiutati di compiere un'azione militare suicida, particolarmente sentito dal molti cittadini del Friuli Venezia Giulia e oggetto, altresì, di una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia lo scorso 17 novembre. Nel testo dell'atto, che si impegna a sostenere la riabilitazione dei militari nonché ad indire un concorso tra le scuole secondarie per tutelare la loro memoria, viene ricordata, tra l'altro, un'importante monografia (intitolata «*Sameavin animes dal Purgatori*»), che ricostruisce la drammatica vicenda e i vizi che afflissero il processo cui gli alpini furono sottoposti. Sulla vicenda incidono poi le numerose iniziative volte alla riabilitazione dei quattro alpini, tra cui spiccano l'istanza presentata al Capo dello Stato nel 1997, durante la sua visita al sacrario di Timau, la risoluzione adottata, nel 2000, dalla stessa Commissione difesa del Senato, la lettera inviata, il 30 giugno 2014, al Capo dello Stato dal sindaco del Comune di Forni di Sopra e la partecipazione, nell'estate del 2016, del Presidente del Comitato storico Scientifico per la Grande Guerra, Franco Marini, alla solenne celebrazione presso il monumento eretto in loro ricordo.

Lamenta, poi, l'eccessiva rilevanza, nel lavoro istruttorio svolto dalla Commissione, dato al termine «riabilitazione», auspicando sul punto un lavoro di concerto con le posizioni assunte dall'omologa Commissione della Camera al fine di raggiungere un miglior adattamento del testo.

Conclude rimarcando l'opportunità di non procedere alle votazioni e di avviare una nuova fase istruttoria (connotata anche da un costruttivo confronto con l'altro ramo del Parlamento), nonché invitando la Commissione a considerare la possibilità di risolvere l'annosa problematica attraverso un atto solenne del Presidente della Repubblica.

Interviene quindi il senatore GASPARRI *(FI-PdL XVII)*, rimarcando il carattere significativo delle tematiche sottese al disegno di legge, particolarmente sentite dalle popolazioni dei territori che furono interessati dalla Grande guerra e precisando che quanto da lui osservato nel corso del dibattito non era certamente volto a sminuire eventi drammatici e toccanti (come quello di Cercivento, poc'anzi evocato dal senatore Pegorer), che meritano la dovuta attenzione.

Pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Presidente in qualità di relatore, ribadisce tuttavia l'inadeguatezza dello strumento legislativo, che non consente di avere il dovuto approccio critico su tematiche così complesse e delicate – come le morti per mano amica dei militari italiani nel corso del primo conflitto mondiale – e che rischia di non ottenere un consenso unanime, lasciando comunque molti scontenti.

Da un lato, peraltro, il voto unanime della Camera non può costituire un vincolo di mandato per il Senato e, dall'altro, anche le esperienze estere attestano l'oggettiva difficoltà di valorizzare la memoria storica attraverso l'uso dello strumento legislativo. Inoltre, molte associazioni combattentistiche e d'arma hanno manifestato perplessità in ordine all'adozione di una legge sul punto che rischia di non tenere conto delle numerose diversità di situazioni e di casi considerati.

La memoria dei fucilati senza giusto processo, prosegue l'oratore, ben potrebbe essere argomento trattato nelle scuole (dove spesso lo studio della storia recente viene trascurato) nonché, a suo avviso, meglio valorizzata da altre iniziative diverse da quella legislativa (che spesso produce divisioni più che consensi), correttamente incentrate sull'analisi critica della storia e sulla valorizzazione della memoria e che potrebbero, tra l'altro, essere adottate dallo stesso Parlamento, che assolverebbe, in tal caso, ad un meritorio ruolo di pacificazione sociale e di composizione di eventuali divergenze.

Conclude concordando – ancorché sulla base di altre considerazioni – sull'opportunità di non procedere alle votazioni e di avviare, per contro, un ulteriore momento di riflessione.

Il presidente LATORRE *(PD)*, relatore sul provvedimento, rileva innanzitutto che i lavori della Commissione sono stati, fino ad ora, improntati a un esame critico del testo licenziato dalla Camera dei deputati, da cui è scaturita, tra l'altro, una diversità di approccio che conserva, comunque, la propria dignità. Non appare peraltro configurabile, in un regime di bicameralismo perfetto quale quello attualmente vigente, la ricerca di un accordo con l'omologa Commissione della Camera per definire un testo da sottoporre poi all'approvazione del Senato.

Nel porre l'accento sul valore dell'attività istruttoria già svolta dalla Commissione, concretizzatasi nel testo proposto dal Comitato ristretto e adottato a base dei lavori e preso altresì atto di quanto osservato dai senatori Pegorer e Gasparri, ritiene comunque, apprezzate le circostanze, dare corso ad una nuova fase di riflessione al fine di verificare la possibilità di pervenire alla definizione di un testo unanimemente condiviso.

Nel caso in cui non dovesse accadere, tenuto conto dell'inopportunità di registrare una frattura tra le forze politiche su una tematica così delicata, comunica che si riserverà di proporre alla Commissione di non proseguire nell'esame del provvedimento.

Il senatore Luciano ROSSI *(AP (NCD-UDC))* esprime condivisione su quanto poc'anzi rappresentato dal Presidente.

Concorda il senatore Mario MAURO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*, ponendosi peraltro problematicamente sulla possibilità di raggiungere, in seno alla Commissione, un consenso unanime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2542) ***Deputato BURTONE. – Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il presidente LATORRE informa la Commissione che alla scadenza del termine, fissato per venerdì 11 novembre, alle ore 12, non risulta presentato alcun emendamento al testo del disegno di legge: sono altresì spirati i termini per l'espressione del parere da parte delle Commissioni consultate.

Constata inoltre che non figurano ulteriori iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Avverte quindi che si procederà al conferimento del mandato al relatore.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce, all'unanimità, mandato alla relatrice Amati a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016, relativo a contributi in favore di associazioni combattentistiche e d'arma (n. 351)
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il presidente LATORRE *(PD)*, in qualità di relatore, dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta d'intesa con la relatrice Valentini, impossibilitata a presenziare, e che recepisce i rilievi emersi nel corso del dibattito. (pubblicata in allegato).

Il senatore SANTANGELO *(M5S)* lamenta la mancata comunicazione, da parte del Governo, dei dati relativi allo stato patrimoniale delle associazioni combattentistiche e d'arma, più volte richiesta dalla sua parte politica.

Il sottosegretario ALFANO precisa che il Governo già adempie a tutti gli obblighi di rendicontazione in ordine al riparto dei contributi (che non viene più effettuato in base al semplice numero di iscritti bensì tenendo conto anche dei progetti promozionali presentati dalle associazioni stesse), obblighi peraltro frutto di determinazioni parlamentari.

Assicura comunque il senatore Santangelo che si farà interprete, presso il Dicastero, di queste ulteriori richieste, precisando tuttavia che le attuali norme non prevedono né un obbligo da parte delle associazioni di comunicazione al Ministero dello stato patrimoniale, né criteri predeterminati per l'attribuzione dei contributi, che è rimessa al Ministro.

Il senatore MARTON *(M5S)* osserva che, in mancanza dei dati sullo stato patrimoniale delle associazioni, risulta impossibile procedere a un esame ponderato. In ragione di ciò, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sullo schema di parere predisposto dal Presidente.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE pone da ultimo in votazione, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni da lui predisposta, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore VATTUONE *(PD)*, osservando preliminarmente che il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, con modificazioni che – tuttavia – non interessano i profili di competenza della Commissione.

I predetti profili si rinvengono principalmente nell'articolo 9, comma 1, che autorizza fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata «Operazione Ippocrate» e alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nation Support Mission in Lybia* (UNSMIL). Nel dettaglio, l'Operazione Ippocrate trova il suo fondamento nelle richieste rivolte all'Italia dal governo di al-Sarraj e nel dettato della risoluzione delle Nazioni Unite n.?2259 del 2015.

A seguito delle comunicazioni del Governo sugli sviluppi della situazione in Libia (rese innanzi alle Commissioni affari esteri e difesa dei due rami del Parlamento e nelle quali veniva annunciata la citata «Operazione Ippocrate»), le Commissioni riunite affari esteri e difesa del Senato, avevano infatti adottato una risoluzione *(Doc*. XXIV, n. 65) nella quale si autorizzava la missione.

Il personale impiegato consta di un contingente di 300 militari per l'Operazione Ippocrate e di 2 militari per la partecipazione alla missione UNSMIL. In teatro risultano altresì impiegati 209 mezzi terrestri, un mezzo navale e due aeromobili. Globalmente, sull'arco di 109 giorni, le spese per il personale ammontano quindi a 4.829.494 euro (di cui solo 48.094 derivanti dalla missione UNSMIL), mentre la somma tra spese di funzionamento e oneri *una tantum* è di 12.558.506 euro (su questa cifra, la partecipazione alla missione UNSMIL incide per 57.225 euro di sole spese di funzionamento).

Per quanto concerne la copertura finanziaria della spesa per le missioni citate rileva che è disposta dall'articolo 15, che la ripartisce tra le riduzioni alle spese della Difesa, il fondo delle esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze e le maggiori entrate previste a seguito dell'attuazione di alcune norme del decreto-legge in esame.

Conclude osservando che la Commissione difesa della Camera dei deputati ha espresso, nel corso dell'esame in prima lettura, parere favorevole sul provvedimento, senza formulare osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VATTUONE *(PD)* invita la Commissione a valutare l'opportunità di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un affare relativo all'esportazione dei sistemi d'arma. Il predetto affare, che potrebbe vedere il coinvolgimento della 10ª Commissione, e che presenterebbe indubbia rilevanza anche in relazione agli indirizzi politici maturati in ambito europeo e atlantico, potrebbe essere integrato anche da uno specifico ciclo di audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 351

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

rilevato che:

nella nota illustrativa, recante i criteri adottati per il riparto degli stanziamenti, non appaiono adeguatamente specificati i criteri in base ai quali la Commissione interna del Gabinetto valuta i progetti di attività promozionali ed assistenziali presentati dalle associazioni combattentistiche e d'arma;

sempre nella medesima nota illustrativa non viene specificato, al contrario dello scorso anno, il motivo della mancata assegnazione integrale delle risorse previste dalle norme di rango primario (Tabella C allegata alla legge di stabilità 2016 e articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2010), in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma;

l'articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2010 prevede, in favore delle associazioni combattentistiche e partigiane, l'erogazione di finanziamenti nel triennio 2014-2016 e pertanto nel 2017 le predette associazioni non si vedranno garantiti i necessari finanziamenti;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) in occasione della presentazione di prossimi schemi di decreto sulla materia, si ritiene opportuno che la nota illustrativa sia integrata con specifiche note sui criteri adottati dalla Difesa nella selezione e nella valutazione dei progetti di attività promozionali e assistenziali presentati dalle associazioni combattentistiche e d'arma;

b) si rappresenta la necessità di garantire alle associazioni combattentistiche e d'arma l'intero stanziamento previsto dalle rispettive norme di rango primario e che, in caso contrario, la nota illustrativa riporti le ragioni della mancata assegnazione integrale delle risorse;

c) si rappresenta infine la necessità a che il Governo provveda, nell'ambito dell'approvazione della legge di bilancio ovvero attraverso altro idoneo provvedimento, a garantire i finanziamenti in favore delle associazioni combattentistiche e partigiane anche per l'anno 2017.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 23 novembre 2016

Plenaria

667ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore LAI *(PD)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul complesso degli emendamenti già approvati dalla Commissione bilancio. Propone, altresì, di sospendere il parere sui restanti emendamenti.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* preannuncia che gli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega Nord saranno ritirati in Assemblea all'inizio dell'imminente seduta.

Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo su tutti gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio. Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, avanzata dal Relatore, viene posta ai voti e accolta.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

668ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 17,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2595

Il presidente TONINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2595, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo approvato dalla Camera dei deputati. Il testo è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Ricorda che nel corso dell'esame in sede referente è stata acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* ritiene che non si possa esprimere alla Presidenza del Senato un parere che tralasci le gravi carenze emerse in relazione alle coperture finanziarie del provvedimento e le osservazioni del servizio del Bilancio relative alle quantificazioni sottese all'articolato.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione non è chiamata ad approvare un parere formale ma, piuttosto, a riferire al Presidente del Senato circa i profili di propria competenza. Le obiezioni circa le scelte finanziarie contenute nel provvedimento del Governo possono trovare adeguato spazio all'interno del dibattito politico.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* esprime l'opinione che i difetti di copertura non costituiscano opinione politica bensì un elemento oggettivo, che la Commissione deve rilevare. In particolare rileva che le coperture finanziarie incerte determinano una violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore SANTINI *(PD)* obietta che il provvedimento in esame ha carattere prettamente di entrata e che eventuali censure circa la copertura delle spese vanno espresse nella sede in cui tali spese si collochino, ossia, nel caso di specie, al momento in cui si discuterà della legge di bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE preannuncia che riferirà all'Assemblea sui profili emersi nel corso del dibattito.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, dedicata alla programmazione dei lavori in vista della imminente sessione di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente
TONINI

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 17,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 23 novembre 2016

Plenaria

319ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-03153 della senatrice Montevecchi sulla Fondazione *festival* pucciniano di Torre del Lago, precisando che essa è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro fondata dal Comune di Viareggio nel 1990 e vigilata dalla Regione Toscana. Informa altresì che la Fondazione promuove le attività musicali, occupandosi in particolare dell'organizzazione del *festival* Puccini di Torre del Lago e della conservazione, valorizzazione, conoscenza e diffusione del patrimonio artistico di Giacomo Puccini.

Puntualizza inoltre che la Fondazione è destinataria di contributi anche da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sia da parte della Direzione generale per lo spettacolo, ai sensi della legge n. 800 del 1967 e del decreto ministeriale 1° luglio 2014, ai fini della realizzazione di uno dei *festival* più noti a livello internazionale, sia da parte della Direzione generale biblioteche e istituti culturali e diritto d'autore, ai sensi della legge n. 29 del 2001, che, al comma 4 dell'articolo 5, prevede un contributo annuo, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, anche alla predetta Fondazione. Sottolinea dunque che il capitolo 3670 del

Ministero, sul quale è imputato tale contributo, viene annualmente ripartito con decreto interministeriale del Ministri dei Beni culturali e dell'Economia, previo parere delle Commissioni parlamentari.

Rende noto che, poiché i contributi relativi al capitolo 3670 sono erogazioni determinate da leggi dello Stato, l'Amministrazione segue da sempre, nella redistribuzione delle risorse, il criterio di applicare proporzionalmente le riduzioni o gli aumenti che annualmente la legge di bilancio impone, rispettando nella sostanza l'equilibrio fra i diversi contributi a suo tempo decisi dal Legislatore. Riferisce perciò che, nell'anno finanziario 2016, la Direzione generale biblioteche ha erogato in favore della Fondazione un contributo di 296.089 euro, con un aumento del 36,32 per cento rispetto al 2015.

Fa presente peraltro che la Fondazione è tenuta ad una relazione a consuntivo nella quale deve essere contenuto un dettagliato resoconto sull'utilizzo del contributo; se il resoconto non viene ritenuto soddisfacente, la Direzione generale biblioteche può anche richiedere la restituzione dell'importo corrisposto.

Per quanto riguarda il contributo della Direzione generale spettacolo, precisa che la procedura di assegnazione prevede una attenta verifica della validità del programma artistico presentato su base triennale dalla Fondazione, ed un controllo della coerenza del programma annuale con quello triennale effettuato dall'apposita commissione consultiva musica; l'importo viene individuato giudicando l'iniziativa sia su un parametro qualitativo che su un parametro quantitativo.

Informa poi che nel 2015 La Fondazione ha ricevuto: un contributo a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS) di 580.720 euro, ridotto ad 570.489,92 euro ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 1º luglio 2014; un contributo di 7.049,29 euro per le spese sostenute per i Vigili del fuoco; un contributo di un milione di euro, ai sensi della legge 20 dicembre 2012, n. 238, che potrebbe essere teoricamente utilizzabile anche nell'ambito di una procedura di rientro da dissesto finanziario che la Fondazione dovrebbe effettivamente perseguire.

Conclude precisando che il Ministero non esercita quindi una vigilanza sulla Fondazione poiché essa è, come noto, effettuata dalla Regione Toscana e riferisce, da ultimo, che dalla documentazione in possesso della competente Direzione generale spettacolo, non risultano elementi informativi in merito alle presunte dimissioni del maestro Alberto Veronesi, nominato presidente della Fondazione con atto del sindaco di Viareggio del 1º luglio del 2015.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* si dichiara insoddisfatta della risposta, lamentando che troppo spesso vengono rese informative a suo avviso inadeguate. Manifesta peraltro dispiacere per l'esiguità delle valutazioni effettuate dalla Direzione generale spettacolo, limitate alla mera congruità artistica, in quanto non si tiene conto degli eventi che hanno interessato il *festival*. A tale riguardo, ricorda che nel luglio scorso il maestro Veronesi ha abbandonato la direzione della «Tosca», motivando ciò per

contrasto con una sentenza del TAR e adottando un atteggiamento a suo avviso discutibile, senza recare alcun vantaggio alla manifestazione. Ritiene pertanto che tale gesto avrebbe richiesto quanto meno una valutazione diversa da parte della Direzione generale competente.

In merito ai criteri quantitativi, lamenta che a fronte di penalizzazioni subite dal personale si siano verificate spese che reputa alquanto bizzarre, in aumento rispetto all'esercizio precedente, benché risultino problemi addirittura nel pagamento degli stipendi dei dipendenti.

Quanto all'incremento del contributo corrisposto alla Fondazione, pur compiacendosi in linea teorica per l'aumento di risorse a favore della cultura, domanda attraverso quali parametri siano state effettuate dette scelte e se vi siano stati reali controlli, tenuto conto dei numerosi scandali cui è stata oggetto la Fondazione. Preannuncia dunque che presenterà un'ulteriore interrogazione, nell'auspicio che il Dicastero fornisca risposte differenti dopo aver svolto le opportune verifiche.

Coglie peraltro l'occasione per stigmatizzare come, di anno in anno, siano trasmessi atti di riparto di fondi pubblici senza alcun riscontro relativo ai criteri di assegnazione e senza alcuna revisione dei beneficiari delle risorse, come invece a più riprese richiesto dal suo Gruppo. Invocando maggiore trasparenza, ritiene che il caso in discussione possa rappresentare un punto di partenza per modificare la normativa vigente, al fine di premiare effettivamente il merito e il valore della cultura, anche dando spazio a realtà più giovani, senza nulla togliere al prestigio del *festival* pucciniano. Reputa infine imprescindibile assicurare una gestione oculata delle risorse pubbliche.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili***

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore CONTE *(AP (NCD-UDC))* illustra uno schema di parere favorevole con un'osservazione, che recepisce le indicazioni esposte nel dibattito dalla senatrice Idem.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con un'osservazione del relatore, pubblicato in allegato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri (n. COM (2016) 662 definitivo)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore ha illustrato una proposta di osservazioni favorevoli, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni favorevoli del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Felice Laudadio a Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 88)

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il presidente relatore MARCUCCI *(PD)*, il quale segnala che il candidato proposto dal Governo per la presidenza del Consiglio di amministrazione del Centro sperimentale di cinematografia è il dottor Laudadio, di cui espone brevemente il *curriculum*.

Si passa indi alla votazione a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano i senatori: BLUNDO *(M5S)*, BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)*, CONTE *(AP (NCD-UDC))*, DAVICO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*, DI GIORGI *(PD)*, Elena FERRARA *(PD)*, GIRO *(FI-PdL XVII)*, IDEM *(PD)*, LIUZZI *(CoR)*, MARCUCCI *(PD)*, MARIN *(FI-PdL XVII)*, MARTINI *(PD)*, MONTEVECCHI *(M5S)*, PADUA *(PD)* (in sostituzione del senatore Tocci), PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*, PUGLISI *(PD)*, SIBILIA *(FI-PdL XVII)*, VICECONTE *(AP (NCD-UDC))* e ZAVOLI *(PD)*.

La proposta di nomina in titolo è approvata con 12 voti favorevoli, un voto contrario, 3 astenuti e 3 schede bianche.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 359)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione e una osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice Elena FERRARA *(PD)* illustra uno schema di parere favorevole con una raccomandazione, pubblicato in allegato, precisando che il Ministero non può rispettare la scadenza del 31 gennaio per la trasmissione dell'atto alle Camere in quanto i rendiconti consuntivi da parte degli enti giungono entro maggio. Dopo aver sottolineato che la decurtazione riguarda tutti gli enti nella misura del 40 per cento, giudica opportuno ribadire la sollecitazione al Governo affinché garantisca una trasmissione più tempestiva del provvedimento, atteso che si registra un cospicuo margine temporale rispetto all'acquisizione dei predetti rendiconti.

Il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)*, nel prendere atto della diminuzione complessiva del finanziamento, rileva alcune criticità, considerato che non pare essersi registrata una riduzione del 40 per cento per tutti gli enti, come dimostra il finanziamento in favore dell'Opera nazionale Montessori, incrementato rispetto all'anno scorso. Chiede pertanto chiarimenti al riguardo.

Stigmatizza inoltre il taglio dei fondi per gli istituti per ciechi e sordomuti, le cui risorse saranno ripartite, secondo la relazione illustrativa, in base al numero di alunni disabili. In proposito ritiene che, essendo aumentato proprio il contingente di alunni disabili, dette risorse avrebbero dovuto conseguentemente registrare un incremento. Riferendosi poi agli enti che hanno proposto domanda ai sensi del decreto ministeriale n. 1 del 2 gennaio 1997, riscontra che l'ente cui fanno capo è unico. Domanda perciò se sia stata data adeguata pubblicità e se è stato previsto un bando per assicurare una più vasta platea di beneficiari.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che la summenzionata riduzione del contributo pari al 40 per cento va confrontata con le somme spettanti a ciascun ente per legge e non alle risorse corrisposte nel 2015.

Il senatore LIUZZI *(CoR)* ritiene che la sostanziale riduzione delle risorse non metta in condizione gli enti di adoperarsi per svolgere i relativi compiti istituzionali. Reputa pertanto deleteria tale circostanza, che rischia di pregiudicare la funzionalità di tali organismi. Cita in particolare la Fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo

Da Vinci», che rappresenta un *unicum* nel panorama italiano anche per il cospicuo patrimonio espositivo. Lamenta perciò la diminuzione ulteriore della quota ad esso spettante, rimarcando invece la positiva interazione con la città di Milano e con tutto il sistema museale scientifico e tecnologico italiano. Sollecita pertanto un impegno del Governo affinché si determini un'inversione di tendenza e si registri una puntuale verifica sulla rendicontazione, preannunciando il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)* chiede una approfondimento sul ruolo dell'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA assicura che il Ministero si adopererà per una celere e tempestiva trasmissione degli atti in Parlamento. Ribadisce peraltro la precisazione del Presidente relativa alle modalità di calcolo della riduzione applicata a tutti gli enti, che va rapportata alle disposizioni originarie di legge. Si impegna peraltro ad approfondire quanto richiesto dalla senatrice Petraglia.

La relatrice Elena FERRARA *(PD)*, nel prendere atto che i tagli sono imposti da riduzioni generali della spesa, concorda con l'esigenza di un monitoraggio sulla rendicontazione affinché si possa compiere un'analisi più dettagliata che preluda eventualmente ad una revisione normativa. Si augura peraltro che l'anno prossimo le somme registrino un incremento e riformula lo schema di parere inserendo anche un'osservazione.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)*, il quale comprende la puntualizzazione del Presidente ma reputa insufficienti i contenuti della relazione illustrativa nella parte in cui non si giustifica in maniera più dettagliata il contributo dell'Opera nazionale Montessori, che rispetto al 2015 è comunque in aumento. Sollecita quindi maggiore chiarezza nella descrizione dei provvedimenti trasmessi dall'Esecutivo.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* dichiara a sua volta il voto contrario del suo Gruppo, rinnovando le critiche più volte avanzate circa l'opacità e la discrezionalità nell'erogazione dei fondi. Lamenta peraltro come vengano riproposti sempre gli stessi enti, senza alcuna verifica della attuale situazione, ricordando che il Presidente stesso, già nel 2014, aveva avanzato un'analoga richiesta. Reputa dunque che proprio il Presidente dovrebbe farsi carico di manifestare un orientamento più stringente, tanto più che nello schema di parere illustrato compaiono solo raccomandazioni e osservazioni.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con raccomandazione e un'osservazione, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1196) ***Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per l'educazione alla cittadinanza economica***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti subemendamenti, pubblicati in allegato, agli ulteriori emendamenti presentati dalla relatrice. Informa altresì che la relatrice ha presentato un testo corretto dell'emendamento 2.0.100, pubblicato in allegato, apportando modifiche di carattere meramente formale dovute alla numerazione dei commi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 (n. 715)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede alla relatrice se vi siano aggiornamenti rispetto alle numerose osservazioni avanzate ieri.

La relatrice IDEM *(PD)* preannuncia di voler accogliere le osservazioni pervenute informalmente delle senatrici Blundo e Puglisi mentre, con riferimento all'orientamento del Governo, si riserva di compiere un ulteriore approfondimento in vista dell'elaborazione di una nuova versione dello schema di risoluzione. Si dichiara comunque dispiaciuta per la mancanza di un più ampio dibattito.

La senatrice BLUNDO *(M5S)* precisa che, oltre alle integrazioni inviate direttamente alla relatrice, emergono ulteriori temi a seguito dell'intervento del Governo di ieri. Domanda dunque se sia possibile rivedere alcuni aspetti, in quanto finirebbe per essere stravolta l'intenzione iniziale dello schema di risoluzione relativamente all'educazione motoria nella scuola primaria. Chiede quindi che sia inserita almeno una valutazione di opportunità circa il ruolo delle facoltà di scienze motorie nel rapporto con la scuola primaria, tenuto conto delle virtuose collaborazioni riscontrate. Quanto all'organico dell'autonomia, ritiene che esso debba rappresentante una possibilità in più e non l'unico modo per garantire il servizio.

Il PRESIDENTE prende atto della posizione della relatrice, augurandosi che possa essere trasmesso quanto prima un nuovo testo della risoluzione a tutti i commissari.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ipotizza che la prossima settimana potrebbero arrivare in Senato i documenti di bilancio. Preannuncia pertanto che, dopo la consultazione referendaria, potrebbero svolgersi sedute prioritariamente dedicate all'esame della legge di bilancio.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2595

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutato l'articolo 14, modificato in prima lettura, concernente il potenziamento del *tax credit* per il cinema e l'audiovisivo e disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura;

ritenuto positivo che il comma 1 dell'articolo 14 incrementa da 30 a 60 milioni di euro per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico;

considerato che il comma 1-*bis* dell'articolo 14 modifica la disciplina – recata dal decreto legislativo n. 9 del 2008 – in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale, disponendo tra l'altro:

– l'abolizione della Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, affidando il ruolo di tramite alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), prima destinataria della quota, che ha anche il compito di determinare criteri e modalità di erogazione delle risorse ad altri soggetti, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari;

– la destinazione di una quota pari al 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e l'utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei Centri federali territoriali;

– l'eliminazione, rispetto alla legislazione vigente, tra le finalità per l'utilizzo dei fondi, del finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche e, con riferimento agli investimenti per gli impianti sportivi, del richiamo esplicito alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli stessi;

valutato favorevolmente il comma 1-*ter* dell'articolo 14, secondo cui i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato possono essere destinati (oltre che alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e luoghi della cultura, ov-

vero all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali) anche alla valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura;

preso atto inoltre che l'articolo 15 in materia di copertura finanziaria impatta anche nei settori di interesse, laddove si prevede tra l'altro la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, con una incidenza maggiore a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

si ritiene che le disposizioni in materia di diritti sportivi – seppur condivisibili – siano inserite in un provvedimento non adeguato rispetto alle esigenze di organicità che il settore dello sport richiede. Nell'ambito dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715), in via di conclusione, è emersa infatti la necessità di una riforma strutturale e sistematica del mondo sportivo; in tale riforma troverà adeguato inserimento anche il tema dei diritti sportivi.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 359

La Commissione, esaminato il decreto ministeriale in titolo,

preso atto che, nella relazione di accompagnamento, il Ministero riferisce di non poter rispettare il termine del 31 gennaio previsto dalla legge n. 549 del 1995 in quanto i bilanci consuntivi degli enti prevengono non prima del mese di maggio;

rilevato con rammarico che le disponibilità del capitolo 1261 sono state ulteriormente ridotte rispetto al 2015, ammontando a 1.006.160 euro;

tenuto conto che, come criterio di ripartizione, stante la diminuzione delle risorse, si è scelto di ridurre del 40 per cento la quota spettante a ciascun ente rispetto alle previsioni di legge;

considerato tuttavia che non sono stati trasmessi i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti;

osservato che, anche quest'anno, le Associazioni professionali per discipline non sono state finanziate considerata l'esiguità dello stanziamento;

apprezzata la precisazione in merito all'elenco delle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti beneficiarie dei contributi;

esprime parere favorevole con la seguente raccomandazione:

si sollecita ancora una volta il Governo ad adoperarsi affinché sia più tempestiva la trasmissione alle Camere dello schema di riparto, tenuto conto comunque dell'elevato margine temporale intercorso dalla ricezione dei bilanci consuntivi degli enti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 359

La Commissione, esaminato il decreto ministeriale in titolo,

preso atto che, nella relazione di accompagnamento, il Ministero riferisce di non poter rispettare il termine del 31 gennaio previsto dalla legge n. 549 del 1995 in quanto i bilanci consuntivi degli enti prevengono non prima del mese di maggio;

rilevato con rammarico che le disponibilità del capitolo 1261 sono state ulteriormente ridotte rispetto al 2015, ammontando a 1.006.160 euro;

valutato che i tagli disposti possono compromettere le attività degli enti destinatari dei contributi;

tenuto conto che, come criterio di ripartizione, stante la diminuzione delle risorse, si è scelto di ridurre del 40 per cento la quota spettante a ciascun ente rispetto alle previsioni di legge;

considerato tuttavia che non sono stati trasmessi i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti;

osservato che, anche quest'anno, le Associazioni professionali per discipline non sono state finanziate considerata l'esiguità dello stanziamento;

apprezzata la precisazione in merito all'elenco delle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti beneficiarie dei contributi;

esprime parere favorevole con la seguente raccomandazione:

si sollecita ancora una volta il Governo ad adoperarsi affinchè sia più tempestiva la trasmissione alle Camere dello schema di riparto, tenuto conto comunque dell'elevato margine temporale intercorso dalla ricezione dei bilanci consuntivi degli enti;

nonché con la seguente osservazione:

si reputa necessaria una effettiva verifica delle attività svolte dagli enti beneficiari dei contributi, anche al fine di una revisione della legislazione vigente, al fine di evitare eventuali sprechi e/o sottocontribuzioni.

NUOVO EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1196

2.0.100 testo corretto
PUGLISI, *relatrice*

*Dopo l'***articolo 2** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Funzioni del Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica)

1. Il Comitato ha il compito di:

a) definire ogni tre anni, in raccordo con il Tavolo paritetico economia e legalità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'educazione alla cittadinanza economica e all'imprenditorialità degli studenti, per lo sviluppo di un curricolo verticale, in conformità alle disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dal decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, nonché percorsi e contenuti per il Piano nazionale di formazione in servizio degli insegnanti;

b) definire il livello di conoscenza, abilità e competenza in uscita degli studenti per ciascun ordine di scuola;

c) censire e armonizzare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale già in essere favorendo la collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali pubblici e privati coinvolti;

d) costituire gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici, esperti della materia, rappresentanti del Consiglio nazionale del consumatori e degli utenti (CNCU) e ulteriori soggetti pubblici e privati coinvolti;

e) convocare annualmente un ciclo di audizioni sul tema della cittadinanza economica al fine di raccogliere opinioni qualificate e utili allo svolgimento delle proprie funzioni;

f) raccogliere e pubblicare sul proprio *sito internet* attraverso altri canali, ivi compresa la RAI Radio Televisione Italiana, contenuti di carattere digitale volti a raggiungere il più ampio numero di cittadini, segmentando l'offerta per il mondo scolastico e per la cittadinanza adulta;

g) implementare sul proprio *sito internet* un servizio di comunicazione in tempo reale *(online chat)* a disposizione degli utenti per rispon-

dere alle domande proposte in materia finanziaria, previdenziale e assicurativa;

h) predisporre materiali e *format* di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei quali scuole, università e altri canali di comunicazione tradizionali e innovativi;

i) stipulare convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, per la realizzazione di interventi di formazione giuridica ed economica e di comunicazione istituzionale;

l) monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera *a)*, l'INDIRE documenta, seleziona e diffonde le buone pratiche didattiche avvalendosi di un portale telematico nazionale per l'educazione alla cittadinanza economica, distinguendo l'offerta per la popolazione in età scolare e quella per la popolazione adulta.

3. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi.

4. Il Comitato trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati raggiunti.».

1.100/1

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1 »*, comma 1, sostituire le parole da:* «Al fine di» *fino a:* «in materia economico-finanziaria,» *con le seguenti:* «Al fine di perseguire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, scongiurare il rischio di ludopatia e di soggezione a usura o dipendenza patologica dal gioco d'azzardo – sia dal punto di vista della prevenzione delle patologie cliniche correlate sia della protezione dei minori e delle persone in condizioni di vulnerabilità sociale –, promuovere il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, potenziare e approfondire le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, di cui al comma 7, lettera *d)*, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,».

1.100/2

RUTA

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1 », *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «cittadinanza economica» *con le seguenti:* «cittadinanza giuridica ed economica».

Conseguentemente,

a) *all'emendamento 2.100, capoverso* «Art. 2»*, comma 1, sostituire le parole:* «cittadinanza economica» *con le seguenti:* «cittadinanza giuridica ed economica» *e sostituire la rubrica con la seguente:* «Istituzione del Comitato per l'educazione alla cittadinanza giuridica ed economica»;

b) *all'emendamento 2.0.100, capoverso* «Art. 2-*bis*» *comma 1, lettere* a) *e* e)*, e comma 2 sostituire le parole:* «cittadinanza economica» *con le seguenti:* «cittadinanza giuridica ed economica» *e sostituire la rubrica con la seguente:* «Funzioni del Comitato per l'educazione alla cittadinanza giuridica ed economica»;

c) *all'emendamento 3.100, capoverso* «Art. 3»*, commi 1 e 2, sostituire le parole:* «cittadinanza economica» *con le seguenti:* «cittadinanza giuridica ed economica» *e sostituire la rubrica con la seguente:* «Educazione alla cittadinanza giuridica ed economica per gli adulti».

1.100/3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 1. 100, capoverso «Art. 1»*, commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «cittadinanza economica» *con le seguenti:* «educazione finanziaria».

1.100/4

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1»*, dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di perseguire il potenziamento delle conoscenze in materia economico-finanziaria di cui al comma 1, nonché il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli

ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione volta ad ampliare le conoscenze e le competenze in ambito psico-pedagogico formativo nonché civico, educativo e solidale. Tali competenze sono altresì finalizzate alla sensibilizzazione in favore di una cittadinanza attiva e democratica e all'uso consapevole degli strumenti e dei servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

1-*ter*. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza attiva e democratica rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nelle linee-guida che preludono ai *curricula* scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti».

1.100/5

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1»*, comma 2, dopo le parole:* «scelte economiche» *inserire le seguenti:* «oltre che alla conoscenza delle leggi a tutela del consumatore che favoriscano la comparazione e la mobilità».

1.100/6

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1»*, dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico che, in concorso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le altre istituzioni competenti, opera al fine di:

a) monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli 2 e 3;

b) valutare gli effetti delle politiche educative realizzate sullo sviluppo della cittadinanza economica dei cittadini;

c) valorizzare le diversità in tutte le loro espressioni al fine di garantire la crescita culturale ed economica degli studenti e delle studentesse, per la loro particolare funzione di accrescimento del senso critico e della creatività, nonché di sviluppo della riflessione etica e dell'educa-

zione civica inerenti la formazione e l'insegnamento dei princìpi costituzionali e dei valori di cittadinanza.

2-*ter*. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua soggetti del mondo economico, della scuola, del sociale e del terzo settore, che fanno parte del Comitato stesso. Il Comitato tecnico-scientifico opera attraverso riunioni periodiche, cui partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, a garanzia dello stato di attuazione e della sostenibilità delle singole misure e degli interventi adottati in base alle disposizioni della presente legge, del grado effettivo di conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis*, nonché del confronto civile e del dialogo costruttivo fra le parti coinvolte».

1.100/7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1»*, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un ufficio destinato alle finalità di cui al comma 1. Tale ufficio, in collaborazione con il Comitato di cui all'articolo 2, ha il compito di:

a) definire gli obiettivi e le competenze da raggiungere nell'offerta formativa rivolta agli studenti per ciascun ordine di scuola;

b) censire e armonizzare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale già in essere favorendo la collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali pubblici e privati coinvolti;

c) pubblicare, in un'autonoma sezione del *sito internet* del Ministero, le informazioni e le iniziative svolte dal Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica di cui all'articolo 2 o dal Ministero stesso nell'ambito delle finalità di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-*bis*» *comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* c).

1.100/8

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1»*, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di "Diritto ed Economia" (classe di concorso A046, *ex* A019) laddove la materia sia già presente in una sola ora».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* dell'articolo 1, valutati in euro 3,6 milioni nell'anno 2016, a euro 14,4 milioni nell'anno 2017, a euro 25,2 milioni nell'anno 2018, a euro 36 milioni nell'anno 2019 e ad euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.100/1

MONTEVECCHI SERRA, BLUNDO

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», *comma 1, sostituire le parole:* «è istituito» *con le seguenti:* «può essere istituito».

2.100/2

CONTE

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», *comma 1, dopo le parole:* «è istituito» *aggiungere le seguenti:* «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,».

2.100/3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS. BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», *comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «cittadinanza economica», *con le seguenti:* «educazione finanziaria».

Conseguentemente nella rubrica, sostituire le parole: «cittadinanza economica» *con le seguenti:* «educazione finanziaria».

2.100/4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2» *sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:*

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composto da 15 membri di cui: uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, uno dall'associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), uno dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), uno dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI- ex CNPI), uno dall'Agenzia delle entrate, uno dalla Fondazione culturale responsabilità etica, due esperti in pedagogia e scienze dell'educazione individuati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

3. I membri del Comitato, scelti fra personalità di comprovata competenza ed esperienza nel settore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. L'appartenenza e la partecipazione al Comitato non danno titolo ad alcun emolumento e compenso.

5. Il Comitato si riunisce periodicamente e opera a garanzia dello stato di attuazione e della sostenibilità delle singole misure e degli interventi adottati in base alle disposizioni della presente legge, del grado effettivo di conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nonché del confronto civile e del dialogo costruttivo fra le parti coinvolte».

2.100/5

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da: un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; un rappresentante del mondo accademico esperto di economia e finanze; un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo; un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d'Italia. Il Comitato dura in carica tre anni e a esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78».

2.100/6

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO. CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», *comma 2, sostituire le parole:* «17 membri» *con le seguenti:* «22 membri» *e dopo le parole:* «CSPI- ex CNPI» *aggiungere le seguenti:* «, due docenti della scuola secondaria superiore e un dirigente scolastico, due rappresentanti del sociale e del terzo settore».

2.100/7

RICCHIUTI, DI GIORGI

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», *comma 2, sostituire le parole:* «17 membri» *con le seguenti:* «18 membri» *e dopo le parole:* «uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (ASSOFIN),» *inserire le seguenti:* «uno dall'Associazione nazionale dei consulenti finanziari (ANASF)».

2.100/8
Mauro Maria Marino

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», *comma 2, sostituire le parole:* «17 membri» *con le seguenti:* «18 membri» *e dopo le parole:* «uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (ASSOFIN),» *inserire le seguenti:* «uno dall'Associazione intermediari mercati finanziari (ASSOSIM)».

2.100/9
Ruta

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», *comma 2, sostituire le parole:* «17 membri» *con le seguenti:* «18 membri» *e sostituire le parole:* «esperto nelle materie economico-finanziarie, designato» *con le seguenti:* «esperto nelle materie economico-finanziario e uno esperto nelle materie giuridiche, designati».

2.100/10
Montevecchl Serra, Blundo

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», *comma 2, sopprimere le seguenti parole:*

a) «uno dall'Associazione bancaria italiana»;

b) «uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (ASSOFIN), uno dall'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti»;

c) «uno dall'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE)».

2.100/11
Blundo, Serra, Montevecchi

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I membri del Comitato di cui al comma 2:

a) durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta;

b) in ogni caso non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni stesse del Comitato e aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale».

2.100/12

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», *sopprimere il comma 4.*

2.100/13

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2» *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il Comitato si riunisce periodicamente e opera a garanzia dello stato di attuazione e della sostenibilità delle singole misure e interventi adottati in base alle disposizioni della presente legge, del grado effettivo di conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nonché del confronto civile e del dialogo costruttivo fra le parti coinvolte».

2.0.100 testo corretto/1

CONTE

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-*bis*.», *comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «e della ricerca,» *inserire le seguenti:* «al fine del loro inserimento nel Piano dell'Offerta formativa ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015,».

2.0.100 testo corretto/2
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-*bis.*», *commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «cittadinanza economica», *con le seguenti:* «educazione finanziaria».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «cittadinanza economica» *con le seguenti:* «educazione finanziaria».

2.0.100 testo corretto/3
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-*bis.*» *comma 1, dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* stabilire i criteri oggettivi e definiti – anche considerando le competenze e le esperienze pregresse – per l'accreditamento presso il medesimo Comitato dei soggetti qualificati e accreditati che lo compongono;».

2.0.100 testo corretto/4
Mauro Maria MARINO

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-*bis.*», *al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:

«*a-bis)* definire le linee guida per la realizzazione di iniziative di educazione alla cittadinanza economica per gli adulti, diversificate in ragione delle esigenze dei diversi destinatari e finalizzate a favorire l'inclusione finanziaria dei soggetti maggiormente a rischio di esclusione sociale;».

Conseguentemente, all'emendamento 3.100, capoverso «Art. 3», *comma 1, sostituire le parole:* «lettera *a) con le seguenti:* «lettera a-*bis*».

2.0.100 testo corretto/5
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-"bis.!» *comma 1, sopprimere le lettere b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *j)* e *g).*

2.0.100 testo corretto/6
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-"bis.!», *comma 1, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, in conformità con un progetto educativo civico-sociale rivolto ai giovani che, fatta salva l'autonomia scolastica, viene attuato di concerto con i docenti di sostegno e gli educatori al fine di predisporre un approfondimento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria entro un più ampio quadro di riferimento che abbia quali finalità essenziali il contrasto a qualsiasi forma di ludopatia, sia dal punto di vista della prevenzione delle patologie cliniche correlate sia della specifica protezione rivolta ai minori, e lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace».

2.0.100 testo corretto/7
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-*bis.*», *comma 1, lettera* b)*, dopo le parole:* «di scuola» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «in relazione alle linee guida del presente comma».

2.0.100 testo corretto/8
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-*bis.*», *comma 1, lettera* c)*, sostituire le parole:* «e privati coinvolti» *con le seguenti:* «e le associazioni sociali, culturali e del terzo settore».

2.0.100 testo corretto/9
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-*bis.*» *comma 1, dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;».

2.0.100 testo corretto/10

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-*bis.*», *comma 1, lettera* d)*, dopo le parole:* «esperti della materia» *aggiungere le seguenti:* «docenti della scuola secondaria superiore che non sono componenti del Comitato», *e sostituire le parole:* «privati coinvolti» *con le seguenti:* «e le associazioni sociali, culturali e del terzo settore».

2.0.100 testo corretto/11

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-*bis.*», *comma 1, lettera* d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «. Gli appartenenti ai gruppi di ricerca di cui alla presente lettera in ogni caso non devono intrattenere rapporti di lavoro o collaborazione con aziende private, né avere interessi di qualsiasi natura che debbano ritenersi in conflitto con le funzioni stesse dei gruppi di ricerca;».

2.0.100 testo corretto/12

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-*bis.*», *comma 1, lettera* h), *sostituire la parola:* «predisporre» *con le seguenti:* «collaborare con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla predisposizione di».

2.0.100 testo corretto/13

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-*bis.*», *comma 1, lettera* i)*, sostituire le parole da:* «per» *fino a:* «istituzionale» *con le seguenti:* «finalizzate alla formazione degli insegnanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e per la creazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1».

2.0.100 testo corretto/14

La Relatrice

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-*bis.*», *comma 3, sostituire le parole:* «e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi» *con le seguenti:* «e dai soggetti pubblici e privati aventi compiti in materia di diffusione della cittadinanza economica con riferimento agli ambiti finanziario, assicurativo e previdenziale».

3.100/1

Petraglia, Bocchino, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 3.», *commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «cittadinanza economica» *con le seguenti:* «educazione finanziaria».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «cittadinanza economica» *con le seguenti:* «educazione finanziaria».

3.100/2

Conte

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 3 », *comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'attivazione delle attività formative di cui al periodo precedente può avvenire attraverso la collaborazione di enti ed associazioni presenti sul territorio nazionale che abbiano adeguate competenze di tipo professionale, acquisite anche attraverso idonei percorsi formativi».

3.100/3

Ruta

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 3», *comma 3, sostituire le parole:* «cultura economica» *con le seguenti:* «cultura giuridica ed economica».

3.100/4

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 3», *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis.* La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), promuovono, anche avvalendosi del coordinamento del Comitato di cui all'articolo 2, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili, consapevoli e corrette tra intermediari e clienti».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 23 novembre 2016

Plenaria

222ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice BERTUZZI *(PD)* illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

La senatrice DONNO *(M5S)* illustra uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere proposto dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione dello schema di parere illustrato dalla relatrice.

Il senatore PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* preannuncia il voto favorevole, sottolineando come i nuovi adempimenti previ-

sti per le imprese di cui all'articolo 4 del decreto-legge non siano applicabili ai produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi situati nelle zone montane.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere contrario presentato dalla senatrice Donno.

IN SEDE REFERENTE

(313) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***

(926) ***TOMASELLI ed altri. – Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il presidente relatore FORMIGONI *(AP (NCD-UDC))* ricorda che si è concluso l'ulteriore ciclo di audizioni sui disegni di legge in esame, il quale ha consentito a sé e alla Commissione di disporre di approfondimenti su taluni punti problematici dei provvedimenti.

Il PRESIDENTE propone di individuare quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 313, e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 12 gennaio 2017, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2595

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

visti in particolare gli articoli 4, 4-*ter*, 5, 5-*bis* e 13 del decreto-legge;

valutate positivamente le misure ivi recate,

esprime parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2595

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

il decreto-legge in esame (che appare privo dei requisiti di urgenza e uniformità per materia) appare un tentativo di porre in essere un coacervo di provvedimenti con mere finalità di consenso elettorale in vista del referendum del 4 dicembre: finta abolizione di Equitalia, condono fiscale, trasmissione telematica dei dati fiscali, trasporto locale, *voluntary disclosure*, promozione dell'agroalimentare, Fondo occupazione;

considerato che:

le misure contenute nel decreto-legge, anziché semplificare le procedure di accertamento e di riscossione delle imposte introducono oneri ben più penosi in capo agli operatori agricoli;

in particolare, le disposizioni contenute all'articolo 4, pur intervenendo ad eliminare l'istituto del cosiddetto spesometro, introducono tuttavia oneri ben più complessi a carico degli operatori che, alla prova dei fatti, avranno l'effetto di far svanire *in toto* i benefici derivanti dalle misure contenute nel disegno di legge di bilancio in materia di cancellazione dell'Irpef agricola;

infatti, i nuovi otto adempimenti fiscali che graveranno sui conti e sul già fitto calendario di imprese, commercianti e professionisti costeranno 720 euro in più a partire dal 2018. Soltanto per il 2017 il costo e il carico di adempimenti sarà ridotto;

con la deroga alla scadenza trimestrale dello spesometro, che esclusivamente per il 2017 avrà cadenza semestrale, si stima che i titolari di partita IVA avranno un aggravio intorno ai 480 euro quanto a costi di gestione e di aggiornamento,

esprime parere contrario.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 307

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 23 novembre 2016

Plenaria

290ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 5ª e 6ª. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore Luigi MARINO *(AP (NCD-UDC))*, relatore, illustra il provvedimento in titolo, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, volte a favorire contribuenti e cittadini.

Dopo aver riconosciuto il contributo della Camera, che ha potenziato in modo significativo la portata delle previsioni in esso contenute, ricorda che il decreto contribuisce in modo consistente alla manovra di bilancio in corso di attuazione, con maggiori entrate per circa 4,3 miliardi di euro per l'anno 2017 e per oltre un miliardo per l'anno 2018. Tali maggiori entrate derivano da misure finalizzate a migliorare il rapporto tra lo Stato e il contribuente: l'amministrazione fiscale si trasforma, infatti, da mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali a promotore della *tax compliance* dei contribuenti. Ciò grazie all'acquisizione e alla processabilità immediata delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende. Queste risorse saranno poi destinate, nella manovra di bilancio, al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica.

Un approccio già avviato con la dichiarazione precompilata introdotta lo scorso anno e che si arricchisce con l'acquisizione periodica dei dati

delle fatture e con il nutrito pacchetto di semplificazioni fiscali volto a promuovere una nuova stagione del rapporto con il fisco.

Fa poi riferimento a Equitalia, la cui «rottamazione» consentirà di alleggerire l'onere fiscale a quei cittadini e imprenditori che hanno sofferto il peso della crisi e della difficoltà economica di questi anni; è un dato che l'alleggerimento riguarderà non solo i distratti, ma che gli incalliti evasori.

Il decreto dà, inoltre, una consistente spinta alla riorganizzazione del settore della riscossione anche guardando ai principali Paesi europei, dove si realizza un *unicum* tra i soggetti incaricati della riscossione e il soggetto titolare del credito.

Passando all'esame del testo del decreto-legge, con riferimento alle parti di maggiore interesse per la Commissione industria, segnala in particolare gli articoli 13 e 14.

L'articolo 13 dispone l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016; ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020»; viene poi istituito, presso l'Ente nazionale per il microcredito, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito deve trasmettere alla Banca d'Italia un rapporto semestrale contenente informazioni sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori, nonché sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli operatori iscritti nell'elenco.

Reca inoltre misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare. Tra queste, si possono segnalare quelle in materia di accesso al credito delle imprese agricole e quelle che prevedono che Ismea possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. Il decreto-legge detta poi norme in tema di diritto di prelazione agraria per la vendita di terreni da parte di ISMEA, che dovrà avvenire o attraverso procedura ad evidenza pubblica, anche mediante l'utilizzo della cosiddetta Banca delle terre agricole, o, in caso di esito infruttuoso, attraverso trattativa privata. I giovani imprenditori agricoli che si aggiudicano i terreni potranno chiedere un pagamento rateale del prezzo di acquisto.

L'articolo 14 dispone il potenziamento di *tax credit* per il cinema e l'audiovisivo.

Le risorse aggiuntive per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico sono incrementate da 30 a 60 milioni di euro per il 2016: pertanto, le risorse disponibili per il 2016 per la finalità indicata aumenterebbero da 140 a 200 milioni di euro.

Quanto alla destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale, si abolisce la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, affidando il ruolo di tramite alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), prima destinataria della quota, che ha anche il compito di deter-

minare criteri e modalità di erogazione delle risorse ad altri soggetti, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Nello specifico, si stabilisce che l'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega Nazionale professionisti Serie A debba destinare una quota pari al 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e l'utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei Centri federali territoriali e delle attività giovanili della stessa FIGC. Rispetto alla legislazione vigente, tra le finalità per l'utilizzo dei fondi non è più ricompreso il finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche.

Procede poi all'illustrazione delle altre disposizioni di interesse della Commissione, soffermandosi in particolare sugli articoli 1 e 6.

L'articolo 1 dispone lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione, dal 1º luglio 2017, dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ente strumentale dell'Agenzia delle entrate. Entro il 30 aprile 2017 l'amministratore delegato di Equitalia sarà nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria; il presidente della nuova Agenzia sarà poi scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

Lo statuto del nuovo ente sarà elaborato anche nell'ottica di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione; nel rapporto con i contribuenti il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente, tra cui quelli della trasparenza, della leale collaborazione e della tutela di affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente individuati dalla legge di delega fiscale. Il nuovo ente potrà svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate.

Dopo aver ricordato alcuni dati forniti dall'attuale amministratore delegato di Equitalia durante un'audizione in Senato, richiama il contenuto dell'articolo 6, che si occupa della cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali e che consente la definizione agevolata dei carichi fiscali negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente potrà pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale. Non saranno dovute, dunque, le sanzioni e gli interessi di mora. A questo proposito segnala, esprimendo perplessità sulla misura adottata, che pagherà lo stesso importo sia chi ha presentato una dichiarazione fedele, ma ha omesso il pagamento, sia chi ha compilato una dichiarazione in modo infedele sia chi ha omesso del tutto la dichiarazione.

Il pagamento potrà avvenire in un'unica rata o in un massimo di cinque. Il 70 per cento delle somme dovute deve essere versato entro il 2017, mentre il restante 30 per cento nell'anno 2018.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore CASTALDI *(M5S)* a nome del suo Gruppo e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e risulta accolta.

IN SEDE REFERENTE

1267) ***BATTISTA ed altri. – Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo***

(1367) ***Linda LANZILLOTTA ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo***

(1486) ***FRAVEZZI ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo***

(1499) ***PICCOLI. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali***

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice VALDINOSI *(PD)*, relatrice, illustra i disegni di legge in titolo, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, che perseguono – come sottolineato nelle rispettive relazioni introduttive – l'obiettivo di aggiornare la legge 24 dicembre 2003, n. 363, con particolare riferimento all'attività di prevenzione e vigilanza e al sistema sanzionatorio, rimasto incompleto e non uniforme, determinando specifici problemi per le aree sciabili ricadenti in più Regioni

L'Atto Senato n. 1267, composto di un solo articolo, intende estendere a tutti gli utenti, e non solo ai minori di anni quattordici, l'obbligo di utilizzo del casco protettivo, prevedendo altresì il relativo regime sanzionatorio.

Passa quindi ad illustrare l'Atto Senato n. 1367, che ripropone, con i necessari aggiornamenti, un disegno di legge già presentato nel 2007 (Atto Camera n. 3251), sempre dalla senatrice Lanzillotta, all'epoca Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, e si compone di 15 articoli.

L'articolo 1 intende, da un lato, estendere l'individuazione di specifiche aree anche a beneficio di altre pratiche sportive invernali cosiddette minori e, dall'altro, precisare che alcune specifiche disposizioni riguardano le sole piste da discesa. Inoltre, interviene in materia di aree destinate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci o con la tavola da neve *(snowpark)* e di obbligatorietà del casco, che viene estesa anche alle competizioni (come già previsto dai regolamenti della Federazione italiana sport invernali).

Gli articoli 2 e 3 dispongono in merito agli obblighi dei gestori, compreso quello di mettere a disposizione degli utenti, al momento della vendita del titolo di transito, l'acquisto (facoltativo) di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa. È altresì demandata ad un accordo con regioni e autonomie locali la definizione di parametri per

la valutazione della sicurezza delle piste, valutazione che potrà essere utilizzata anche a fini di promozione turistica. Infatti i comprensori sciistici che adotteranno tutte le misure di sicurezza saranno inseriti in una lista di piste sicure con «bollino azzurro».

Gli articoli 4, 5 e 6 mirano a rafforzare gli obblighi informativi per i gestori (anche in relazione al bollettino delle valanghe) e a potenziare la segnaletica.

Con l'articolo 7 si sanziona il mancato utilizzo del casco anche nelle altre ipotesi, oltre a quella relativa ai minori di anni 14, in cui ne è prevista l'obbligatorietà. Il successivo articolo 8 interviene in tema di velocità e accesso alle piste classificate come difficili.

L'articolo 9 dispone in materia di corretta collocazione dell'attrezzatura sciistica durante la sosta affinché si evitino incidenti; mentre l'articolo 10 estende il divieto, derogabile previa autorizzazione dei gestori, di risalire le piste con gli sci anche a chi le percorre con le racchette da neve.

L'articolo 11 mira a disciplinare l'utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili, l'articolo 12 interviene sullo sci fuori pista e sullo sci-alpinismo e l'articolo 13 uniforma il sistema sanzionatorio, prevedendo anche il ritiro del titolo di transito *(skipass)* in caso di particolare gravità della condotta o di reiterazione nelle violazioni.

L'articolo 14 estende le disposizioni della legge al *telemark* e alle pratiche sportive cosiddette minori, quali lo sci da fondo escursionistico, le racchette da neve e la passeggiata nordica *(nordic walking)*.

Infine, l'articolo 15 riguarda l'attività di vigilanza e soccorso. In proposito, potranno essere stipulate convenzioni tra i gestori e le forze di polizia e, in caso di insufficienza di tale personale, potranno essere utilizzati, nell'ordine, il personale qualificato dalle regioni o i dipendenti degli stessi gestori.

Gli Atti Senato nn. 1486 e 1499, tra loro sostanzialmente identici, oltre a circoscrivere in modo più puntuale competenze, funzioni e responsabilità dei soggetti coinvolti, prevedono uno stanziamento per gli investimenti relativi alla sicurezza delle zone sciistiche.

Si precisa che le disposizioni concernono esclusivamente la pratica non agonistica (articolo 1) e si ribadisce la differenziazione tra le aree sciabili su cui si applica la disciplina legislativa e le aree che sono fuori dell'intervento del legislatore. Inoltre si interviene in materia di aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard* (articolo 2).

Si ampliano le funzioni regionali in materia di sicurezza e si prevede la possibilità, ove il territorio lo consenta, di atterraggio per l'elisoccorso in prossimità delle aree sciabili (articolo 3).

Vengono poi previste norme in materia di responsabilità civile dei gestori (articolo 4), di polizza assicurativa per gli utenti che dovessero provocare danni nell'esercizio dell'attività sciistica (articolo 5) e di obblighi per i gestori relativamente all'esposizione di pannelli informativi e di avvertimento nelle aree sciabili (articolo 6).

Si sofferma poi sull'articolo 7, che, oltre a riguardare i compiti dei gestori delle aree sciabili attrezzate, dispone un'autorizzazione di spesa triennale 2014-2016 per le attività di messa in sicurezza e indica la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 8 introduce un obbligo generale di attenzione e diligenza in capo agli sciatori e prevede che possa essere ritirato il titolo di transito per violazione delle norme di condotta sancite della legge.

Gli articoli 9, 10, 11 e 13 modificano aspetti formali di altrettanti articoli della legge n. 363 del 2003, anche per recepire l'evoluzione delle pratiche sportive sulla neve verificatasi negli ultimi anni.

Il successivo articolo 12 consente specifici interventi autorizzativi da parte delle Regioni per disciplinare l'uso di mezzi meccanici privati lungo le aree sciabili attrezzate.

Infine, l'articolo 14 prevede che, ai fini di un migliore esercizio dei servizi di controllo, possano essere stipulate apposite convenzioni tra le Forze di polizia e i gestori delle aree sciabili attrezzate, anche in consorzio tra loro.

Conclude proponendo di svolgere un breve ciclo di audizioni informali sui disegni di legge in titolo.

Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

Il presidente MUCCHETTI sollecita i Gruppi parlamentari a far pervenire le loro proposte per le suddette audizioni informali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (n. 353)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice FISSORE *(PD)*, relatrice, illustra il provvedimento in titolo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.

In premessa ricorda che, sino ad ora, come riporta la relazione di accompagnamento al provvedimento, tale materia è stata disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, che tuttavia sono risultati troppo generici e non adeguati. Al fine dunque di modernizzare e razionalizzare la normativa in materia, è stato predisposto lo schema di decreto legislativo in titolo.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 descrive le finalità del provvedimento, ossia garantire l'etichettatura corretta dei mangimi e la conformità alla nuova normativa in materia di mangimi e di alimenti per la tu-

tela della salute e sul benessere degli animali, in modo da realizzare un quadro normativo certo, esaustivo, adeguato e in continuità e coerenza con il quadro sanzionatorio vigente.

Il successivo articolo 2 specifica che all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni in esame provvedono le strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, delle Regioni, delle Province autonome, delle aziende sanitarie locali, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Gli articoli da 3 a 17 recano disposizioni concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per le violazioni riguardanti, tra le altre, le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione e di responsabilità e di obblighi delle imprese nel settore dei mangimi.

L'articolo 18 prevede che, in presenza di reiterate violazioni rientranti nelle fattispecie, ivi richiamate, per le quali il presente schema commina sanzioni più elevate, gli organi di controllo possano proporre all'autorità competente l'adozione di provvedimenti che vanno, a seconda della gravità delle violazioni, da una sospensione temporanea dell'attività alla revoca della registrazione o del riconoscimento degli stabilimenti dell'operatore del settore dei mangimi.

L'articolo 19 abroga le norme vigenti che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per alcune fattispecie di violazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, che è da ritenersi assorbito dal citato regolamento (CE) n. 767/2009.

Infine, gli articoli 20 e 22 recano, rispettivamente, le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica ed una norma finale, mentre l'articolo 21 disciplina la destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni in oggetto.

Conclude proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la proposta della Relatrice è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 23 novembre 2016

Plenaria

273ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/720/UE che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (n. 357)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il presidente MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*, in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto che modifica la disciplina sugli imballaggi prevista dal Codice dell'ambiente, nel rispetto dei criteri di delega previsti dall'articolo 4 della legge n. 170 del 2016. L'articolo 1 reca le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente). In particolare, il comma 1, lettera b), introduce le definizioni di plastica, borse di plastica, borse di plastica in materiale leggero, borse di plastica in materiale ultraleggero, borse di plastica oxo-degradabili, borse di plastica biodegradabili e compostabili e commercializzazione di borse di plastica. La lettera d) del comma 1 prevede specifici obblighi informativi a carico dei produttori di borse di plastica che devono riportare su tali borse i propri elementi identificativi e le diciture idonee ad attestare che le borse rientrano tra le tipologie commerciabili. La lettera e) del comma 1 prevede l'obbligo di una relazione annuale sull'utilizzo di borse di plastica in capo al Consorzio nazionale degli imballaggi. La lettera *g)* introduce l'articolo 226-*bis*, che reca divieti di commercializzazione delle borse di plastica, e l'articolo 226-*ter*, volto alla riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero. La lettera *h)*, infine,

introduce sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni a tali articoli.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2541) ***Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi altri interventi in sede di illustrazione di emendamenti e ordini del giorno, il presidente MARINELLO dichiara conclusa tale fase procedurale e invita i relatori ad esprimere i pareri.

Il relatore VACCARI *(PD)* esprime parere favorevole su tutti gli ordini del giorno e parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 2.4, 2.8, 2.9, 2.11 e 9.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta pomeridiana, già prevista per le ore 15,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 23 novembre 2016

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Albert LANIÈCE

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale
S. 2595 Governo, approvato dalla Camera
(Parere alle Commissioni riunite 5ª e 6ª del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Albert LANIÈCE, in sostituzione del relatore, onorevole Gigli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 5ª Bilancio e 6ª Finanze e Tesoro del Senato, sul disegno di legge S. 2595, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili».

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 3 novembre 2016, nel corso dell'esame presso la Camera, sulla testo originario del disegno di legge C. 4110.

Richiamando la relazione già svolta in quella sede, segnala le modificazioni apportate dalla Camera di interesse specifico per la Commissione.

All'articolo 1, comma 3, è stato previsto che l'ente pubblico economico denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», istituito a decorrere dal 1° luglio 2017, contestualmente allo scioglimento delle società del

Gruppo Equitalia – al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione – possa anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province, nonché delle società da essi partecipate.

All'articolo 2, recante disposizioni in materia di riscossione locale, al comma 2, è stata posticipata al 30 giugno 2017 la data – nel testo originario – fissata al 1° giugno 2017 – entro la quale per gli enti locali è possibile continuare ad avvalersi, per la riscossione delle proprie entrate, di Equitalia, le società del cui Gruppo saranno sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione le attività di accertamento e di liquidazione, oltre che di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate. È stata contestualmente soppressa la disposizione che consentiva in ogni caso agli enti locali di deliberare, entro il 30 settembre di ogni anno, l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

È stato inserito l'articolo 2-*bis*, che reca interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva. Esso prevede che il pagamento spontaneo delle entrate tributarie degli enti locali sia effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante F24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e per la TASI. Per le entrate diverse da quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o tramite strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

È stato inserito l'articolo 6-*ter*, in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali. L'articolo in questione estende agli enti territoriali la facoltà di introdurre la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2016, con l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate stesse. A tale scopo gli enti territoriali possono adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, tali atti, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione degli atti di disciplina delle entrate stesse, dandone notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione, che non può superare la data del 30 settembre 2018.

È stato inserito l'articolo 10-*bis*, con il quale si autorizza la spesa di 16 milioni di euro, per l'anno 2016, per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho- Monza lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno. Per il finanziamento di tale intervento

la deliberazione del Cipe n. 60 del 2013 aveva assegnato 55 milioni di euro.

All'articolo 11, che reca misure urgenti per il trasporto regionale, al comma 2, è stato specificato che le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno-EAV s.r.l. sono attuate in regime di ordinarietà da EAV, anche sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre che – come già previsto nel testo originario – sotto la vigilanza della Regione Campania. È stato inserito il comma 3-*bis*, con il quale si prevede che, entro il 1º settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle Regioni, presenti alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale. Al comma 4, è stato specificato che, nella eventuale rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si debba tenere conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3, concernenti, rispettivamente, il trasporto regionale su ferro nella regione Campania e il trasporto pubblico regionale in Molise.

All'articolo 12, che reca misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza, è stato aggiunto il comma 2-*bis*, il quale, apportando una modifica all'articolo 1, comma 729, della legge di stabilità per il 2016, integra la disciplina dei c.d. patti di solidarietà fra enti territoriali, inserendo i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale tra quelli beneficiari in via prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla regione in favore degli enti locali del proprio territorio. L'acquisizione di spazi finanziari consente agli enti locali di peggiorare il proprio saldo finanziario di riferimento, richiesto dalla nuova regola del pareggio di bilancio, per permettere, esclusivamente, un aumento degli impegni di spesa in conto capitale. Ai fini dell'equilibrio finanziario complessivo a livello regionale, gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati o dalla Regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei loro saldi obiettivo.

È stato inserito l'articolo 12-*bis*, con il quale sono state introdotte misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2008 in relazione ad insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune Regioni. In particolare, al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni *rom* e *sinti*, si prevede che siano destinate alla realizzazione di specifiche iniziative, per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio, le risorse non utilizzate a suo tempo assegnate ai Commissari per l'emergenza nomadi nominati tra il 2008 e il 2009 e poi riassegnate al Ministero dell'interno dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2012, dopo che la nomina dei Commissari era stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato (sent. 6050/2011). L'assegnazione delle somme è disposta con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture

sedi degli ex commissari delegati (Napoli, Milano, Roma, Torino e Venezia) per la realizzazione dei richiamati progetti presentati alle prefetture da parte degli enti locali interessati. Inoltre, sono mantenute sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari le risorse eventualmente ivi giacenti per essere destinate alle medesime finalità.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con tre osservazioni *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (S. 2595 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2595, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», già approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 3 novembre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del provvedimento reca una pluralità di interventi, riconducibili a diversi ambiti materiali, tra cui, in particolare, le materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione», «difesa e Forze armate», «ordinamento civile» e «previdenza sociale», attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.) e le materie «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», «governo del territorio», «grandi reti di trasporto e di navigazione» e «ordinamento sportivo», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.);

rilevato che all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, che conferisce al nuovo ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», la facoltà di svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province, nonché delle società da essi partecipate, sarebbe necessario contemplare, tra gli enti locali menzionati, anche le città metropolitane, ovvero – come peraltro fatto all'articolo 2, comma 2, e in altre parti del provvedimento – ricorrere alla locuzione «enti locali»;

considerato che l'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno – EAV s.r.l., ed un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e che tali contributi devono ritenersi di carattere eccezionale, dovendo le ri-

sorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione essere destinate più propriamente ad interventi per lo sviluppo ed il rilancio degli investimenti;

rilevato che all'articolo 11, comma 3-*bis*, appare opportuno introdurre chiarimenti in ordine all'espressione «indicazione delle Regioni», alla quale dovrebbe fare seguito la relazione presentata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle Camere sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale;

evidenziato infine che all'articolo 12-*bis*, comma 1, secondo periodo, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata per l'adozione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di assegnazione alle prefetture delle risorse necessarie alla realizzazione di specifici progetti a favore delle popolazioni *rom* e *sinti*, presentati alle prefetture stesse dagli enti locali interessati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, appare necessario sostituire le parole: «comuni e province» con le parole: «comuni, città metropolitane e province» o, in alternativa, con le parole: «enti locali»;

b) all'articolo 11, comma 3-*bis*, si valuti l'opportunità di introdurre chiarimenti in ordine all'espressione «indicazione delle Regioni», precisando, in particolare, se l'«indicazione» debba tradursi in un atto ed entro quale data tale «indicazione» debba eventualmente essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di consentire la presentazione della relazione governativa alle Camere entro il 1° settembre di ogni anno;

c) all'articolo 12-*bis*, comma 1, secondo periodo, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata per l'adozione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ivi previsto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 23 novembre 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15,25.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, all'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltosi, comunica che in quella sede è stata formulata una richiesta da parte dei gruppi GAL, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lega e Sinistra italiana ai fini dell'avvio di un'inchiesta della Commissione sulla recente vicenda dell'incontro del

Presidente della regione Campania con esponenti della politica locale della stessa regione. Al riguardo, si è convenuto che la Commissione richieda preventivamente informazioni alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in merito a eventuali indagini in corso, agli atti e ai documenti acquisiti e alla posizione dei soggetti coinvolti, allo scopo di verificare i presupposti per l'avvio di un'inchiesta da parte della Commissione antimafia, alla luce dei compiti previsti dalla legge istitutiva.

Audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Teresa Maria Principato

(Svolgimento e rinvio)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Teresa Maria Principato.

Tale audizione è dedicata a un approfondimento sulla vicenda della latitanza di Matteo Messina Denaro, con particolare riferimento al rapporto tra mafie, imprenditoria e massonerie.

Teresa Maria PRINCIPATO, *Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,* svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Teresa Maria Principato, per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra data.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 23 novembre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 21.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che i lavori della Commissione si svolgano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 23,45.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,40

€ 14,40